

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 16 FEBBRAIO 2010

N. 30



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 42

**IACP di Lecce - Riutilizzo residue economie di euro 518.010,85 da destinare al completamento di n. 28 alloggi di ERP in Campi Salentina L. 457/78 - 3° biennio per euro 455.572,31.**

Pag. 4974

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 43

**Il atto integrativo del 29.11.07 all'Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata risorse idriche” dell'11.03.03 - Delibera CIPE n. 3/06 - Rimodulazione del 29.10.2009 - Autorizzazione al Comune di Isole Tremiti per ruolo di soggetto attuatore dell'intervento “Ampliamento e completamento della rete idrica” di euro 1.680.000,00.**

Pag. 4976

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 48

**Comune di Tuglie (Le) - Progetto di sistemazione con destinazione a verde pubblico di una parte della pineta sita in località “Montegrappa”. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Tuglie.**

Pag. 4978

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 49

**Comune di Specchia (Le) - Progetto di adeguamento dei recapiti finali della rete di fognatura pluviale cittadina. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Specchia.**

Pag. 4984

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 50

**Comune di Melendugno (Le) - Costruzione di una rotatoria in Melendugno. Intersezione S.P. n. 297 con la circoscrizione all'abitato. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Melendugno.**

Pag. 4989

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 51

**Comune di Arnesano (Le) - Progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico comunale**

**vigente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001 dei lavori di congiungimento di Via Pascoli con Via Dante, nel Rione Riesci. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Arnesano.**

Pag. 4994

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 52

**Legge n. 203/91 - art. 18 e D.lvo 267/00 - Variante all'Accordo di Programma sottoscritto in data 15/12/1999 per realizzazione nel Comune di Manfredonia del programma Integrato - Prot. n. 1122/208. Soggetto attuatore: Città 2000 Società Consortile a r.l..**

Pag. 4998

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 53

**Legge n. 203/91 - art. 18 e D.lvo 267/00 - Variante all'Accordo di Programma sottoscritto in data 30/12/1999 per realizzazione nel Comune di Lecce del programma Integrato - Prot. n. 291/175. Soggetto proponente: 2Consorzio Sviluppo e Costruzioni s.r.l.” di Bari.**

Pag. 5020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 54

**Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Bari per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Reginas, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanans in variante al P.R.G. vigente. Soggetto proponente: Società “Ferrotranviaria s.p.a.”.**

Pag. 5041

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 55

**Deliberazione G.R. 2594 del 22.12.2009 avente ad oggetto: “Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2010/2011”. Precisazioni e parziali modifiche. Correzione errori materiali.**

Pag. 5064

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 gennaio 2010, n. 58

**Adesione della Regione Puglia al Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto interregionale/transnazionale “Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri”, promosso dalla Regione Liguria.**

Pag. 5120

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 42

**IACP di Lecce - Riutilizzo residue economie di euro 518.010,85 da destinare al completamento di n. 28 alloggi di ERP in Campi Salentina L. 457/78 - 3° biennio per euro 455.572,31.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Osservatorio condizione abitativa programmi comunali e IACP" di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

- Si premette, che con nota n. 2928 del 20/11/2009, lo IACP di Lecce, ha trasmesso:
- delibera Commissariale n. 86 del 17/11/2009 avente, tra l'altro, richiesta di autorizzazione ad utilizzare euro 455.572,31 per il completamento di n.28 alloggi in Campi Salentina L.457/78 - 3° biennio, che si dovrà far fronte con il residuo delle economie rivenienti dalla chiusura di n.22 interventi di manutenzione straordinaria, recupero e adeguamento impianti, localizzati con diverse leggi, che ammonta ad euro 518.010,85, (poichè di euro 2.270.441,77 disponibili, cui alla delibera Commissariale n. 63/08, sono stati utilizzati ed autorizzati vari provvedimenti regionali:
  - euro 852.292,40 per il completamento di n. 22 alloggi in SANNICOLA 4° biennio +
  - euro 415.320,00 per il completamento di n. 14 alloggi in POGGIARDO 5° biennio +
  - euro 484.818,52 per il completamento di n.18 alloggi in LEVERANO 3° biennio,
 per un totale di euro 1.752.430,92 che sottratto ad euro 2.270.441,77 residuano euro 518.010,85). Dalla delibera Commissariale n. 86 del 17/11/2009, che approva il progetto preliminare per il completamento di n. 28 alloggi ERP in Campi Salentina, si rileva quanto segue:

- sulla base di un finanziamento delle vecchie lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34 ) di cui al 3° biennio completamento della legge 457/78 i lavori di costruzione di n.28 alloggi nel Comune di Campi Salentina, furono appaltati all' Impresa Monticava Strade;
- i relativi lavori, consegnati in data 6/9/84, furono regolarmente ultimati il 10/10/85, in tempo utile rispetto al termine fissato nel contratto;
- nonostante la conclusione dei lavori e l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, gli alloggi non furono mai consegnati ai legittimi assegnatari, in quanto il Comune di Campi Salentina non si dotò, per tempo, della relativa graduatoria di assegnazione ex legge n. 54/84;
- la mancata consegna degli alloggi provocò, nelle more della definizione dei detta graduatoria, diversi episodi di occupazioni abusive, nonché numerosi atti di vandalismo e di danneggiamenti degli impianti, agli infissi alle rifiniture e alla sistemazione esterna;
- al fine di bloccare il fenomeno di danneggiamento del fabbricato, accresciutosi con il passare del tempo e che ha visto anche un incendio di alcuni locali al piano terra, per consentire l'esatta quantificazione dei lavori di ripristino l'Istituto consegnò in custodia temporanea a titolo gratuito gli alloggi ai legittimi assegnatari;
- una volta definita tale operazione, con delibera del Commissario Straordinario n. 42/02 fu approvato il progetto delle opere finalizzate al ripristino e adeguamento del fabbricato in questione, lo IACP chiese alla Regione Puglia la concessione di un finanziamento integrativo di euro 435.653,89, considerato che le residue disponibilità dello stanziamento originario non erano sufficienti a coprire l'importo previsto nel progetto originario, in quanto lo stato di degrado del fabbricato, dovuto al lungo abbandono del cantiere, avevano comportato una consistente lievitazione dei costi;
- la Regione Puglia Assessorato all'Urbanistica ed ERP con Determina del Dirigente del Settore n. 445 dell'11/11/2002, concesse il finanziamento integrativo;
- con delibera Commissariale n. 110 dell'8/11/04, fu approvato il progetto esecutivo dell'intervento sulla base del finanziamento integrativo concesso



- e del quadro economico approvato con la suddetta delibera Commissariale n. 42/02;
- anche la progettazione predisposta dall'Ufficio Tecnico dell'IACP, risultò in parte vanificata dall'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale, in quanto, dopo una prima incertezza interpretativa sulla sua immediata applicabilità, intervenne la giurisprudenza amministrativa (sentenza TAR Lecce n. 3468/07), che ritenne illegittimi i bandi di gara i cui prezzi posti a base d'asta, non erano aggiornati al vigente prezzario regionale;
  - tale orientamento obbligò alla completa revisione del computo metrico del progetto, oltre a determinare un notevole incremento dei costi.
  - Con Delibera Commissariale n. 29 del 10/03/2009 è stato approvato il progetto per il completamento dei 28 alloggi di ERP e n.4 locali commerciali, avente tra l'altro richiesta di autorizzazione ad utilizzare ulteriori euro 502.745,06, facendo fronte sempre con le economie rivenienti dalla chiusura dei precedenti interventi edilizi;
  - la Regione Puglia, Assessorato Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, con nota n. 1516 del 12/05/09, ha evidenziato che il finanziamento richiesto di euro 502.745,06 non poteva essere destinato anche ai locali commerciali, invitando lo IACP a modificare il progetto in argomento, destinando le risorse disponibili solo all'adeguamento e ripristino dei 28 alloggi;
  - lo IACP per adempiere a quanto disposto con la su citata nota Regionale n. 1516/09, ha trasmesso con nota n. 2928 del 20/11/2009 nuova documentazione con i relativi conteggi riferiti ai soli n. 28 alloggi;
  - come si evince dalla comparazione dei QTE, visto anche il parere favorevole della Commissione Tecnica ex art. 63 legge 865/71, nella seduta n.728 del 29/09/2009, si rileva una maggior spesa di euro 455.572,31 che codesto IACP ritiene di far fronte con il residuo delle economie rivenienti dalla chiusura definitiva dei 22 interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti realizzati su edifici di ERP, che ammonta ad euro 518.010,85, (quota parte di euro 2.270.441,77 di cui alla delibera Commissariale n. 63/08);
  - tale soluzione accelererebbe l'appalto dei lavori di completamento degli alloggi e la loro assegnazione ai legittimi assegnatari, eliminando il grave

disagio sociale e l'ulteriore progressivo degrado degli immobili.

Considerato che, l'Istituto ha urgenza di effettuare il completamento degli alloggi in LEVERANO al fine di consentire la loro assegnazione che comporterebbe evidenti vantaggi sia in termini di introito dei canoni, sia per evitare l'ulteriore degrado degli immobili, sia perché attenuerebbe il grave disagio sociale legato alla mancanza di abitazioni a basso canone;

Lo IACP ha ritenuto opportuno utilizzare la maggior spesa di euro 455.572,31 utilizzando parte dell'importo residuo delle economie degli interventi chiusi pari ad euro 518.010,85 (di cui alla delibera di G.R. n.997 del 16/06/09).

Per quanto sopra:

- visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell'IACP di LECCE con propria deliberazione n. 86 del 17/11/09 e preso atto di quant'altro deliberato dall'Istituto con conseguente assunzione di responsabilità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 58 della L. 865/71 e 11 del DPR 1036/72;
- si ritiene di poter condividere la richiesta di autorizzazione formulata dall'IACP di LECCE all'utilizzo di euro 455.572,31 (quota parte di euro 518.010,85), allo scopo di consentire all'Istituto l'esecuzione dei lavori proposti.

Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del-

l'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di accogliere la richiesta dell'IACP di Lecce, di riutilizzo della somma di euro 455.572,31 (quota parte di euro 518.010,85) per il completamento di 28 alloggi in Campi Salentina - 3° biennio L. 457/78, fermo restando che lo IACP, responsabile delle attuazione degli interventi, è tenuto a individuare eventuali responsabili delle lievitazioni dei costi dell'intervento di che trattasi;
- eventuali variazioni segnalate dall'IACP per varie esigenze, adeguatamente motivate, devono essere approvate dall'Assessorato.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 43

**Il atto integrativo del 29.11.07 all'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata risorse idriche" dell'11.03.03 - Delibera CIPE n. 3/06 - Rimodulazione del 29.10.2009 - Autorizzazione al Comune di Isole Tremiti per ruolo di soggetto attuatore dell'intervento "Ampliamento e completamento della rete idrica" di euro 1.680.000,00.**

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posi-

zione Organizzativa "Referente A.P.Q. Tutela Acque", confermata dal Dirigente del Servizio LL.PP., riferisce quanto segue:

Il 29.11.2007 veniva sottoscritto, tra la Regione Puglia, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero delle Infrastrutture, il II ATTO INTEGRATIVO all'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" dell'11.3.03, con cui venivano destinate le risorse vincolate dello Stato di cui alla Delibera CIPE n.3/06 ammontanti ad euro 75.000.000,00 ed individuati i relativi interventi.

Il suddetto Atto veniva ratificato con D.G.R. n. 392 del 25.3.08, con la quale veniva, altresì, iscritta nel Bilancio 2008 la predetta somma di euro 75.000.000,00 di cui alla Delibera CIPE n. 3/06.

Con successiva D.G.R. N. 1913 del 20.10.2009 si prendeva atto della impossibilità di appaltare entro il prescritto termine del 31.12.2009 alcuni interventi e veniva incaricato il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, in qualità di Responsabile dell'A.P.Q., di chiedere la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori per proporre, ai sensi punto 5.2.1 della Delibera Cipe n. 14/06, il de finanziamento di detti interventi e la riprogrammazione, in rimodulazione del II Atto Integrativo, delle risorse CIPE così liberatisi, con il finanziamento di interventi sostitutivi.

Con Verbale del 29.10.2009 il Tavolo dei Sottoscrittori procedeva, quindi, al de finanziamento e alla rimodulazione.

Nella tabella di rimodulazione di cui alla succitata D.G.R. n. 1913/09 ed al suddetto Verbale Tavolo Sottoscrittori del 29.10.2009 è compreso l'intervento di "Ampliamento e completamento rete idrica delle Isole Tremiti" di euro 1.680.000,00, per il quale A.Q.P. s.p.a., designato soggetto attuatore inviava al Servizio LL.PP. la relativa scheda con relazione tecnico-descrittiva e corografia, inoltrate al Ministero dello Sviluppo Economico con mail del 26.10.2009.

Quindi con nota AOO 064 09/11/2009-0059043 il Servizio LL.PP. invitava l'A.Q.P. s.p.a. ad attivare l'intervento in parola evidenziando la data del 30.6.2010 quale termine ultimo per l'aggiudica-

zione e chiedendo la relativa scheda di monitoraggio per l'inserimento dei dati in Applicativo Intese.

La suddetta scheda veniva inviata da A.Q.P. s.p.a. con nota - fax prot. n. 155526 del 4.12.09.

Con nota prot. n. 5340 del 7.11.09 (prot. ingresso AOO 064 18/11/2009-0062009), indirizzata anche ad A.Q.P. s.p.a. e ad A.A.T.O. Puglia, il Comune di Isole Tremiti ha chiesto di poter essere Soggetto Attuatore, in luogo del già designato Acquedotto Pugliese S.p.A., dell'intervento in parola, considerata la specificità del territorio e l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.

Con nota prot. n. 0159306 del 16.12.2009 l'A.Q.P. s.p.a., in riferimento alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di Isole Tremiti, ha dato il proprio nulla osta evidenziando l'opportunità, però, che questa Società sia informata costantemente delle attività poste in essere dal Comune durante l'esecuzione dei lavori al fine di agevolare la successiva presa in gestione delle nuove opere costruite.

Con nota prot. 40 08/01/10 anche l'A.A.T.O. Puglia ha assentito alla richiesta del Comune di Isole Tremiti.

Per quanto sopra rappresentato si propone:

- di prendere atto che in riferimento all'intervento nel Comune di Isole Tremiti "Ampliamento e completamento rete idrica" di euro 1.680.000,00, inserito nella Tabella Rimodulazione di cui alla D.G.R. n. 1913 del 20.10.2009 avente ad oggetto "Il Atto Integrativo del 29.11.2007 all'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche dell'11.3.2003 - Delibera CIPE n. 3/06 - Defianziamento e rimodulazione" e al Verbale Tavolo Sottoscrittori del 29.10.2009, l'Amministrazione Comunale di Isole Tremiti con nota prot. n. 5340 del 7.11.09 (prot. ingresso Servizio LL.PP. AOO 064 18/11/2009-0062009), indirizzata anche ad A.Q.P. s.p.a. e ad A.A.T.O. Puglia, ha chiesto di poter essere Soggetto Attuatore, in luogo del già designato Acquedotto Pugliese S.p.A., considerata la specificità del territorio e l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione;
- di prendere atto dei pareri espressi dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota prot. n. 0159306 del 16.12.2009 e dall'AATO Puglia con nota prot.

40 08/01/10, come in premessa esplicitati e che qui si intendono riportati;

- di autorizzare, conseguentemente, il Comune di Isole Tremiti, a svolgere il ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento in parola e, quindi, a far redigere il progetto, da sottoporre a preventiva verifica tecnica dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., che rilascerà apposito attestato di conformità, e a curare direttamente le fasi dell'appalto e dell'esecuzione delle relative opere, ferma restando l'assunzione in gestione da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. ad avvenuto collaudo;

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI L.R. N. 28/2001 e S.M. e I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. n.7/97 "atti di programmazione e pianificazione".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Regionale alle OO.PP.;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e Responsabile della P.O. "Referente A.P.Q. Tutela delle Acque" e dal Dirigente del Servizio LL.PP.;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di prendere atto che in riferimento all'intervento nel Comune di Isole Tremiti "Ampliamento e completamento rete idrica" di euro 1.680.000,00,

inserito nella Tabella Rimodulazione di cui alla D.G.R. n. 1913 del 20.10.2009 avente ad oggetto "Il Atto Integrativo del 29.11.2007 all'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche dell'11.3.2003 - Delibera CIPE n. 3/06 - Definanziamento e rimodulazione" e al Verbale Tavolo Sottoscrittori del 29.10.2009, l'Amministrazione Comunale di Isole Tremiti con nota prot. n. 5340 del 7.11.09 (prot. ingresso Servizio LL.PP. A00 064 18/11/2009-0062009), indirizzata anche ad A.Q.P. s.p.a. e ad A.A.T.O. Puglia, ha chiesto di poter essere Soggetto Attuatore, in luogo del già designato Acquedotto Pugliese S.p.A., considerata la specificità del territorio e l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione;

- di prendere atto dei pareri espressi dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota prot. n. 0159306 del 16.12.2009 e dall'AATO Puglia con nota prot. 40 08/01/10, come in premessa esplicitati e che qui si intendono riportati;
- di autorizzare, conseguentemente, il Comune di Isole Tremiti, a svolgere il ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento in parola e, quindi, a far redigere il progetto, da sottoporre a preventiva verifica tecnica dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., che rilascerà apposito attestato di conformità, e a curare direttamente le fasi dell'appalto e dell'esecuzione delle relative opere, ferma restando l'assunzione in gestione da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. ad avvenuto collaudo;
- di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio Regionale Lavori Pubblici, al Comune di Isole Tremiti, all'Acquedotto Pugliese S.p.A., all'AATO Puglia;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 48

**Comune di Tuglie (Le) - Progetto di sistemazione con destinazione a verde pubblico di una parte della pineta sita in località "Montegrappa". Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Tuglie.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Tuglie (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza,



munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;

- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Tuglie ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente al progetto preliminare di sistemazione, con destinazione a verde pubblico, di una parte della pineta sita in località "Montegrappa" lungo il Corso C. Vergine, attualmente tipizzata come zona G1 "verde privato".

**SOGGETTO PROPONENTE: Comune di Tuglie**

**INTERVENTO: Progetto di sistemazione con destinazione a verde pubblico di una parte della pineta sita in località "Montegrappa". D.C.C. n. 28 del 09.08.2007**

Con nota comunale prot. n. 12006 del 19.11.2009 acquisita al prot. regionale n. 13312 del 19.11.2009 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di Tuglie ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto preliminare riguardante la sistemazione a verde pubblico di un'area caratterizzata dalla presenza di una pineta, sita in località "Montegrappa" lungo il Corso C. Vergine e la strada provinciale per Neviano, estesa circa 26.760 mq, attualmente tipizzata "Zona G1 - verde privato" dal P.R.G. vigente e ricadente in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C".

Si precisa che con la predetta nota, il Comune di Tuglie ha trasmesso, in duplice copia, la documentazione scritto-grafica costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 28 del 09.08.2007
- Tav. n. 1 Relazione Tecnica Illustrativa
- Tav. n. 3 Stralci vari
- Tav. n. 4 Inquadramento generale
- Tav. n. 5 Planimetria stato di fatto
- Tav. n. 6 Planimetria di progetto
- Tav. n. 7 PUTT: ambito territoriale esteso; vincolo boschi, macchie, biotopi, parchi
- Tav. n. 8 Studio di prefattibilità ambientale
- Tav. n. 9 Stima dei lavori e quadro economico
- Tav. n. 10 Prime indicazioni sui piani di sicurezza
- Tav. n. 11 Relazione indennità di esproprio
- Tav. n. 12 Compatibilità paesaggistica
- Documentazione fotografica

Entrando nello specifico e a seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, si rappresenta che la soluzione progettuale prevede alcuni interventi di sistemazione e riqualificazione dell'area boscata come di seguito riportati:

- completamento del muro di recinzione dell'area nei tratti a confine con la pubblica viabilità (Corso C. Vergine e strada provinciale Tuglie-Neviano) con muratura in pietrame calcareo a secco di larghezza pari a 50 cm e altezza di 100 cm; per la realizzazione delle recinzioni è prevista anche la riutilizzazione del pietrame calcareo rivincente dagli attuali muri a secco in gran parte diroccati con pietrame sparso all'interno della stessa area e sulla banchina stradale;
- sistemazione con terra battuta dei viali centrali parafuoco, consistente nella pulitura e ricarica della sede stradale con misto cava stabilizzato proveniente da cave di prestito idoneamente compattato e rullato e regolarizzazione delle scarpate;
- bonifica e pulizia dell'area con rimozione di detriti, cumuli e depositi di materiale inerte, rifiuti e sterpaglie secche che potrebbero costituire potenziale pericolo di incendio nei periodi estivi;
- sistemazione e adeguamento delle colonnine antincendio di erogazione acqua alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
- realizzazione all'interno dell'area di percorsi pedonali in terra battuta con larghezza non infe-

riore a m. 1,50 che possano rendere fruibile il bosco alla collettività e ai turisti;

- elementi di arredo urbano quali panchine in legno di pino da collocare lungo i viali pedonali e cestini porta rifiuti.

Si rappresenta, inoltre, che l'intervento, prevedendo la sistemazione con destinazione a verde pubblico dell'area interessata, comporta una variazione della destinazione d'uso da "zona G1 - verde privato" a zona "F2 - attrezzature a livello urbano ed extraurbano". A tal proposito occorre evidenziare quanto segue.

Con nota regionale prot. n. 1549 del 12.02.2009, il competente ufficio, se da una parte evidenziava la compatibilità degli interventi proposti con le prescrizioni del P.U.T.T./P. relativamente all'area boscata (art. 3.10 delle N.T.A.), dall'altra riteneva impossibile "determinare tutti gli effetti conseguenti alla nuova tipizzazione proposta (F2 - attrezzature pubbliche di livello urbano ed extraurbano), non evidenziandosi, in particolare, né gli indici e i parametri urbanistici relativi alla nuova tipizzazione di zona né la destinazione proposta del manufatto di proprietà comunale già esistente all'interno del bosco."

Con nota comunale prot. n. 3189 del 24.03.2009, il Comune di Tuglie rappresentava che:

“- Conseguentemente alla trasformazione proposta, l'area oggetto di intervento viene tipizzata come zona "F2 - attrezzature di livello urbano ed extraurbano - area a verde". In base a quanto stabilito dall'art. 55a delle N.T.A. del P.R.G. "Specificazione delle Attrezzature", sono definite aree a verde quelle destinate a conservare le caratteristiche dell'ambiente, in quanto siano in rapporto con particolari connotati naturali o artificiali del territorio o costituiscono esse stesse un connotato particolare dell'aggregato urbano; in tal caso possono anche essere di proprietà privata”.

Per tali zone le N.T.A. del P.R.G. vigente non prevedono particolari indici e parametri edilizi (a differenza delle zone F11 - aree per l'istruzione e delle zone F12 - attrezzature di interesse comune) in quanto, trattandosi di aree a verde non è prevista la edificabilità, così come peraltro stabilito anche dalle N.T.A. del

P.U.T.T./P. (art. 3.10.4, punto 4.1, lettera b) che per tali zone consente il mantenimento e la ristrutturazione di manufatti edilizi e attrezzature per attività connesse con il bosco/macchia;

- La destinazione d'uso del manufatto di proprietà comunale è quella di "vano tecnico per alloggiamento apparecchiature elettromeccaniche (pompe, quadri elettrici, autoclave) a servizio di pozzo artesiano" per alimentazione idranti antincendio esistenti nell'area."

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Preliminarmente si riscontra, relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" proposto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 12, comma 3 della L.R. n. 3/2005, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Tuglie (LE) con la richiesta del parere paesaggistico in oggetto inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l'area risulta interessata dalla presenza di un "bosco" come evidenziato negli atti trasmessi

nonchè nelle tavole tematiche serie 04 del P.U.T.T./P.. A tal proposito nello Studio di prefattibilità ambientale, oltre che nella Relazione di compatibilità paesaggistica si ribadisce che: “Dal punto di vista botanico-vegetazionale l’area è interessata dalla presenza di una pineta caratterizzata per lo più dalla predominanza di alberature di pino e abete con alto e medio fusto, nonché da alcuni alberi di eucalipto.... Con la realizzazione del presente progetto si prevede di determinare una sostanziale riqualificazione della pineta oggetto di intervento, così da garantire la pubblica fruibilità di un’area oggi abbandonata a se stessa e in stato di degrado.... caratterizzata dalla presenza di sterpaglie e rovi, fonte potenziale di incendi nel corso della stagione estiva nonché di rifiuti e cumuli di detriti e materiale inerte di varia natura e dimensione, depositato abusivamente nell’area.” A seguito di tali esposizioni, il Comune di Tuglie ha riportato nel dettaglio gli interventi previsti nell’area valutandoli compatibilmente con quelli ammissibili e non ammissibili ai sensi delle N.T.A. del P.U.T.T./P., esplicitando gli indirizzi e le direttive di tutela oltre che le prescrizioni di base enunciate nell’art. 3.10.4 in merito;

- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su un’area non interessata da ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (Vincolo paesaggistico, Vincolo idrogeologico, Decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli architettonico-archeologici). In dettaglio, l’area di intervento risulta posizionata in un ambito, a ridosso di aree urbanizzate, posto a nord dell’abitato di Tuglie in località “Montegrappa” lungo il Corso C. Vergine e la S.P. per Neviano.

L’area in oggetto, quindi, presenta al suo interno le peculiarità paesaggistiche sopra ricordate sog-

gette a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P. e, in particolare, risulta interessata direttamente dalla presenza di alcuni ambiti territoriali distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio come identificati e definiti dall’art. 3.01 e seguenti del titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per i quali, in riferimento sia all’area di pertinenza sia alla relativa area annessa, risultano operanti le relative prescrizioni di base imposte dal P.U.T.T./P..

In base a quanto sopra, pur rimarcando la rilevante connotazione paesaggistica dell’area interessata dalla proposta progettuale in oggetto, non si rileva, tuttavia, alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa tra l’intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, l’intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che l’area interessata dalle opere in progetto, appare connotata da peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal P.U.T.T./P. sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, culturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, ma nonostante ciò l’intervento in progetto comporta sostanzialmente un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con tali peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento.

Con riferimento poi alle specifiche soluzioni progettuali adottate si rappresenta che queste, risultano idonee dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andranno ad operare una trasformazione non significativa dell’attuale assetto paesaggistico dei luoghi valorizzandone nel complesso l’esistente e rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l’intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce con gli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l’ambito esteso interessato dalle opere.



Conseguentemente, la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce sostanzialmente con la principale componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi, quindi, compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione del presente progetto ai sensi dell'art. 5.03 del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Tuglie dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Tuglie del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Tuglie, relativamente all'intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 49

**Comune di Specchia (Le) - Progetto di adeguamento dei recapiti finali della rete di fognatura pluviale cittadina. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Specchia.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di SPECCHIA (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza,

munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative, localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;

- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Specchia (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente al progetto di adeguamento dei recapiti finali della rete di fognatura pluviale cittadina adeguato al DLgs n. 152/99 e ss.mm.ii.

**SOGGETTO PROPONENTE: Comune di SPECCHIA (LE)**

**INTERVENTO: Progetto di adeguamento dei recapiti finali della rete di fognatura pluviale cittadina. D.C.C. n. 45 del 29.12.2009**

Con nota comunale n. 6644 del 04.09.2009 acquisita al prot. regionale n. 9482 del 08.09.2009 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di SPECCHIA (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto esecutivo di adeguamento dei recapiti finali della rete di fognatura pluviale cittadina consistente nell'adeguamento del sistema di caditoie per l'intercettazione di tutte le acque meteoriche ricadenti sul bacino scolante denominato Parco della Repubblica, nella realizzazione di un collettore di collegamento, di una vasca per grigliatura e dissabbiatura, di una vasca di dispersione, di dieci pozzi anidri.

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Specchia ha trasmesso,

la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- All. 0 - scheda tecnica di sintesi
- All. 1 - relazione descrittiva
- All. 2 - relazione geologica
- All. 3 - relazione idrogeologica e idraulica
- All. 4 - analisi di sostenibilità ambientale
- All. 4bis - relazione di compatibilità con il PUTT/P
- All. 5 - calcoli preliminari delle strutture
- All. 6 - calcoli preliminari degli impianti
- All. 7 - disciplinare descrittivo e prestazionale
- All. 8 - piano particellare d'esproprio
- All. 9 - elenco prezzi
- All. 10 - computo metrico
- All. 11 - quadro economico
- Tav. 1 - corografia
- Tav. 2 - inquadramento territoriale - stralcio PUG - stralcio geologico
- Tav. 3 - individuazione del bacino scolante
- Tav. 4 - planimetria del sistema idraulico
- Tav. 5 - profilo longitudinale del collettore principale
- Tav. 6a - particolari pozzetti ispezione gettati in opera
- Tav. 6b - particolari caditoie e condotte
- Tav. 7a - dissabbiatore - piante e sezioni
- Tav. 7b - armature: dissabbiatore, pozzetti di ispezione, caditoie (in opera)
- Tav. 8 - vasca di dispersione: pianta
- Tav. 9 - vasca di dispersione: sezione

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica della Regione, con nota protocollo regionale n. 13934 del 02.12.09 (inviata solo via fax), rilevava l'assenza del provvedimento comunale di approvazione del progetto in oggetto in variante contestuale alle previsioni del PUG vigente.

Con nota prot. n. 172 del 11.01.2010, acquisita al protocollo regionale n. 500 del 13.01.2010, il Comune di Specchia inviava la D.C.C. n. 45 del 29.12.2009 di approvazione del progetto e contestuale adozione di variante al vigente PUG ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/2001.

Entrando nello specifico, si rappresenta che il progetto in questione riguarda l'adeguamento di

uno dei recapiti finali della rete pluviale cittadina, prevedendo lo smaltimento sul suolo delle acque pluviali provenienti dal bacino scolante che fa capo alle opere terminali ubicate nell'area Parco della Repubblica. In particolare il progetto prevede la realizzazione di un sistema di caditoie in prossimità della Via per Tricase e in Via Palombaro, ad integrazione di quelle già esistenti nella stessa area del Parco della Repubblica, al fine della completa intercettazione delle acque ricadenti sul bacino scolante di cui sopra, che in tal modo raggiungerà una superficie complessiva di circa 40 ettari. Tali caditoie, mediante un collettore opportunamente dimensionato, saranno collegate alla vasca di smaltimento. Le acque di prima pioggia, prima di essere smaltite, verranno avviate ad un sistema di grigliatura e dissabbiatura; le acque eccedenti quelle di prima pioggia verranno immesse direttamente nella vasca di dispersione sul cui fondo saranno collocati dieci pozzi anidri. Vasca disperdente e pozzi anidri sono dimensionati per garantire complessivamente un tempo di ritorno fino a 10 anni. Il perimetro della vasca sarà interamente piantumato.

Per quanto attiene ai rapporti, dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle

componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardi/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeolo-**



**gico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene i beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., da sopralluoghi e verifica delle ortofoto regionali, emerge che nell'area d'intervento insistono alcuni muretti a secco nonché alcuni alberi di ulivo, come, peraltro, richiamato nell'Allegato 4bis. Tali componenti rappresentano comunque beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale. Riguardo alla presenza di alberi di ulivo presenti nell'area interessata dall'intervento, fermo restando che comunque l'art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare piante isolate o a gruppi che rappresentino elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, si ricorda che l'abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951, mentre per quelli a carattere monumentale valgono le disposizioni della L.R. n. 14/07.

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici

ordinamenti vincolistici (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Per quanto attiene il parere paesaggistico di competenza, si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare priva di ulteriori peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto, l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento. In tal senso occorre precisare che le modificazioni dell'assetto geomorfologico che comunque gli interventi produrranno, sono finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento in oggetto, sia conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" proposto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti

comunalmente in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- a) siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro del lotto interessato dal recapito finale al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico - vegetazione autoctona, soprattutto in considerazione del fatto che l'intervento ricade in area di passaggio tra un paesaggio urbano ed un paesaggio rurale;
- b) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento, ferme restando le disposizioni della Legge n. 144 del 14.02.1951, ed eventualmente quelle della L.R. n. 14/07;
- c) l'eventuale recinzione dell'area d'intervento sia realizzata attraverso il ripristino e/o il mantenimento degli esistenti muretti a secco;
- d) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Specchia dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere,

alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, riverenti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Specchia del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Specchia (LE), relativamente all'intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 50

**Comune di Melendugno (Le) - Costruzione di una rotatoria in Melendugno. Intersezione S.P. n. 297 con la circonvallazione all'abitato. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Melendugno.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6

del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di MELENDUGNO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da ese-

guire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120

giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Melendugno (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente al progetto per la realizzazione di un'intersezione stradale a rotatoria all'incrocio tra la S.P. 297 e la circonvallazione dell'abitato di Melendugno (Viale Einaudi).

**Soggetto proponente: Comune di Melendugno (LE)**

**INTERVENTO: Realizzazione di intersezione stradale a rotatoria all'incrocio tra la S.P. 297 e la circonvallazione dell'abitato di Melendugno (Viale Einaudi). Deliberazione del C.C. n. 56 del 09.11.2009.**

Con nota comunale n. 22905 del 21.12.09 acquisita al prot. regionale n. 15223 del 22.12.09, il Comune di Melendugno (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa ai lavori di realizzazione di un'intersezione stradale a rotatoria all'incrocio tra la S.P. 297 e la circonvallazione dell'abitato di Melendugno (Viale Einaudi), progetto approvato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01. Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Melendugno ha trasmesso, la seguente documentazione scritto-grafica (in unica copia):

- All. A/M - Relazione Tecnica illustrativa generale
- All. B/M - Elenco prezzi unitari
- All. C/M - Computo metrico estimativo
- All. D/M - Elaborato grafico per il calcolo delle superfici e dei volumi
- All. E/M - Piano particellare analitico di esproprio ed elenco delle ditte
- All. F/M - Quadro economico dell'opera
- All. G/M - Verifica di compatibilità al PUTT/P
- Tav. 1/M - Inquadramento territoriale su corografia SIT
- Tav. 2/M - Inquadramento urbanistico
- Tav. 3/M - Planimetria generale su aerofotogrammetria SIT
- Tav. 4/M - Rilievo dello stato dei luoghi e piano quotato
- Tav. 5/M - Planimetria di progetto quotata



- Tav. 6/M - Planimetria di progetto su stralcio catastale
- Tav. 7/M - Planimetria di progetto su rilievo dello stato dei luoghi
- Tav. 8/M - Profili longitudinali e sezioni trasversali
- Tav. 9/M - Sezioni trasversali
- Tav. 10/M - Sezioni tipo e particolari costruttivi
- Tav. 11/M - Planimetria di progetto con piano della segnaletica stradale

Con nota regionale protocollo n. 213 del 08.01.2010, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica, richiedeva la copia della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del progetto in oggetto in variante allo strumento urbanistico vigente, assumendo l'intervento i caratteri di opera pubblica. Con la medesima nota si richiedeva anche una specifica documentazione fotografica dell'area interessata dall'intervento.

Con nota comunale prot. n. 523 del 13.01.2010, il Comune di Melendugno trasmetteva in duplice copia sia la D.C.C. n. 56 del 09.11.2009 sia l'Allegato "H/M - Documentazione fotografica" secondo quanto richiesto dalla P.O. di Lecce.

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, entrando nello specifico, si rappresenta che il progetto in questione prevede la realizzazione di una rotatoria a singola corsia nel territorio comunale di Melendugno, in corrispondenza dell'incrocio tra la Strada Provinciale n. 297 e la circonvallazione dell'abitato (Viale Einaudi) ai fini della messa in sicurezza dell'intersezione stradale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'Intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C" e quindi si riscontra, innanzitutto, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Melendugno (LE) con la richiesta del parere paesaggistico in oggetto inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A.

del P.U.T.T./P. e con l'approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi della L.R. n. 13/2001.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perse-

guita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale,

vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dalla documentazione fotografica trasmessa, emerge che ai margini dell’area d’intervento insistono alcuni alberi di ulivo, che verrebbero direttamente interessati dall’attuazione del progetto. Riguardo alla loro presenza nell’area interessata dall’intervento, fermo restando che comunque l’art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare piante isolate o a gruppi che rappresentino elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, si ricorda che l’abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951, mentre per quelli monumentali valgono le disposizioni della L.R. n. 14/2007.

Fermo restando quanto sopra rilevato, in generale, dalla documentazione trasmessa, si evince che l’ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento plani-altimetrico pianeggiante, in un contesto pressoché urbanizzato ed edificato in prossimità del centro abitato di Menedugno.

Inoltre l’area d’intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all’art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene il parere paesaggistico di competenza, si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che l’area interessata dalle opere in progetto (in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, culturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare priva di specifiche peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l’intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto, l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento in oggetto, sia conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturali (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" proposto in variante urbanistica ex art. 16, 3° e 4° comma, della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione della rotatoria siano ridotti al minimo necessario; - gli alberi di ulivo siano tutelati secondo le disposizioni dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando quanto in premessa ricordato in merito;
- le opere di mitigazione, prevedano la piantumazione, ove possibile, di essenze arboree tipiche della flora locale.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato

"C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e, pertanto, il Comune di Melendugno dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Melendugno del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Melendugno (LE), relativamente all'intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 51

**Comune di Arnesano (Le) - Progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico comunale vigente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001 dei lavori di congiungimento di Via Pascoli con Via Dante, nel Rione Riesci. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Arnesano.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di

Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ARNESANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;



- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Arnesano (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un progetto per la realizzazione del congiungimento stradale tra Via Pascoli e Via Dante nel Rione Riesci.

**Soggetto proponente: Comune di Arnesano (LE)**  
**INTERVENTO: Progetto definitivo in variante allo Strumento Urbanistico Comunale vigente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001 dei lavori di congiungimento di Via Pascoli con Via Dante, nel Rione Riesci. Deliberazione del C.C. n. 47 del 04.12.2009**

Con nota comunale n. 10851 del 28.12.09 acquisita al prot. regionale n. 15356 del 28.12.09, il Comune di Arnesano (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa ai lavori per la realizzazione di un congiungimento stradale tra Via Pascoli e Via Dante nel Rione Riesci, nel territorio comunale di Arnesano in variante al Pdf ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 13/01.

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota la documentazione scritto-grafica trasmessa (in duplice copia) riguarda:

- copia conforme all'originale della Delibera del C.C. n. 47/2009
- Relazione Tecnica con quadro economico di progetto
- Computo metrico estimativo
- Documentazione fotografica
- Tavole di rilievo
- Tavole di progetto
- Relazione di compatibilità al PUTT/Paesaggio

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del

Servizio Urbanistica della Regione, entrando nello specifico, rappresenta che il progetto prevede la realizzazione dell'infrastruttura stradale congiungente Via Pascoli a Via Dante, sistemazione della rotatoria esistente su Via Dante, predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione e realizzazione dei marciapiedi. Le opere previste ricadono in zona tipizzata E "agricola" dal vigente PdF.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C" e quindi si riscontra, innanzitutto, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Arnesano (LE) con la richiesta del parere paesaggistico in oggetto inoltrata ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e secondo le disposizioni della L.R. 13/2001.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'ad. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale le direttive di tutela pre-

scrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via

di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione fotografica, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento piani-altimetrico pianeggiante, localizzati nelle immediate adiacente del centro urbano in un contesto già prevalentemente urbanizzato ed edificato.

Inoltre l'area d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene il parere paesaggistico di competenza, si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che l'area interessata dalle opere in progetto (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, culturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto, l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesag-

gistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento in oggetto, sia conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" proposto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, 3° comma, della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione del congiungimento stradale siano ridotti al minimo necessario;
- l'andamento orografico della strada sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- siano utilizzati sistemi di pavimentazioni permeabili con riferimento sia ai marciapiedi sia al tracciato stradale;
- le opere di mitigazione, prevedano anche la piantumazione, ove possibile, di essenze arboree tipiche della flora locale.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato

“C” ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. n. 13/2001 e, pertanto, il Comune di Arnesano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Arnesano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

“La presente Deliberazione non comporta Implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Arnesano (LE), relativamente all’intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 52

**Legge n. 203/91 - art. 18 e D.lvo 267/00 - Variante all’Accordo di Programma sottoscritto in data 15/12/1999 per realizzazione nel Comune di Manfredonia del programma Integrato - Prot. n. 1122/208. Soggetto attuatore: Città 2000 Società Consortile a r.l..**

L’Assessore Regionale all’Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.



“Con delibera n. 1647 in data 07/12/1999 la Giunta Regionale autorizzava il Presidente pro-tempore della Regione Puglia ha sottoscrivere, ai sensi dell’art.18 della legge n. 203/91 e ss.mm. ed ii., con il Comune di Manfredonia un Accordo di Programma per la realizzazione del Programma Integrato contraddistinto dal n. 1122/208 ed oggetto di procedura concorsuale prevista dalla stessa legge n. 203/91..

In data 15.12.1999 veniva sottoscritto il suddetto Accordo di Programma, ratificato con delibera di consiglio comunale n° 127 del 21/12/1999 e reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 30.03.2000.

Il 12 giugno 2002 Rep.2978, fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Manfredonia e la “CITTA’ 2000”, divenuta il soggetto attuatore del Programma, veniva stipulata la prescritta convenzione.

Con istanza congiunta, acquisita al protocollo comunale il 30/06/2009 al n° 27.220, la Città 2000 e la Mucafer, soggetti attuatori dell’A. di P. in questione, ciascuna per quanto di competenza, chiedevano, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della legge 136 del 30/04/1999, alcune varianti al “Programma” riguardanti il cambio di destinazione d’uso di alcuni volumi ed il cambio di destinazione urbanistica di alcune aree, come meglio evidenziati negli elaborati scritto-grafici prodotti.

Il Comune di Manfredonia, ritenendo dette varianti accoglibili e (limitatamente a quelle aventi ad oggetto le modifiche di destinazione d’uso) di rilevanza urbanistica tale da richiedere la stipula di un nuovo Accordo di Programma con la Regione, con delibera di Giunta Comunale n.391 del 29/07/2009 autorizzava il Sindaco a convocare, ai sensi del 3° comma dell’art. 27 della Legge n° 142/90 e s.mm. e ii, apposita conferenza di servizi tesa ad accertare la possibilità di addivenirne all’approvazione, con le prescrizioni formulate con la ridetta delibera, attraverso apposito Accordo di Programma.

In particolare la Giunta Comunale di Manfredonia con il predetto atto n. 391/09 ha deliberato testualmente quanto segue:

1. di approvare la variante al progetto delle opere di urbanizzazione secondaria del programma di cui in premessa ed illustrata negli elaborati allegati;

2. di ritenere accoglibile l’allegato progetto preliminare relativo al Parco Pubblico Urbano con edificio per uffici pubblici, proposto dal Soggetto Attuatore, a condizione che la palazzina per uffici venga realizzata completa per l’uso cui è destinata, oltre la sistemazione dell’area di che trattasi, per un controvalore complessivo di euro 1.080.000 offerto a fronte delle proposte di cui ai punti 31 e 32 delle premesse, richiamati nei successivi punti 37 e 38;
3. di stabilire, di conseguenza, che il progetto “definitivo” relativo all’edificio per uffici e al parco pubblico, che dovrà redigere il soggetto attuatore, dovrà essere preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale in base a quanto precisato al precedente punto 2 del dispositivo in ordine alle effettive esigenze della stessa A.C., prevedendo la possibilità di attuare l’intero progetto per lotti funzionali Indipendenti ma complementari;
4. di stabilire che i lavori del 1° lotto, come individuato al precedente punto 2 del dispositivo, dovranno avere inizio entro quattro mesi dalla data di approvazione definitiva della variante in parola e dovranno essere portati a compimento entro 36 mesi dal loro inizio;
5. di prevedere l’ampliamento della superficie e la regolarizzazione dell’area destinate alle volumetrie ex CB2 al fine di dirimere contenzioso pendente presso TAR Bari, presentato da Centro Mobili di G Basta & C. s.n.c., come descritto in premessa;
6. di destinare a “Istruzioni” l’area di mq 386, individuata al foglio 26 particelle 1033 e 1041 nonché regolarizzare la sagoma del lotto destinata a istruzione, in uno con la confinante area Algesino, come descritto nelle premesse;
7. di autorizzare il Sindaco ad attivare apposita conferenza di servizi e a sottoscrivere modifica all’Accordo di Programma, nonché ad attivare ogni altra procedura occorrente per giungere all’approvazione delle varianti al Programma Integrato di cui in premessa, secondo quanto previsto nella documentazione progettuale allegata, integrata come evidenziato e precisato ai precedenti punti 2 e segg.;
8. di confermare che l’onere complessivo per l’esproprio di aree relative agli svincoli viali di allaccio del programma con la restante viabilità

cittadina (svincoli su via Santa Restituta e su via Scalala - Viale Padre Pio) che sarà accollato a "Città 2000" non dovrà essere superiore all'importo previsto nel piano particellare d'esproprio approvato pari ad euro 95.875,00;

9. di sottoporre la variante relativa al precedente punto 2 a ratifica da parte del Consiglio Comunale;
10. di autorizzare il Diligente del Settimo Settore ad adottare tutti gli atti conseguenti al presente atto e, occorrendo, a definire e sottoscrivere atti aggiuntivi alla convenzione urbanistica e/o ad ogni altra convenzione ad essa correlata;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da separata, unanime, votazione favorevole.

Ancora, dalle premesse della suddetta delibera di G.C. n. 391/09, assunta sulla scorta della relazione tecnica a firma del Dirigente del 7° settore comunale datata 21.07.2009, tra l'altro, si rileva testualmente quanto di seguito si riporta:

“” *omissis*

5. *essendo andate deserte le due gare d'appalto relative alla realizzazione degli 86 alloggi di edilizia sovvenzionata previsti dal Programma Integrato, in conformità con quanto previsto all'art. 2 comma 5 della Legge n° 166 del 1 agosto 2002, la "Città 2000" richiedeva al Ministero, l'aggiornamento dei prezzi entro i limiti di costo di cui al D.M. LL.PP. del 5/8/1994 con conseguente riduzione del numero degli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzabili, da 86 a 66;*
6. *i 20 alloggi non più realizzabili con finanziamento pubblico ricadevano in un unico corpo di fabbrica costituente il lotto "SI" del Programma Integrato, lotto ubicato sull'area di proprietà della Coop. Mucafer (socio consorzata della "Città 2000 scarl"), di totali mq 1035, individuata in catasto al foglio 26 con le particelle n° 1228 di mq 996 e n° 1250 di mq 39;*
7. *il Comune di Manfredonia, con delibera di consiglio comunale n° 124 del 06/12/2004, ai sensi dall'art. 12) comma 1 della legge 30.4.1999 n. 136, approvava una variante al Programma Integrato che trasformava la destinazione dei 20 alloggi di edilizia sovven-*

*zionata non più finanziati dal Ministero e costituenti il lotto "SI del Programma Integrato, in altrettanti alloggi di edilizia convenzionata da realizzarsi sulla stessa area. ad opera del soggetto proprietario Mucafer scpa e da cedere o locare a soggetti aventi i requisiti per l'edilizia residenziale pubblica;*

8. *l'efficacia della ridetta delibera di CC n° 124 del 06/12/2004, veniva subordinata alla avvenuta stipula del conseguente atto aggiuntivo alla "convenzione CER "e. quindi al "nulla osta" del Ministero delle Infrastrutture ;*
9. *con la medesima delibera di C.C. n° 124 del 06/12/2004, il Comune approvava altresì lo schema della convenzione regolante l'attuazione dei ridetti 20 alloggi e fissava i prezzi e le condizioni per la cessione e la locazione dei medesimi;*
10. *la condizione cui era stata subordinata l'efficacia del ridetto deliberato consiliare n° 124/2004 si verificava in quanto il 21 giugno 2005 fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Manfredonia e la Città 2000, veniva stipulato l'atto aggiuntivo alla Convenzione CER con il quale il numero di alloggi di edilizia sovvenzionata veniva ridotto da 86 a 66 ;*
11. *il detto atto aggiuntivo del 21/06/2005 veniva altresì approvato con decreto della Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane e Abitative del 29/08/2005 prot. B/2171 Div. VI;*
12. *con atto Notaio Antonio Stango del 9 marzo 2006, registrato a Manfredonia il 30 marzo 2006 e trascritto a Foggia l'1 aprile 2006 al n° 5471, fra il Comune di Manfredonia, la Città 2000 e la Coop Mucafer veniva stipulata la convenzione con la quale si consentiva che i 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata del blocco di fabbrica SI fossero trasformati in altrettanti alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata aventi cubatura massima totale di 6.132, da costruirsi ad opera della Coop Mucafer scpa (nelle sue qualità di proprietaria delle aree nonché di socia della Città 2000 preposta all'attuazione del medesimo lotto "SI"), alle condizioni tutte riportate nel medesimo atto Notaio Stango;*

13. l'esecuzione dei 20 alloggi anzidetti risultava però impedita dall'intervenuta approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia che classificava l'area relativa, a rischio idrogeologico;
14. nel contempo anche l'attuazione della volumetria a destinazione commerciale-direzionale (pari a complessivi 35.000mc). risultava (e risulta tuttora) ostacolata dalla difficile commerciabilità dei relativi
15. in particolare, dei detti 35.000mc previsti dal Programma Integrato (di cui 23.000 di commerciale e 12.000 di direzionale), risultano tuttora completati solo mc 7.471,45 (il Supermercato Eurospin), con una volumetria assentita ma non ancora realizzata di mc 27.528,55 (35.000 - 7.471,45);
16. essendo il rilascio del nulla osta dell'Autorità di Bacino per il lotto "SI", ancora incerto e alquanto problematico e perdurando le difficoltà di commercializzazione delle ridette volumetrie, la "Città 2000 e la Mucafer, con nota acquisita al protocollo del comune il 02/072008 al n° 27249, chiedevano l'adozione di una variante che consentisse lo spostamento dei 20 alloggi di edilizia convenzionata dall'area con il vincolo PAI all'area a destinazione Commerciale e Direzionale, a fronte del contemporaneo spostamento sul lotto "SI" di una equivalente volumetria a destinazione direzionale e commerciale;
17. più precisamente la variante proposta prevedeva che i 20 alloggi di edilizia convenzionata venissero spostati dall'area del lotto "SI" all'area non ancora edificata, sempre di proprietà Mucafer, estesa mq 3.412 e censita al foglio 26 particelle n° 1170 n° 1171, n° 1179 n° 1182 n° 1183, n° 1230, n° 1238, n° 1717, n° 1719 e n° 1720, sulla quale, come già detto, secondo il programma approvato era possibile ancora realizzare una volumetria di 27.528,55mc di cui 12.000 mc di direzionale e 15.528,55 mc di commerciale;
18. con delibera di Consiglio comunale n° 49 del 15/07/2008 il Comune di Manfredonia approvava la detta proposta di variante e in forza del detto deliberato in data 20 novembre 2008 con atto ricevuto dal Segretario del Comune di Manfredonia Rep. 7243, registrato a Manfredonia il 25/11/2008 al n° 610, e trascritto a Foggia il 18/12/2008 ai nn. 31640/20983 veniva stipulato tra il medesimo Comune, la Città 2000 e la Coop Mucafer l'atto aggiuntivo alla convenzione notaio Antonio Stango del 9 marzo 2006 successivamente confermato ed integrato in data 17 febbraio 2009 con atto per notaio Filippo Rizzo Corallo repertorio 36.838 registrato a Manfredonia il 06/03/2009 al n° 969 Vol 11;
19. in data 31 luglio 2008 veniva rilasciato alla Mucafer il Permesso di Costruire n° 429 relativo alla costruzione, sulla anzidetta area estesa mq 3.412 di proprietà della stessa Mucafer, di un blocco di fabbricati denominato (DC+RC) ricomprensente i 20 alloggi di edilizia convenzionata e avente volumetria complessiva fuori terra di mc 24.322,82 di cui mc 6.129,12 a destinazione commerciale, mc 12.149,16 a destinazione direzionale e mc 6.044,54 a edilizia residenziale convenzionata;
20. di conseguenza residuano, per tanto, mc 3.205,73 tra la volumetria oggetto del detto permesso di costruire (mc 24.322,82) e la volumetria assentata sulla relativa area e non ancora realizzata (mc 27.528,55 );
21. per altro permangono da un lato forti difficoltà da parte dell'attuatore nella commercializzazione delle volumetrie non residenziali e dall'altro lato, a causa del lungo tempo trascorso, la destinazione di alcune aree a standard del Programma, risulta non più coerente con le attuali esigenze dell'Amministrazione Comunale;
22. in particolare avendo nel frattempo il Comune realizzato altrove l'edificio scolastico che a suo tempo era stato programmato sull'area ad istruzione compresa tra Via Cavolecchia e la strada del Programma ad essa parallela, la destinazione urbanistica della detta area non risulta più aderente con le attuali esigenze dell'Amministrazione Comunale che ha invece interesse a riqualificarla e destinarla al più presto, ad un uso pubblico più appropriato, anche al fine di sottrarla allo stato attuale di degrado tenuto conto della sua contiguità con le aree già riqualificate del Programma;

23. *le aree del Programma destinate a standard hanno una estensione complessiva di 51.550mq, con una dotazione di oltre 38 mq/abitante, ampiamente superiore alla somma di 24 mq/ab previsti dal PRG con la dotazione di standard pregressi (aree ex CB2 e CB8 ricomprese ora nel Programma); con la destinazione a residenza sociale di mq 990 di suolo attualmente destinato "servizi e attrezzature pubbliche" per realizzarvi 3.205,73 mc (come di seguito evidenziato), le aree a standard residue assicurano una dotazione di gran lunga superiore a quella strettamente necessaria per legge;*
24. *stante quanto innanzi, sono state avviate preliminari verifiche tra il Comune e l'attuatore, al fine di verificare la possibilità di apportare alcune varianti al Programma tese a soddisfare da un lato le sopravvenute diverse esigenze dell'Amministrazione nonché l'interesse della stessa ad estendere la riqualificazione anche di aree contigue al Programma e dall'altro lato a facilitare l'Attuatore a completare il Programma attraverso il cambio della destinazione d'uso di una parte della volumetria non ancora realizzata e di difficile commerciabilità;*
25. *in esito a tali preliminari verifiche ed al fine di verificarne la percorribilità, il Dirigente del 7° Settore, con nota del 16/07/2008 Prot. 29399/08 chiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un preliminare nulla osta all'eventuale cambio di destinazione d'uso delle ridette volumetrie;*
26. *la Direzione Generale per le Aree Urbane e le Politiche Abitative del Ministero con nota n° 0008718-52.03.01 del 08/10/2008, esprimeva il proprio "nulla osta" alla detta variante di destinazione d'uso;*
27. *nel corso di successive verifiche è emerso l'interesse dell'Amministrazione Comunale ad utilizzare la detta area ad istruzione (l'area esterna situata tra via Cavolecchia e il limite del Programma nonché la contigua area interna al medesimo), per realizzarvi un "Parco Urbano Attrezzato" con annessi impianto sportivo ed edificio per "Uffici Comunali";*
28. *nel contempo si palesava inoltre l'interesse della stessa Amministrazione, alla adozione di una variante al progetto delle Opere di Urbanizzazione Secondarie del Programma, finalizzata a rendere le dette opere maggiormente congruenti e coordinate con la detta nuova previsione d'intervento;*
29. *sempre nel corso delle dette verifiche dopo aver riscontrato l'anzidetto esubero di standard urbanistici, il soggetto Attuatore prospettava l'ipotesi di utilizzare una di dette aree per collocarvi la volumetria in esubero di cui si è detto innanzi (mc 3.205.73) per destinarla alla realizzazione di edilizia residenziale convenzionata di cui una parte (pari al 10%) della stessa, vincolata alla locazione a canone sociale ed offrendo, in cambio, l'esecuzione a sua cura ed onere di una parte del ridetto Parco Urbano;*
30. *in esito a tali verifiche, ed forza dell'anzidetto nulla osta Ministeriale, con istanza congiunta, acquisita al protocollo comunale il 30/06/2009 al n° 27.220 la Città 2000 e la Mucafer , ciascuna per quanto di competenza. chiedevano tre distinte varianti al "Programma" da adottarsi tutte ai sensi dell'art. 12 comma I della legge 136 del 30/04/1999;*
31. *più precisamente con la prima chiedevano di trasformare in edilizia residenziale libera l'intera volumetria del lotto S1 (6.132.36 mc attualmente con destinazione commerciale/direzionale) nonché la volumetria a destinazione direzionale del lotto "DC+RC" (12.149,16 ) per un totale quindi di mc 18.281.52;*
32. *con la seconda chiedevano di trasformare in edilizia residenziale convenzionata la destinazione d'uso dei 3.205.73 mc residui di cui al punto 20 delle premesse e attualmente aventi destinazione commerciale nonché di consentire che i medesimi volumi, possano essere realizzati dalla Mucafer sull'area (estesa complessivi mq 990 identificata a catasto terreni al Foglio n °26 con la particella n° 1032 di mq 535, e con la particella n° 1211 di mq 455) attualmente destinata a "Servizi e Attrezzature Pubbliche" previa conseguente trasformazione della destinazione urbanistica della medesima area e rinuncia del Comune ed a*



- favore di Mucafer al diritto di vedersela cedere gratuitamente da Città 2000);*
33. *con detta variante la Mucafer si è dichiarata disposta a costruire un fabbricato di edilizia residenziale convenzionata di complessivi n° 10 alloggi da realizzarsi e utilizzarsi alle condizioni tutte portate dalla convenzione notaio Antonio Stango del 9 marzo 2006 e con la precisazione che l'alloggio di volumetria pari al 10% del totale dei 10 alloggi, sarà vincolato per 12 anni all'affitto al canone sociale che sarà stabilito dal Comune;*
34. *con la terza variante chiedevano di apportare modifiche alle opere di urbanizzazione del Programma, secondo quanto illustrato nel progetto allegato, al fine di renderle congruenti e coordinate con il Progetto di massima del Parco Urbano (anch'esso allegato alla detta istanza);*
35. *Attraverso la variante di destinazione d'uso di cui al punto 31, ferma restando la volumetria complessiva del Programma già assentita (135.620mc), si prevede la realizzazione 64 nuovi alloggi di edilizia privata di cui 60 liberi e 4 da vincolarsi alle specifiche finalità di cui all'art. 18 della legge 203/91 con vincolo trascritto della durata di anni 12; di detti n. 64 alloggi, venti ricadranno sul lotto "SI " e, quindi, la loro esecuzione resterà subordinata alla preventiva rimozione del vincolo idrogeologico di cui al punto 13 delle premesse, mentre i restanti 44 alloggi ricadranno nel blocco di fabbricati "DC+RC" oggetto del richiamato permesso di costruire n° 409 del 31/07/2008;*
36. *Attraverso la variante di cui al punto 32 sempre ferma restando la volumetria complessiva del Programma già assentita, verrebbero realizzati ulteriore 10 alloggi di edilizia convenzionata di cui 1 da vincolarsi per 12 anni all'affitto a canone sociale stabilito dal Comune;*
37. *A fronte dell'approvazione della proposta di variante di cui al punto 31, la Mucafer, in qualità di titolare del relativo diritto edificatorio, ha dichiarato di essere disponibile ad accollarsi gli oneri di realizzazione (progettazione, direzione lavori, esecuzione lavori e collaudo) dell'edificio pubblico da destinarsi ad "Uffici Comunali" avente le caratteristiche dimensionali e tecniche di cui al progetto preliminare allegato alla detta istanza, per un costo complessivo di euro 850.000,00 (euro ottocentocinquantamila/00) e il cui progetto esecutivo (redatto da progettisti incaricati e pagati dalla Mucafer) sarà definito, nel limite di spesa innanzi stabilito, di concerto con l'ufficio Tecnico Comunale e da quest'ultimo preventivamente approvato unitamente con la relativa stima da effettuarsi sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari delle Opere Edili della Regione Puglia al momento vigente. Il detto edificio pubblico sarà ubicato sull'area esterna al Programma messa a disposizione dal Comune di Manfredonia attraverso rinuncia, a favore di Mucafer, al diritto di vedersela cedere gratuitamente da Città 2000;*
38. *A fronte invece della variante di destinazione d'uso e della trasformazione della destinazione urbanistica dell'area di cui al precedente punto 32, (trasformazione che come detto comporterà altresì il passaggio da area a standard ad area edificatoria nonché la conseguente rinuncia da parte del Comune ed a favore di Mucafer, al diritto sancito all'art. 9 della convenzione urbanistica del 24/04/2001, di vedersela cedere gratuitamente dalla Città 2000) la Mucafer, ha dichiarato la propria disponibilità ad accollarsi gli oneri di esecuzione di una parte delle opere del Parco Urbano Attrezzato di cui all'allegato Progetto Preliminare. Più precisamente di accollarsi quella parte di opere del Parco ricadente sull'area esterna al Programma (quella compresa tra Via Cavolecchia e il perimetro del Programma) evidenziata nella allegata planimetria con apposito tratteggio del costo complessivo stimato di euro 230.000.00 (duecentotrentamila);*
39. *Mucafer assumerà a totale ed esclusivo carico tutti i costi ed oneri di realizzazione dei 10 alloggi e della parte del Parco Urbano anzidetta (Progettazione, Direzione Lavori, Costruzione. Collaudo. Accatamenti, Frazionamenti, Tabelle Millesimali, Regolamento Condominiale, ecc.);*
40. *La Mucafer ha dichiarato ancora di essere disposta a dare avvio all'esecuzione delle Opere Pubbliche anzidette (Uffici Comunali e*

*Parco Pubblico Attrezzato su area esterna al Programma) entro 4 mesi dalla data di approvazione definitiva delle correlate varianti di cui ai punti 31 e 32 precedenti e sempre che sia stato nel contempo approvato dal Comune il relativo progetto esecutivo, ad ultimare non oltre 2 mesi dopo che i lotti di edilizia residenziale collegati alle medesime varianti saranno stati ultimati;*

41. *Con la medesima istanza i soggetti proponenti hanno evidenziato con riferimento alla variante di cui al precedente punto 34, che il valore complessivo delle opere che si andranno ad eseguire in conformità con il progetto di variante allegato, risulta superiore al valore delle opere di urbanizzazione previste dal progetto a suo tempo approvato nonché superiore al totale degli oneri di urbanizzazione dovuti secondo tariffe Comunali vigenti;*
42. *In ultimo sempre con la medesima istanza, in ordine all'onere complessivo per l'esproprio delle aree relative agli svincoli viari di allaccio del Programma con la viabilità cittadina (svincoli su via Santa Restituta e su Via Scaloria-Viale Padre Pio) la Città 2000 ha fatto presente che il medesimo onere non dovrà superare quello previsto dal piano particellare a suo tempo presentato ed approvato ed invitava l'Amministrazione ad assumere, in uno con le determinazioni relative alle proposte di variante di cui innanzi, ogni occorrente provvedimento al riguardo;*
- .....omissis.....

*Considerato che:*

- *pur ritenendo accoglibile la proposta di che trattasi avanzata dal Soggetto Attuatore, appare opportuno da parte dell'Amministrazione Comunale stabilire il reale fabbisogno a cui dovrà soddisfare l'edificio da realizzare per Uffici pubblici e l'annesso spazio circostante e concordare la costruzione di più lotti funzionali, indipendenti ma complementari, il primo dei quali di consistenza compatibile con il valore offerto, in tale ottica obbligando il soggetto proponente alla compilazione di un progetto "definitivo" completo, attuabile per lotti successivi;*
- *appare, altresì, opportuno stabilire il tempo massimo da assegnare al soggetto attuatore per por-*

*tare a compimento l'esecuzione delle opere pubbliche anzidette (edificio per uffici e parco pubblico), che si propone pari a 36 mesi dall'inizio dei lavori;*

*Atteso che innanzi al TAR Bari risulta pendente il ricorso, datato 11 Febbraio 2005, presentato a mezzo dell'avv. Luigi d'Ambrosio dalla "Centro Mobili di G. Basta & C. S.n.c." quale proprietaria di aree ricadenti nel comparto CB2 non ricomprese nel Programma Integrato di cui trattasi, che lamenta, tra l'altro, l'inadeguatezza dell'area che il Programma medesimo aveva destinato ad accogliere le volumetrie delle aree ex CB2 non ricomprese nel medesimo Programma (area estesa mq 2064 censita al foglio 26 con particella n°1210); che più precisamente la ridetta area veniva ritenuta non suscettibile di soddisfare le aspettative edificatorie di tutti i proprietari di aree ex CB2 escluse e ciò sia in relazione alla sua estensione che alla sua sagoma non del tutto regolare;*

*che al fine di dirimere il detto contenzioso, stante anche l'esubero di aree a standard di cui si è già detto sopra, si propone l'approvazione, in uno con le varianti richieste dall'Attuatore, anche di una variante che preveda l'ampliamento della superficie e la regolarizzazione dell'area destinata alle volumetrie ex CB2;*

*che parimenti utile appare destinare ad "Istruzione" invece che a "verde pubblico VII" l'area estesa complessivi mq 386 e individuata al foglio 26 con le particelle 1033 di mq 370 e n°1041 di mq 16 attualmente con destinazione ad "Attrezzature e servizi";*

*che risulta altresì opportuno rendere, per quanto possibile, più regolare la sagoma del lotto destinato ad istruzione, in uno con la confinante area Alge-siro, lotto che risulta contiguo con quello da destinarsi alla nuova edilizia convenzionata (i 10 alloggi) e contestualmente creare un secondo accesso al lotto destinato ad istruzione;*

*che l'ampliamento dell'area per volumi ex CB2, può essere conseguito estendendo la stessa area fino al confine con via Gen. Azzarone, (aggiungendo cioè alla stessa i mq 594 dell'area prospiciente che, secondo la proposta dell'Attuatore, resterebbe invece destinata a "Distribuzione e Commercio") mentre per regolarizzarne la sagoma e consentire la creazione di un secondo accesso alla confinante area ad "Istruzione", può essere*

*tagliata, dal lato opposto, una fascia larga circa 10 mt, in tal modo portando l'estensione della stessa da 2064 mq previsti a circa 2420 mq che ne deriverebbero.”*”

Con note rispettivamente del 21/09/2009 prot. 37662/09 e del 02/10/2009 prot. 40086/2009, il Sindaco di Manfredonia ha convocato, presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio, la Conferenza di Servizi, avente carattere istruttorio, per il giorno 13/10/2009 le cui risultanze testualmente di seguito si riportano:

“Il Dirigente S.U.R. invita gli intervenuti rappresentanti del soggetto proponente ad illustrare il progetto.

L'arch. Azzarone progettista dell'intervento, illustra le previsioni della variante proposta che si sostanzia nella trasformazione di parte delle volumetrie in origine destinate a terziario-commerciale in residenziali; il tutto nel rispetto delle volumetrie totali originariamente autorizzate.

Ad esito della illustrazione si è rilevata la necessità di integrare gli atti trasmessi con ulteriori elaborati grafici adeguati a quanto in proposito deliberato dalla Giunta Comunale di Manfredonia con atto n. 391 del 29.07.2009.

Inoltre, si ritiene necessario che venga operata una verifica degli standards ex artt. 3 e 5 del D.M. n. 1444/68 in rapporto il nuovo carico insediabile, quest'ultimo comprensivo dei volumi relativi alla zona "CB2" che saranno allocati nell'ambito del P.I.; detta verifica non dovrà tener conto degli standards pubblici di competenza dei comparti "CB2" e "CB8".

In fine si reputa necessario produrre una specifica analisi dei costi e benefici derivanti dall'attuazione della variante proposta con indicazione dei vantaggi per l'Amministrazione Comunale.

Il vice Sindaco del Comune di Manfredonia e gli intervenuti si impegnano ad integrare la documentazione prodotta in tempi brevi.

Alle ore 13,00 la seduta sciolta con aggiornamento a data da stabilirsi.”

Il Sindaco di Manfredonia con nota del 20/10/2009, prot. 43853 trasmetteva gli elaborati adeguati alle: prescrizioni della delibera di Giunta Comunale n° 391 del 29/07/2009 ed alle determinazioni assunte nel verbale n° 1° della Conferenza di Servizi e convocava la 2° seduta per il 29/10/2009 alle ore 11.

Dal verbale della seconda seduta di conferenza di Servizi si rileva testualmente quanto segue:

“Il Dirigente S.U.R. invita gli intervenuti rappresentanti del soggetto proponente ad illustrare gli atti progettuali integrativi elaborati sulla scorta delle determinazioni assunte in sede di conferenza di Servizi tenutasi il 13.10.2009.

L'arch. Azzarone progettista dell'intervento, illustra le previsioni della variante proposta e degli adeguamenti operati a seguito delle determinazioni assunte dalla G.C. di Manfredonia con atto n. 391 del 29.07.2009; il tutto nel rispetto delle volumetrie totali originariamente autorizzate.

Inoltre, illustra la verifica degli standards ex artt. 3 e 5 del D.M. n. 1444/68 in rapporto il nuovo carico insediabile, quest'ultimo comprensivo dei volumi relativi alla zona "CB2" che saranno allocati nell'ambito del P.I.; detta verifica tiene conto degli standards pubblici di competenza dei comparti "CB2" e "CB8", come da indicazioni della seduta precedente.

Ad esito della illustrazione si è rilevata la necessità di meglio articolare e specificare, attraverso una più dettagliata analisi dei costi e benefici derivanti dall'attuazione della variante proposta, il rapporto tra vantaggi per il privato e benefici per l'Amministrazione Comunale, anche eventualmente modificando la proposta oggetto di esame in questa sede.

Il vice Sindaco del Comune di Manfredonia e gli intervenuti si impegnano ad integrare la documentazione prodotta in tempi brevi.

Alle ore 13,30 la seduta sciolta con aggiornamento a data da stabilirsi.”

Il Sindaco di Manfredonia con nota del 06/11/2009, prot. 47657 trasmetteva gli ulteriori elaborati adeguati alle determinazioni assunte nel verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi e convocava la terza seduta per il 17/11/2009 che si concludeva con l'esito che qui di seguito si riporta:

“Il Dirigente S.U.R. invita gli intervenuti rappresentanti del soggetto proponente ad illustrare gli ulteriori atti progettuali integrativi elaborati sulla scorta delle determinazioni assunte nella precedente seduta della conferenza di Servizi tenutasi il 29/10/2009.

L'Arch. Azzarone, progettista dell'intervento, illustra le previsioni della variante proposta con gli

adeguamenti operati a seguito delle determinazioni assunte dalla G.C. di Manfredonia con atto n. 391 del 29/07/2009 e delle determinazioni di cui ai verbali 1 e 2 della Conferenza di Servizi il tutto sempre nel rispetto della volumetria totale originariamente autorizzata.

Ad esito della illustrazione, si è rilevata l'opportunità di rivedere la conformazione dell'area costituente il lotto edificatorio "EC" nonché quella della confinante area destinata ad accogliere le volumetrie di competenza dei proprietari delle residue aree del comparto CB2, al fine di rendere più regolare la sagoma dell'attigua area ad istruzione.

Sempre a tal fine si è convenuto che la ridefinizione anzidetta potrà anche comportare l'eliminazione della prevista viabilità di accesso al lotto "EC" e la ridefinizione della sagoma e dell'ubicazione degli edifici, (ex CB2 e lotto "EC") secondo intese da raggiungersi, anche successivamente, tra gli aventi diritto. Il Vice Sindaco del Comune di Manfredonia e gli intervenuti si impegnano a trasmettere in tempi brevi la "Planimetria di Variante" adeguata secondo quanto innanzi convenuto.

Detta "Planimetria di Variante" sarà allegata all'Accordo di Programma con la precisazione che, limitatamente ai lotti "EC" e "ex CB2", sarà da ritenersi vincolante solo per quanto attiene alla estensione e conformazione del complessivo lotto fondiario. Mentre le sagome e l'ubicazione dei fabbricati ivi previste potranno essere modificate di intesa tra i titolari dei rispettivi diritti edificatori (soggetto Attuatore e proprietari ex CB2) e il Comune di Manfredonia. Tale intesa potrà intervenire anche dopo l'approvazione della variante di cui trattasi, senza che ciò costituisca ulteriore variante.

Unitamente alla detta "Planimetria di Variante", dovranno essere trasmesse una "Planimetria del Programma conforme a quella allegata alla Convenzione Urbanistica" e una "Planimetria dello stato di attuazione del Programma conforme alle modifiche approvate in precedenza.

Dopo di ché l'Arch. Azzarone provvede ad illustrare la miglioria proposta dal Soggetto Attuatore consistente nell'incremento del numero di alloggi di edilizia convenzionata da 10 a 14. Di cui n° 4, ricadenti nel lotto "EC", da vincolarsi per 12 anni alla locazione per le specifiche finalità di cui all'art. 18 della legge n° 203/1991.

L'Arch. Azzarone provvede altresì ad illustrare in dettaglio il calcolo dei benefici pubblici e privati derivanti dall'attuazione della variante, valutati tenendo conto anche della anzidetta miglioria proposta dall'Attuatore. Da tale calcolo si evidenzia una netta prevalenza del beneficio pubblico rispetto a quello dell'Attuatore. La Regione conviene con quanto sin qui prospettato dal Comune e si riserva di operare le verifiche di competenza in merito al rispetto degli ordinari canoni urbanistici in sede di definizione della istruttoria tecnica finalizzata alla predisposizione del provvedimento da sottoporre all'esame della Giunta Regionale. Dopo di ché il Vice Sindaco del Comune di Manfredonia preso atto di quanto innanzi

### Dichiara

la Conferenza di Servizi avente carattere istruttorio conclusa dando atto che tale conclusione avviene nei termini stabiliti, nel rispetto e per le finalità di cui all'art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000.

Alle ore 13,00 la seduta è sciolta.""

Il Comune di Manfredonia con nota del 30/11/2009 acquisita al protocollo dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia il 23/12/2009, al n° 15319, trasmetteva gli elaborati definitivi della variante adeguati alle determinazioni assunte nel detto verbale n° 3 conclusivo della Conferenza di Servizi.

Ad esito favorevole della Conferenza di Servizi istruttoria, il Sindaco del Comune di Manfredonia con nota prot. n. 53100 del 23.12.2009 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del Divo n. 267/2000, per la variante al Programma Integrato prot. n. 1122/208, di cui al precedente Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia in data 15/12/1999 ed approvato con D.P.G.R. n. 140 del 30.03.2000.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e delle aree d'intervento deve farsi riferimento ai seguenti elaborati:

ELABORATO RT - datato 19/10/2009 "Relazione Illustrativa Integrativa";

ELABORATO RT - datato 06/11/2009 "Relazione Integrativa di Adeguamento alle prescrizioni di cui al Verbale n° 2 della Conferenza di



Servizi- Proposta Migliorativa e Quantificazione Dei Benefici”;

ELABORATO 1 - datato 20/11/2009 “ Planimetria del Programma conforme a quella allegata alla Convenzione Urbanistica”;

ELABORATO 2 - datato 20/11/2009 “Planimetria dello stato di attuazione del Programma conforme alle modifiche approvate in precedenza”;

ELABORATO 3 - datato 20/11/2009 “Planimetria Di Variante-Adeguate Alle Prescrizioni di cui alla Delibera di G.C. n°391 Del 29/07/2009 ed ai Verbali n° 1, n° 2 e n° 3 della Conferenza di Servizi”.

Tutto ciò premesso, con riferimento alle disposizioni della legge statale n. 136/99 si ritiene necessario prioritariamente evidenziare quanto segue:

- Il soggetto proponente l'intervento in questione, - società “Città 2000 s.c. a r.l. “ ha richiesto al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative la variante di destinazione del volume di edilizia non residenziale - non ancora realizzato nel programma integrato in oggetto - in edilizia residenziale di cui parte convenzionata.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative, riscontrando la suindicata richiesta con nota n° 0008718-52.03.01 del 08/10/2008 ha espresso il proprio nulla osta alle modifiche proposte.
- l'art. 12, co. 1, L. 30.4.1999 n. 136, prevede l'ammissibilità delle varianti ai programmi di cui all'art. 18 della L. 203/91, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta l'apposita Convenzione, purché vengano confermati l'entità del finanziamento pubblico ed il numero complessivo degli alloggi cui il finanziamento è relazionato;

Precisato quanto innanzi in merito agli aspetti amministrativi, dall'esame degli atti, trasmessi con nota Comunale 21/09/2009 prot. 37662/09, così come integrati e/o modificati con note Comunali 20/10/2009, prot. 43853, 06/11/2009, prot. 47657 e 30/11/2009, si rappresenta quanto riportato qui di seguito.

## **CONTENUTO E STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA APPROVATO:**

Per una più chiara e completa illustrazione si ritiene utile elencare di seguito innanzitutto i contenuti del Programma approvato nonché lo stato di attuazione del medesimo:

Il Programma si sviluppa su un area di complessivi 109.833mq e prevede una volumetria totale di 135.620 mc di cui 100.620mc di edilizia residenziale e 35.000mc di edilizia non residenziale (direzionale e commerciale) con un carico insediativo previsto in n° 1.356 abitanti;

Gli alloggi complessivi previsti sono 292 di cui 66 di edilizia sovvenzionata, 20 di edilizia Convenzionata, 50 di edilizia agevolata e 156 di edilizia libera;

La superficie lorda di piano delle volumetrie a servizi (35.000mc di cui 23.000mc commerciale e 12.000mc direzionale) è pari a totali 8.000 mq circa;

Le aree destinate a “standard urbanistici” risultano pari a mq 51.550 di cui:

“Verde Attrezzature e Sport” mq 26.690 pari a 19,68 mq/ab maggiore del valore di 9 mq/ab di cui all'art. 3 del D.M. 1.444/68;

Istruzione mq 9.930 pari a 7,32 mq/ab maggiore del valore di 4,5 mq/ab di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68; “Servizi Attrezzature Distribuzione e Commercio” mq 8.080 pari a 5,96 mq/ab maggiore del valore di 2 mq/ab di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68

“Parcheggi” mq 6.850 pari a 5,05 mq/ab maggiore del valore di 2,5 mq/ab di cui all'art 3 del D.M. 1444/68. Detta dotazione 6.850mq soddisfa anche la condizione di cui all'alt. 5 del D.M 1444/68 essendo maggiore della somma tra dotazione minima di parcheggi connessa alle residenze (2,5mq/ab x 1.006 = 2.515mq) e la metà dell'80% della superficie lorda di piano delle volumetrie a servizi (8.000mqx0,80x0,50 = mq 1.600) somma pari a 4.115mq pari alla quantità minima prevista per legge ed inferiore alla quantità reperita pari a 6.850mq..

Nel Programma è inclusa altresì un area di mq 2.064 da destinare alle volumetrie di competenza delle aree rientranti nell'ex comparto CB2 (estese mq 14.647) non ricomprese nel Programma (volumetria pari a mc 9.852 circa di cui 7.389 mc per servizi e 2.463 mc residenziali);

Il Programma è quasi interamente attuato: infatti ad oggi risultano non completati il lotto “DC+RC” pur essendo stato rilasciato il relativo permesso di costruire ed avviati i lavori; per il solo lotto “S1” i lavori non sono invece nemmeno iniziati nonché alcune opere di urbanizzazione secondaria (impianto sportivo, impianto irrigazione verde pubblico, piantumazioni ecc.);

L’attuazione del lotto “S1” risulta impedita dalla sopravvenuta apposizione sulla relativa area, di un vincolo idrogeologico da parte dall’ Autorità di Bacino della Puglia;

Anche l’attuazione della volumetria del Programma a destinazione commerciale-direzionale (pari a complessivi 35.000mc), risulta ostacolata dalla difficile commerciabilità dei relativi immobili, in particolare, dei detti 35.000mc (di cui 23.000 di commerciale e 12.000 di direzionale), risultano tuttora, realizzati ultimati e resi agibili solo mc 7.471,45 (il Supermercato Eurospin), con una volumetria residua assentita ma non ancora realizzata di mc 27.528,55 (35.000 - 7.471,45);

La realizzazione dei 20 alloggi di edilizia convenzionata è attualmente in corso;

Tutte le restanti volumetrie residenziali del Programma risultano invece ormai ultimate rese agibili ed in gran parte già abitate;

Ultimate e ormai in esercizio risultano anche tutte le urbanizzazioni primarie e gli allacciamenti a rete.

#### **ILLUSTRAZIONE VARIANTE:**

Con espresso riferimento alla allegata “Planimetria della lottizzazione in Variante adeguata alle prescrizioni della Delibera di G.C. n° 391/2009\_”Elaborato 2”, la proposta di variante di cui trattasi prevede:

- a) il cambio di destinazione d’uso da commerciale/direzionale a residenziale di complessivi 21.487,25 mc e segnatamente:
- la trasformazione in edilizia residenziale libera dell’intera volumetria (6.132,36 mc) del lotto individuato con “S1” attualmente avente destinazione commerciale/direzionale. Attraverso il detto cambio si realizzerebbero ulteriori 20 alloggi con la precisazione però che la loro esecuzione resterebbe comunque subordinata alla preventiva rimozione del

vincolo idrogeologico di cui si è detto al precedente punto 7;

- la trasformazione in edilizia residenziale libera della ulteriore volumetria (12.149,16 mc) a destinazione direzionale e commerciale posta ai piani sovrastanti il piano terra del lotto “DC+RC” . Attraverso detto cambio si realizzerebbero ulteriori 44 alloggi di edilizia libera;
  - la trasformazione in edilizia residenziale convenzionata della destinazione d’uso degli ulteriori residui 3.205,73 mc di volumetria commerciale del Programma costituenti il lotto “EC” . Attraverso detto cambio si realizzerebbero ulteriori 10 alloggi di edilizia convenzionata;
- b) la modifica della destinazione urbanistica di alcune aree a standard del Programma. In proposito si ritiene utile sottolineare che solo una di queste modifiche è connessa e conseguente alla variante di destinazione d’uso richiesta dal soggetto attuatore e segnatamente quella relativa alla collocazione del lotto “EC” su un area attualmente destinata a “Servizi e Attrezzature”, mentre le altre modifiche di destinazione urbanistica, sono tutte connesse all’interesse esclusivo dell’Amministrazione Comunale, per le motivazioni dalla medesima esposte nelle premesse della ridetta delibera di G.C. n. 391 del 29/07/2009. Più in dettaglio risultano connesse all’interesse esclusivo dell’Amministrazione Comunale le seguenti varianti:
- la variazione di destinazione urbanistica dell’area posta lungo via Cavolecchia attualmente per istruzione ma che l’Amministrazione intende invece destinare a Uffici Comunali e a Parco Urbano Attrezzato con annesso Impianto Sportivo;
  - l’ampliamento e la regolarizzazione dell’area destinata ad accogliere le volumetrie di pertinenza dei proprietari delle residue aree facenti parte dell’ex compatto CB2, al fine di dirimere il contenzioso presentato al TAR Puglia da uno dei proprietari;
  - la destinazione ad istruzione delle residue aree limitrofe al lotto “EC” a attualmente destinate a “Servizi e Attrezzature al fine di renderla uguale alla destinazione urbanistica

della confinante area ad istruzione della c.d. lottizzazione "Algesiro".

La volumetria complessiva del Programma resta di 135.620 mc ma, per effetto del cambio di destinazione di cui al punto 1, la volumetria residenziale sale a 122.107 mc e la volumetria non residenziale scende a 13.513 mc questi ultima tutta a commerciale e con superficie lorda di piano pari a mq 3.100 circa (di cui mq 1380 già realizzati e costituiti dal supermercato "Eurospin" e mq 1.720 circa in corso di realizzazione e costituenti il piano terra del lotto "DC+RC").

Il numero complessivo degli alloggi diventa 366 con un incremento di n° 74 alloggi di cui n° 64 liberi e n° 10 di edilizia convenzionata.

Dei n°74 nuovi alloggi n° 4 alloggi saranno vincolati alle specifiche finalità di cui all'art. 18 della legge 203/91 con vincolo trascritto della durata di anni 12 e n°1 alloggio sarà vincolato alla locazione a canone sociale stabilito dal Comune per la durata di 12 anni.

Dei 64 alloggi di libera n° 20 ricadono nel lotto "51" mentre i restanti n° 44 ricadono nel blocco di fabbricati denominato lotto "DC+RC"

#### **VERIFICA STANDARD ART. 3) e 5) D.M. 1444/68**

Per effetto della variante proposta dal soggetto attuatore, la superficie complessiva delle aree a standard, si riduce di complessivi mq 1291 di cui mq 754 destinati al nuovo lotto di edilizia convenzionata denominato "EC", mq 163 all'ampliamento dell'area dei volumi ex CB2 e mq 374 a viabilità pubblica.

Più precisamente questa variazione di destinazione urbanistica interessa l'area a "Servizi e Attrezzature" estesa 1.376 mq (di cui 370 occupata da condotta) nonché la contigua area a "Distribuzione e Commercio" estesa 768mq. Le stesse vengono destinate per mq 754 al lotto "EC", per mq 163 ad ampliamento del lotto volumi ex CB2, per mq 374 a viabilità pubblica e i residui mq 483 a istruzione.

Conseguentemente le aree complessive del Programma destinate a standard scendono dai mq 51.550 del progetto approvato ai mq 50.259 del progetto di variante.

Nel dettaglio le aree a standard del progetto di variante risultano essere le seguenti:

Istruzione mq  $9.930 + 483 =$  mq 10.413, (si precisa che nella planimetria allegata per l'area di 9.930 mq è già indicata la nuova destinazione richiesta dal Comune);

Verde Pubblico e Sport = mq 26.690;

Servizi Attrezzature, Distribuzione e Commercio = (mq  $8.080 - (483 + 754 + 163) =$  mq 6.680; Parcheggio = 6.850 mq

Le dette superfici ancorché ridotte di 1.291 mq garantiscono oltre che la dotazione minima di cui agli articoli 3 e 5 del D.M. 1444/68 anche quella più gravosa prevista dallo strumento urbanistico vigente. Dette dotazioni minime risultano soddisfatte sia che le si valuti in rapporto alla nuova configurazione ed al nuovo carico insediabile del Programma sia che a quest'ultimo si aggiunga anche quello indotto dai volumi di competenza delle residue aree "CB2" aventi una volumetria complessivi di mc 9.852 circa di cui mc 2.463 residenziali e mc 7.389 a servizi, quest'ultimi con superficie lorda di piano pari a 2.240 mq circa;

Infatti il fabbisogno minimo di standard risulterebbe il seguente:

Volumetria residenziale totale (Programma + ex CB2) =  $(122.107mc + 2.463mc) =$  mc124.570; Abitanti (Programma + ex CB2) =  $(124.570mc/100mc =$  n°1.246 ab.;

Superficie Lorda di Piano Commerciale e Direzionale (Programma + ex CB2) =  $(Eurospin + P.T. lotto DC+RC + ex CB2) =$   $(mq1.380 + mq1.720 + mq2.240) =$  mq 5.340;

Standard da PRG  $24 \text{ mq/ab.} = \text{ab.}1.246 \times 24 \text{mq} =$  mq 29.904;

Recupero Standard progressi comparti CB8 e CB2 = mq 13.046;

Ulteriori Standard connessi agli insediamenti Commerciali e Direzionali =  $0,80 \times 5.340 \text{ mq} =$  mq 4.272 di cui almeno mq 2.136 a parcheggi.

Riepilogando il fabbisogno totale minimo di standard ammonterebbe a mq  $(29.904 + 13.046 + 4.272) =$  mq 47.222 e quindi comunque inferiore alla dotazione prevista dal progetto di variante pari a 50.259 mq.

#### **RAPPORTO TRA BENEFICI PUBBLICI E PRIVATI:**

Come riportato nella proposta in atti, modificata

ad esito della citata Conferenza di Servizi, vengono analizzati i benefici pubblici e privati. Nello specifico:

Il beneficio per l'Attuatore è rappresentato :

- dal maggior margine conseguibile dalla vendita di alloggi rispetto a quello conseguibile dalla vendita di uffici e negozi;
- dalla più rapida commerciabilità degli immobili;

I criteri utilizzati per il calcolo dei benefici privati e pubblici sono esposti di seguito e riepilogati nell'allegato Prospetto "1".

Nel Prospetto "1" è riportato il calcolo più preciso del beneficio privato nonché il calcolo del beneficio pubblico totale, quest'ultimo valutato considerando anche i benefici prima non quantificati.

1) Calcolo di maggior dettaglio del beneficio per il soggetto attuatore:

Secondo il progetto approvato la superficie vendibile degli uffici è pari a 4000 mq circa e quella dei negozi a 4.900mq circa.

Invece secondo il progetto di variante la superficie vendibile dei nuovi 74 alloggi è pari a complessivi 7.200mq circa e quella dei negozi a 1.720mq circa.

La superficie degli alloggi è riferibile per 972mq ai 10 alloggi di convenzionata di cui 5 con vincolo di locazione e per 6.228mq ai 64 alloggi vendibili a prezzo libero.

I prezzi di vendita utilizzati per calcolare i ricavi, sono stati desunti da una visura effettuata il 16/10/2009 sulla "banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio" che per il Comune di Manfredonia e per la zona in cui ricade l'intervento risultano i seguenti:

Abitazioni

Civili: min. 1.450€/mq max. 2.150€/mq;

Negozi: min. 1.800€/mq max. 2.550€/mq;

Uffici: min. 1.450€/mq max. 2.150€/mq;

Il prezzo di vendita dell'edilizia convenzionata è invece quello stabilito nella convenzione in essere tra il Comune e l'Attuatore per l'analogo intervento di edilizia convenzionata del Programma già in fase di esecuzione, prezzo che aggiornato ad oggi è di circa 1.200 €/mq.

Per tener conto della maggiore commerciabilità degli alloggi rispetto agli uffici e negozi, sono stati applicati i prezzi minimi per uffici e negozi e i prezzi massimi per gli alloggi.

Ciò detto, i ricavi potenziali risultano i seguenti:

Ricavi conseguibili secondo progetto attuale:

Ricavi da vendita Uffici = 4.000 mq x €/mq 1450  
= € 5.800.000,00;

Ricavi da vendita Negozi = 4.900 mq  
x €/mq 1800 =

€ 8.820.000,00;

Sommano € 14.620.000,00

Ricavi conseguibili con il progetto di Variante:

Ricavi Alloggi Libera = 6.228 mq  
x €/mq 2.150 = € 13.390.200,00;

Ricavi Alloggi Convenzionata = 972mq  
x €/mq 1.200 = € 1.166.400,00;

Ricavi da vendita Negozi = 1.720 mq  
x €/mq 1800 = € 3.096.000,00;

Sommano € 17.652.600,00

Quindi l'incremento di ricavo conseguibile è di (17.652.600,00-14.620.000,00) = € 3.032.600,00, Da cui però vanno detratti:

- l'onere di esecuzione dell'opera pubblica accollata al soggetto attuatore € 1.080.000,00;
- il maggior costo di costruzione delle opere previste dalla variante rispetto a quelle del progetto approvato. Infatti il costo a mq di costruzione di un alloggio è superiore di quello di un ufficio o di un negozio, di non meno di 70,00 €/mq. Il maggior costo di costruzione della variante è quindi pari a 7.200mq x 90,00€/mq=€ 648.000'00.

Per cui il beneficio totale netto per l'attuatore è valutabile in € 1.304.600,00 = (3.032.600,00-1.080.000,00-648.000,00).

2) Calcolo di maggior dettaglio del beneficio pubblico:

Il primo beneficio pubblico è il valore dell'opera pubblica € 1.080.000,00.

Il secondo è il valore dell'immissione sul mercato di ulteriori 10 alloggi di edilizia convenzionata. In termini economici questo beneficio, per ciascun alloggio, è rappresentato dall'economia



conseguibile da parte dell'acquirente sul prezzo di acquisto del medesimo alloggio, rispetto al prezzo che avrebbe pagato se fosse oggetto di libera vendita. Quindi risultando il prezzo della convenzionata di €/mq 1.200,00 e quello dell'edilizia libera di €/mq 2.150,00 l'economia è di 950,00€/mq. Per cui il beneficio per i 10 alloggi di convenzionata è pari a  $972\text{mq} \times \text{€/mq } 950,00 = \text{€ } 923.590,00$ .

Il terzo beneficio pubblico è rappresentato dal vincolo di locazione posto su 5 alloggi. Tale beneficio può valutarsi pari a € 20.658,28 per ciascun alloggio vincolato. Tale valore infatti è quello riconosciuto dal Ministero all'attuatore per ogni alloggio di edilizia agevolata del Programma sul quale il medesimo attuatore si è impegnato a porre il vincolo locativo per le finalità di cui all'art.18 della legge n° 203/1999. Come dire che il vincolo di locazione apposto volontariamente vale quanto il contributo dato dal Ministero per apporlo. Per cui il beneficio pubblico per il vincolo di locazione sui 5 alloggi è valutabile pari a:  $5 \times \text{€ } 20.658,28 = \text{€ } 103.291,00$ .

Il beneficio pubblico complessivo risulta quindi di  $(1.080.000,00 + 923.590,00 + 103.291,00) = \text{€ } 2.106.881,00$ .

### 3) proposta migliorativa :

Da quanto innanzi emerge che i benefici pubblici conseguibili dalla variante sono prevalenti rispetto a quelli conseguibili dall'Attuatore.

Pur tuttavia, quest'ultimo, accogliendo la richiesta regionale in tal senso avanzata nel corso della 2° seduta della Conferenza di Servizi, al fine di rafforzare ulteriormente il beneficio pubblico conseguibile con la variante di cui trattasi, propone che dei 74 nuovi alloggi realizzabili con la variante, quelli di edilizia convenzionata aumentino da 10 a 14 di cui 4 anziché 5 da vincolarsi alla locazione per 12 anni.

Più precisamente ai 10 alloggi costituenti l'intero lotto EC, vengono aggiunti n° 4 dei complessivi 20 alloggi costituenti il lotto S1..

Dei 10 alloggi del lotto EC, n°4 verrebbero vincolati alla locazione per 12 anni per le specifiche finalità di cui all'art.18 della legge 203/91 e quindi messi nella disponibilità del Prefetto per essere assegnati in locazione ai dipendenti dello Stato con priorità per quelli impiegati nella lotta alla criminalità organizzata. Nell'allegato Prospetto "2" viene

riportato il calcolo dei benefici pubblici e privati relativi alla proposta migliorativa qui avanzata e che risultano i seguenti:

Beneficio privato complessivo	€ 890.726,80;
Beneficio pubblico complessivo	€ 2.500.233,12;
Beneficio totale	€ 3.390.959,92

### 4) Conclusioni

Dai calcoli sopra riportati emerge che il complessivo beneficio pubblico conseguibile è ampiamente prevalente rispetto a quello del privato risultando il primo pari a circa il 74% del totale e il secondo pari a circa il 26%.

Ancora, va rilevato che con la presente variante si consegue, oltre all'interesse pubblico connaturato con le finalità dell'art. 18 della Legge n° 203/91 e con le ulteriori opere pubbliche da realizzarsi a cura ed onere dell'Attuato, anche il definitivo assetto dell'area e della volumetria prevista, la sua riorganizzazione nelle destinazioni previste e di conseguenza il definitivo dimensionamento ed individuazione degli standards del Programma.

In definitiva con la variante di cui trattasi la volumetria complessiva del Programma resta di 135.620 mc ma, per effetto del cambio di destinazione, la volumetria residenziale sale a 122.107 mc e la volumetria non residenziale scende a 13.513 mc quest'ultima tutta a destinazione commerciale e con superficie lorda di piano pari a mq 3.100 circa (di cui mq 1380 già realizzati e costituiti dal supermercato "Eurospin" e mq 1.720 circa in corso di realizzazione e costituenti il piano terra del lotto "DC+RC").

Il numero complessivo degli alloggi del Programma diventa 366 con un incremento di n° 74 alloggi di cui n° 60 liberi e n° 14 di edilizia convenzionata.

Dei n° 74 nuovi alloggi n° 4 alloggi saranno vincolati alle specifiche finalità di cui all'art. 18 della legge 203/91 con vincolo trascritto della durata di anni 12.

Dei 64 alloggi di libera n° 20 ricadono nel lotto "51" mentre i restanti n° 44 ricadono nel blocco di fabbricati denominato lotto "DC+RC".

Per effetto della variante proposta dall'attuatore, la superficie complessiva delle aree a standard, si riduce di complessivi mq 1291 di cui mq 754 destinati al nuovo lotto di edilizia convenzionata denominato "EC".

Conseguentemente le aree complessive del Programma destinate a standard scendono dai mq 51.550 del progetto approvato ai mq 50.259 del progetto di variante.

Dal punto di vista urbanistico quanto innanzi comporta una modifica alle previsioni del Piano Integrato originario consistenti nel cambio di destinazione d'uso di una parte dei volumi non residenziali che vengono, nei termini sopra esposti, trasformati in volumi residenziali; il tutto comunque nei limiti volumetrici complessivi autorizzati con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 15.12.1999.

La stessa variante, di carattere interno alle aree del P.I. originario, per quanto detto innanzi e risultante dagli elaborati in atti, risulta ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico in quanto rispettosa dei canoni ordinari in materia urbanistica e ciò con particolare riferimento alla dotazione di aree pubbliche e servizi, alla previsione di nuove residenze ed al complessivo disegno urbanistico adeguato alle esigenze connesse al nuovo carico insediativo, non rilevante nella economia generale del P.R.G.

Nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue:

- all'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio;
- la superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione e/o adeguamento della viabilità di accesso all'area così come previsto negli atti progettuali, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.

Gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art. 18 e gli obblighi di esecuzione dell'opera pubblica da porsi a carico dell'Attuatore, costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione, aggiuntiva ed

integrativa di quelle sottoscritte, tra il proponente ed il Comune di Manfredonia nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
- b) l'obbligo del proponente alla realizzazione del collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;
- c) la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti del programma medesimo rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;
- d) il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificatamente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.

Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C. di ratifica dell'Accordo di Programma.

In relazione a quanto innanzi prospettato si può quindi accogliere sotto il profilo amministrativo la richiesta di Accordo di Programma finalizzato alla variante di destinazione d'uso di complessivi 21.487,25mc di volume di edilizia non residenziale - non ancora realizzato nel programma integrato in oggetto - in edilizia residenziale da realizzare nel Comune di Manfredonia nell'ambito di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata per il quale in data 15.12.1999 è stato già sottoscritto il relativo Accordo di Programma tra la Regione Puglia e lo stesso Comune di Manfredonia.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si propone alla Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 18 della legge n. 203/91 e dell'art. 11 della legge n. 136/99, di autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione del prescritto Accordo di Programma finalizzato alla variante di destinazione d'uso di complessivi 21.487,25mc del volume di edilizia non residenziale - non ancora realizzato nel

programma integrato in oggetto - in edilizia residenziale da realizzare nel Comune di Manfredonia nell'ambito di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata per il quale in data 30.12.1999 è stato già sottoscritto il relativo Accordo di Programma tra la Regione Puglia e lo stesso Comune di Lecce.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento fa salvi eventuali ulteriori vincoli territoriali insistenti sulle aree in questione, ivi inclusi quelli del Piano di Bacino della Puglia -Stralcio Assetto Idrogeologico- approvato dal Comitato Istituzionale nel novembre 2005, per i quali, ove sussistenti, vanno richiesti i prescritti pareri e/o nulla osta ai sensi di legge.

Si dà atto, inoltre, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Si dà atto, infine, che le aree interessate dall'intervento aree non risultano ricomprese in Siti d'Importanza Comunitaria né in Zone di Protezione Speciale ex Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3.4.2000 e per le stesse non sono applicabili le disposizioni ex D.P.R. n. 357/97 e s.m. ed i..

L'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore normale "E" laddove non è dichiarabile, secondo la classificazione operata dal PUTT/Paesaggio con riferimento ai valori paesistici, un significativo valore paesaggistico del sito oggetto d'intervento. In relazione alla localizzazione in ambito "E" l'intervento non è soggetto a preventivo parere paesaggistico ai sensi del combinato degli artt. 2.01 punto 2 e 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T..

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALL'AMBITO DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.**

#### “COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P. del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni, con le condizioni e nei termini di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 203/91, per la variante di destinazione d'uso di complessivi 21.487,25mc del volume di edilizia non residenziale - non ancora realizzato nel programma integrato in oggetto - in edilizia residenziale da realizzare nel Comune di Manfredonia nell'ambito di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata per il quale in data 15.12.1999 è stato già sottoscritto il relativo Accordo di Programma tra la Regione Puglia e lo stesso Comune di Manfredonia;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

## ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra:

- la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, **On. Dott. Nicola VENDOLA**;
- il Comune di Manfredonia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **avv. Francesco Paolo CAMPO**

per l'attuazione della variante di destinazione del volume di edilizia non residenziale - non ancora realizzata nell'ambito del programma integrato, di cui all' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n° 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n° 203, stipulato ai sensi dell'art. 8 primo comma del decreto - legge 5 ottobre 1993 n° 398, - in edilizia residenziale.

### Premesso che

- a) Con delibera n. 1647 in data 07/12/1999 la Giunta Regionale autorizzava il Presidente pro-tempore della Regione Puglia a sottoscrivere, ai sensi dell'art.18 della legge n. 203/91 e ss.mm. ed ii., con il Comune di Manfredonia un Accordo di Programma per la realizzazione del predetto Programma Integrato n. 1122/208.
- b) In data 15.12.1999 veniva sottoscritto il suddetto Accordo di Programma, ratificato con delibera di Consiglio Comunale n° 127 del 21/12/1999 e reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 30.03.2000.
- c) Il 12 giugno 2002 Rep.2978, fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Manfredonia e la "CITTA' 2000", divenuta il soggetto attuatore del Programma, veniva stipulata la prescritta convenzione;
- d) Con istanza congiunta, acquisita al protocollo comunale il 30/06/2009 al n° 27.220, la "Città 2000 srl" e la "Mucafer" , ciascuna per quanto di competenza, chiedevano, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della legge 136 del 30/04/1999, varianti al "Programma" relative rispettivamente al cambio di destinazione d'uso da terziario a residenziale di alcuni volumi e al cambio di destinazione urbanistica di alcune aree del Programma originario;



- e) Il Comune di Manfredonia, ritenendo dette varianti accoglibili e (limitatamente a quelle aventi ad oggetto le modifiche di destinazione d'uso) di rilevanza urbanistica tale da richiedere la stipula di un nuovo Accordo di Programma con la Regione, con delibera di Giunta Comunale n.391 del 29/07/2009, autorizzava il Sindaco a convocare, ai sensi del 3° comma dell'art.27 della Legge n°142/90 e ss.mm. e ii, , apposita conferenza di servizi tesa ad accertare la possibilità di addivenirne all'approvazione, con le prescrizioni formulate con la ridetta delibera, attraverso apposito Accordo di Programma.
- f) Con nota prot. n°0008718-52.03.01 del 08/10/2008, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direzione generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane ed Abitative ha espresso il proprio nulla-osta all'accoglimento delle modifiche proposte dal suddetto operatore e ciò:
- sul richiamo dell'art. 12, co. 1, L. 30.4,1999 n, 136, che dispone l'ammissibilità delle varianti ai programmi di cui all' art. 18 della L. 203/91, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta l'apposita Convenzione,purché vengano confermati l'entità del finanziamento pubblico ed il numero complessivo degli alloggi cui il finanziamento è relazionato;
  - alla condizione, come previsto dalla citata disposizione, dell'approvazione definitiva, delle modifiche da parte del Consiglio Comunale, ritenendo in ogni caso che la nuova configurazione progettuale non alteri in aumento la volumetria complessiva;
  - sul rilievo dell'incidenza delle modifiche richieste sulla sola edilizia non residenziale, senza interessare gli edifici destinati all'edilizia sovvenzionata ed agevolata.

## **CONSIDERATO**

- a) che, al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi in oggetto, il quinto comma dell'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, dispone l'applicazione dell'art. 8 nono comma del decreto - legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito dalla

legge 15 febbraio 1980 n. 25;

- b) che il nono comma dell'art.8 del decreto legge richiamato nella precedente lett. a) dispone che, nei casi in cui i programmi di intervento non ricadono nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 ovvero risultino difformi rispetto alle vigenti destinazioni urbanistiche, la delibera comunale di adozione degli stessi programmi equivale in applicazione degli effetti dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art.34 del D.lvo n. 267/2000, l'accordo di programma, se adottato con decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio comunale, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

#### **PRESO ATTO**

- a) che le aree interessate dall'intervento di cui trattasi, sono le stesse di cui al precedente Accordo di Programma sottoscritto in data 15-12.1999 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.140 del 30.03.2000;
- b) che per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento gli atti ed elaborati grafici a cui riferirsi sono quelli elencati nella delibera di G.R. n. del ;

#### **VISTI**

- l'art. 18 del D.L. 152/92, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 203/91;
- l'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia in data 15.12.1999 ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 30.03.2000;
- l'istanza presentata il 30/06/2009 dalla compagine affidataria;
- la richiesta del Sindaco del Comune di Manfredonia prot. n. 37662 del 21/09/2009;

- le risultanze della Conferenza di Servizi preliminare ed istruttoria tenutasi presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica nelle date 13/10/2009, 29/10/2009 e 17/11/2009;
- la deliberazione di G.R. n. ... del ... con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo di programma;

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
2. In attuazione dell'art.8 primo comma del decreto - legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, con le modalità di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, con gli effetti dei provvedimenti i cui all'art 8 nono comma del decreto - legge 15 dicembre 1979 n. 629 convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25 e ai sensi dell'art. 11 della legge 30.4.99 n.136, le parti firmatarie del presente accordo assumono le seguenti determinazioni rivolte ad assicurare la realizzazione della proposta di intervento identificata in premessa.
3. E' preso atto della variante al Programma di intervento di cui al n, di identificazione .... nei limiti e nei termini riportati nella deliberazione della Giunta Regionale n. del....;
4. All'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, per quanto attiene alla volumetria residenziale e, in ordine alle volumetrie non residenziali, secondo le disposizioni di cui all'art.5 -punto 1 e 2 - dello stesso D.M. n.1444/68. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio,
5. Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione di adeguata viabilità di accesso all'area, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.
6. Gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art. 18 costituiranno oggetto di

apposita e specifica Convenzione, aggiuntiva ed integrativa di quelle sottoscritte dall'Attuatore con il Comune di Manfredonia -giusta atto Notaio Valentino Caiola in data 24 aprile 2001, successivi atti integrativi/modificativi per Notaio Antonio Stango del 9 marzo 2006, atto ricevuto dal Segretario del Comune di Manfredonia Rep. 7243, successivamente confermato ed integrato in data 17 febbraio 2009 con l'atto per notaio Filippo Rizzo Corallo repertorio 36.838-nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:

- quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
  - l'obbligo del proponente alla realizzazione dei collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;
  - la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti del programma medesimo rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;
  - il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificatamente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.
7. Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C di ratifica del presente Accordo di Programma;
  8. Ai sensi e per gli effetti dell'art.8 nono comma della legge 15 febbraio 1980 n. 25 e dell'art.27 quarto comma della legge 8 giugno 1990 n. 142, le determinazioni assunte nei precedenti punti costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti ed adottati, nonché al Programma pluriennale di attuazione se e in quanto vigente.
  9. Al fine di rendere definitivi (esecutivi) gli effetti di cui ai precedenti punti, il presente accordo di programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Manfredonia entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione.
  10. Con successivo decreto del Presidente della Regione il medesimo accordo verrà adottato ai fini ed agli effetti di cui all'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici generale (P.R.G.) ed attuativo vigenti.



11. In ragione dell'urgenza e dell'indifferibilità delle opere previste dal Programma di intervento approvato il Comune di Manfredonia rilascia entro 60 gg. dalla data presentazione della domanda e dei relativi elaborati progettuali esecutivi, il permesso di costruire al soggetto attuatore.
12. Al fine di acquisire in modo contestuale, ove necessario ed entro il suddetto termine di 60 gg, da altre Amministrazioni - pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni - resi obbligatori dalle norme dello Stato e regionali vigenti, il Comune convoca e presiede una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
13. Nel caso in cui il presente Accordo di Programma non abbia attuazione, le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti §§ si intendono caducate di diritto e conseguentemente poste nel nulla e l'area interessata come innanzi individuata riacquista l'originario regime urbanistico.
14. Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale.
15. il Comune di Manfredonia provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
16. Ai sensi del comma 6 dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 5 della L.R. Puglia 20.2.1995, n. 4, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Manfredonia.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco di Manfredonia;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio (che, nell'ipotesi, di parità avrà voto doppio).

BARI, lì

**IL SINDACO DEL COMUNE DI  
MANFREDONIA  
(Avv. Paolo CAMPO)**

**IL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE PUGLIA  
(On. Nicola VENDOLA)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 53

**Legge n. 203/91 - art. 18 e D.lvo 267/00 - Variante all'Accordo di Programma sottoscritto in data 30/12/1999 per realizzazione nel Comune di Lecce del programma Integrato - Prot. n. 291/175. Soggetto proponente: 2Consorzio Sviluppo e Costruzioni s.r.l." di Bari.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“” Con delibera n. 2041 in data 29/12/1999 la Giunta Regionale autorizzava il Presidente pro-tempore della Regione Puglia a sottoscrivere, ai sensi dell'art.18 della legge n. 203/91 e ss.mm. ed ii., con il Comune di Lecce un Accordo di Programma per la realizzazione del predetto Piano Integrato n. 291/175.

In data 30.12.1999 veniva sottoscritto il suddetto Accordo di Programma reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 18.02.2000.

In data 10.10.2000 è stata sottoscritta la convenzione rep. n. 2758 tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, il Consorzio Sviluppo e Costruzioni ed il Comune di Lecce per l'attuazione del Programma integrato prot. n. 291/175 in Lecce alla via De Mura e successivamente la Convenzione urbanistica integrativa tra il soggetto affidatario Consorzio Sviluppo e Costruzioni, il soggetto obbligato Consorzio Lecce 291 ed il Comune di Lecce 9.11.2001, registrata a Casarano il 13.11.2001, al n. 2222, serie 3.

In data 11.7.2005, prot. n. 92, il Consorzio Sviluppo e Costruzioni, con sede in Bari, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., ha chiesto la variante di destinazione del volume di edilizia non residenziale - non ancora realizzato nel programma integrato in oggetto - in edilizia residenziale convenzionata.

Per tale variante è stata avviata la procedura di approvazione mediante Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00,

sottoscritto in data 05/04/07 tra il Presidente della Regione Puglia ed il Sindaco del Comune di Lecce;

Detto Accordo di Programma è decaduto per mancata ratifica del Consiglio Comunale nei termini di legge.

Con nota in data 17/03/09, acquisita al prot. gen. in data pari al n. 35411, il Consorzio Sviluppo e Costruzioni, nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante avv. Giovanni Degennaro, ha presentato nuova proposta di variante chiedendo l'avvio del procedimento di approvazione mediante Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00.

Con nota n. 63643 in data 18.05.2009 il Sindaco di Lecce ha convocato per il giorno 28.05.2009 una Conferenza di Servizi (preliminare ed istruttoria) al fine di verificare l'ammissibilità ed assentibilità della Variante all'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. della Puglia n. 59 del 18.02.2000.

Con la predetta nota sindacale si precisa, altresì, quanto di seguito si riporta:

- alla data odierna tutte le opere di urbanizzazione, sia dell'area residenziale che di quella direzionale / commerciale, risultano realizzate per l'80%;
- è stata prevista una struttura polifunzionale di uso pubblico, della superficie lorda di piano di mq. 1045;
- il programma costruttivo in oggetto è stato realizzato totalmente per quanto riguarda gli edifici destinati ad edilizia residenziale nei tipi: sovvenzionata, agevolata e libera per una volumetria complessiva di mc. 107.990 , secondo le previsioni della convenzione 09/11/01 ;
- l'insediamento, nella parte commerciale - direzionale, previsto con una volumetria complessiva di mc. 108.886 risulta attuato per mc. 65.220 con un saldo di volumetria da ridestinare pari a mc. 43.666;
- tale volumetria da ridestinare viene ripartita in volumetria residenziale (mc. 36.196), volumetria direzionale (mc. 5.660) e volumetria commerciale (mc. 1.820).
- tale proposta di modifica è destinata ad incidere sul definitivo assetto dell'area e della volumetria prevista, sulla sua riorganizzazione nelle destinazioni previste e quindi anche sul dimensionamento ed individuazione degli standards; la stessa comporta la necessità del perfezionamento

di apposita variante all'Accordo di Programma a suo tempo approvato, sottoscritto e reso esecutivo con DPGR della Puglia n. 59 del 18.02.2000.

In ordine alla richiesta variante il competente Servizio Urbanistica Regionale con nota n. 5780/2° del 28.05.2009 comunicava quanto di seguito si riporta:

“... dal contenuto della suddetta nota sindacale si rileva che trattasi identica fattispecie, peraltro interessante le medesime aree già oggetto di un precedente Accordo di Programma sottoscritto in data 05/04/2007, autorizzato con delibera G.R. n. 402 del 03.04.2007, successivamente non ratificato dal Consiglio Comunale di Lecce.

Conseguentemente, si ritiene che la Conferenza di Servizi, possa comunque operare l'esame della variante in oggetto, appurando preventivamente che negli progettuali siano presenti gli elaborati di seguito riportati:

- elaborato grafico e tabellare da cui rilevare il puntuale soddisfacimento degli standards pubblici ex artt. 3 e 5 del D.M. n. 1444/68 con riferimento all'intero programma (distinguendo tra nuova proposta ed originaria previsione) e con la precisazione che per la parte commerciale bisogna tener conto anche dei parametri per parcheggi fissati dai regolamenti attuativi della l.r. n. 11/2003 e ss.mm. ed ii.;
- elaborato grafico da cui rilevare esattamente ed in maniera univoca la variante proposta (se riferita ai volumi e/o anche alle aree complessivamente interessate) in rapporto all'originaria previsione.

Inoltre, da parte del Comune di Lecce, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione

- copia delle note sindacali, ministeriali e del soggetto proponente indicate nella nota sindacale n. 62643/09 di convocazione della Conferenza di Servizi;
- valutazioni tecnico - urbanistiche in ordine alla Variante di cui trattasi con specifico riferimento all'ammissibilità del carico insediativo prospettato, agli standards pubblici e alla compatibilità con la programmazione commerciale comunale;
- specificazioni in ordine ai provvedimenti autorizzativi (concessioni e/o permessi di costruire) ad oggi rilasciati, atteso che in particolare per gli immobili a destinazione commerciale si è rilevato

un diverso dimensionamento ed ubicazione planovolumetrica dei manufatti edilizi originariamente previsti.

Con nota sindacale n. 81812 del 03.07.2009 è stata convocata una nuova riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 08.07.2009, presso la sede dell'Assessorato Reg.le all'Assetto del Territorio, le cui risultanze testualmente di seguito si riportano:

“... omissis

- in data 28/05/09 si è svolta la Conferenza di che trattasi che si è conclusa con la determinazione di ulteriore aggiornamento della seduta al fine di consentire al Settore Urbanistica del Comune ed al soggetto proponente, l'integrazione degli atti sulla scorta delle richieste avanzate dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica e contenute nella nota prot. 5780/2 del 28/05/09;
- con nota prot. 79141 del 25/06/09 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce ha richiesto al soggetto proponente l'integrazione degli atti al fine di riscontrare le richieste avanzate dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica e contenute nella nota prot. 5780/2 del 28/05/09 acquisita in seno alla Conferenza svoltasi in data 28/05/09;
- con istanza in data 30/06/09, acquisita al prot. gen. del Comune di Lecce in data 01/07/09 col n. 80576 il progettista dell'intervento - arch. Paolo Sticchi - ha riscontrato le richieste avanzate dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce con la nota prot. 79141 del 25/06/09;
- su tali presupposti e richiami, con nota sindacale prot. gen. 81812 del 03/07/09 è stata formalmente indetta la data odierna la seduta della Conferenza in aggiornamento e prosecuzione della precedente seduta del 28/05/09.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

in data 08 luglio 2009, alle ore 11,00 presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica, sono convenuti alla presente Conferenza, presieduta dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Lecce, Roberto Marti, su delega del Sindaco di Lecce Paolo Perrone prot. 82627 del 06/07/09 acquisita in atti, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti

e gli Organi interessati ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 i cui nominativi (previa verifica delle deleghe) sono indicati di seguito ed

accanto ad ogni Amministrazione, Ente ed Organo convenuto.

Per:

<b>ENTE CONVOCATO</b>	<b>PR.</b>	<b>ASS.</b>	<b>RAPPRESENTANTE</b>
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative		X	
Regione Puglia – Presidente Giunta Regionale	X		prof.ssa Angela Barbanente Assessore Regionale all' Urbanistica
Regione Puglia Dirigente Ass.to Urbanistica	X		ing. Nicola Giordano
Provincia di Lecce - Presidente Giunta Provinciale		X	
Provincia di Lecce - Dirigente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale Settore Territorio e Ambiente		X	
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di LE, BR e TA		X	
Azienda Sanitaria Locale Lecce Dipartimento di Prevenzione		X	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco		X	
Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce	X		arch. Luigi Maniglio

Risultano altresì presenti:

- geom. Nicola Loschiavo, funzionario dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- arch. Paolo Sticchi, progettista dell'intervento, anche in rappresentanza del soggetto proponente, Consorzio Sviluppo e Costruzioni, giusta delega a firma dell'avv. Giovanni Degennaro acquisita agli atti della Conferenza.

Funge da segretario verbalizzante il geom. Riccardo Loiacono, funzionario del Settore Urbanistica Comunale.

Sulla base di quanto sopra, il Presidente dichiara aperti i lavori della Conferenza dei Servizi.

Il Dirigente del Comune di Lecce, arch. L. Maniglio, consegna la relazione datata 07/07/09 che riscontra le richieste avanzate dalla Regione Puglia con la nota prot. 5780/02 del 28/05/09.

Dopodiché, nel merito della proposta avanzata, la Conferenza ritiene che la stessa debba essere integrata in termini scritto grafici, al fine di consentire:

- 1) una migliore connessione della proposta di variante con la viabilità esistente e di PRG;
- 2) la rimodulazione della localizzazione degli standards urbanistici, con particolare riferimento al verde pubblico finalizzata a rendere questi ultimi meglio fruibili da parte dei residenti, quindi in particolare evitando un'eccessiva frammentazione delle superfici nonché la destinazione a standards di aree più propriamente destinate ad altri usi (viabilità);
- 3) il puntuale raffronto tra la proposta di variante e lo stato convenzionato nel 2001.

Sulla base dei rilievi mossi dalla Conferenza, si conviene di aggiornare i lavori alla data del



22/07/09 alle ore 12,30, stessa sede.

Infine tutti i partecipanti alla presente Conferenza firmano per approvazione il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

La Conferenza si chiude alle ore 12,00 del giorno 08 luglio 2009.”

Dalla relazione datata 07.07.2009 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce depositata agli atti della predetta Conferenza di Servizi in sintesi si rileva testualmente quanto di seguito si riporta:

“con nota prot. 79141 del 25/06/09 questo Settore ha richiesto al soggetto proponente l'integrazione degli atti al fine di riscontrare le richieste avanzate dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica e contenute nella nota prot. 5780/2 del 28/05/09 acquisita in seno alla Conferenza svoltasi in data 28/05/09;

con istanza in data 30/06/09, acquisita al prot. gen. del Comune di Lecce in data 01/07/09 col n. 80576 il progettista dell'intervento - arch. Paolo Sticchi - ha riscontrato le richieste avanzate da questo Settore Urbanistica.

Tanto premesso, si evidenzia quanto appresso.

Il programma costruttivo in oggetto, articolatosi in più anni, ha complessivamente rispettato le previsioni di progetto nel suo assetto viario, nella localizzazione degli standards, nella configurazione dei lotti residenziali e nelle tipologie insediate.

Secondo le previsioni di progetto l'area è stata funzionalmente suddivisa in due agglomerati: il residenziale ed il commerciale - direzionale. A cerniera delle due aree sono stati previsti ampi spazi a verde ed una struttura polifunzionale di uso pubblico realizzata a scomputo degli oneri per urbanizzazione secondaria della superficie lorda di piano pari a mq. 1.045.

Le opere di urbanizzazione, sia dell'area residenziale che di quella direzionale - commerciale, risultano realizzate per l'80%.

Nel caso, secondo quanto risultante dalla relazione tecnica allegata all'istanza di variante, sono stati già completati e resi agibili tutti gli edifici destinati ad edilizia residenziale nei tipi: sovvenzionata, agevolata e libera per una volumetria complessiva pari a mc. 107.990, secondo le previsioni

della convenzione sottoscritta in data 09/11/01.

L'insediamento, nella parte commerciale - direzionale, previsto con una volumetria complessiva di mc. 108.886 risulta attuato per mc. 65.220 in più corpi di fabbrica a destinazione commerciale.

Su tali presupposti il soggetto proponente ha chiesto la variante di destinazione di una parte del residuo volume di edilizia non residenziale (mc. 43.666) da ridestinare secondo la seguente ripartizione: volumetria residenziale (mc. 36.196);

volumetria direzionale (mc. 5.660);

volumetria commerciale (mc. 1.820).

Poiché tale proposta di modifica è destinata ad incidere sul definitivo assetto dell'area e della volumetria prevista, sulla sua riorganizzazione nelle destinazioni previste e quindi anche sul dimensionamento ed individuazione degli standards, la stessa comporta la necessità del perfezionamento di apposita Variante all'Accordo di Programma a suo tempo approvato, sottoscritto e reso esecutivo con DPGR della Puglia n. 59 del 18.02.2000.

Dall'esame della documentazione trasmessa risulta che nell'Accordo di Programma a suo tempo approvato e reso esecutivo con DPGR n. 59 del 18.02.2000 la superficie totale dell'intervento ammonta a 146.807 mq. Le caratteristiche dimensionali dell'intervento ed il carico insediativo originario sono riportati nella tavola 1 presentata a corredo della proposta di variante.

La medesima tavola contiene altresì il raffronto quantitativo dei parametri progettuali originari con quelli di variante, riguardanti, in particolare:

- il volume residenziale, destinato a variare in aumento da 108.000 mc. a 144.186 mc.;
- il volume non residenziale, destinato a variare in diminuzione da 108.886 mc. a 72.700 mc.;
- il numero degli abitanti insediabili, destinato a variare in aumento da 1.080 a 1.442;
- la superficie complessiva dell'urbanizzazione primaria, destinata a variare in aumento da 11.483 mq. a 13.347 mq.;
- la superficie complessiva degli standards residenziali, destinata a variare in aumento da 32.445 mq. a 32.747 mq.;
- la superficie complessiva degli standards non residenziali, destinata a variare in aumento da 13.812 mq. a 14.028 mq.;

- la superficie complessiva delle aree residenziali fondiarie, destinata a variare in aumento da 31.503 mq. a 38.940 mq.;
- la superficie complessiva delle aree non residenziali fondiarie, destinata a variare in diminuzione da 55.293 mq. a 37.930 ;
- la superficie complessiva delle aree miste residenziali / commerciali fondiarie è pari a mq. 1.760.

Per effetto della proposta di variante, gli abitanti insediabili passano, come detto, da 1.080 a 1.442, cui corrisponde la riorganizzazione interna delle destinazioni originarie e l'adeguamento degli standards. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che già aveva espresso il proprio nulla-osta preliminare all'accoglimento delle modifiche proposte con il progetto del 2006 (sul rilievo che le stesse riguardavano la sola edilizia non residenziale non edificata senza interessare gli edifici destinati all'edilizia sovvenzionata e agevolata) dovrà nuovamente esprimersi sulla proposta di variante presentata in data 17/03/09 (in tal senso tale nulla osta è stato già richiesto da questo Settore Urbanistica con nota prot. 57469 del 06/05/09). Ciò perché, ai sensi dell'art. 12, co. 1, L. 30.4.1999 n. 136, le varianti ai programmi ex art. 18 L. 203/91 sono ammesse purché vengano confermati l'entità del finanziamento pubblico ed il numero complessivo degli alloggi a cui il finanziamento è relazionato.

Per la proposizione di tale proposta di variante, il soggetto attuatore ha richiamato la sopravvenienza del Piano commerciale approvato dall'Amministrazione Comunale di Lecce in attuazione degli artt. 12-15 della L.R. Puglia n. 11/2003, che ha innovato le previsioni di sviluppo della rete commerciale e distributiva locale secondo le quantità richiamate nella medesima relazione, determinando un'esigenza di equilibrio interno delle destinazioni originariamente contemplate dal Piano Integrato in questione, nonché il disposto della Legge n. 203/91 sulla ripartizione delle volumetrie che ha consentito il presente programma integrato.

Siffatta sopravvenienza amministrativa ha comportato uno scarto positivo di volumetria commerciale, per un verso, inutilizzabile a fronte di urbanizzazioni e standards già realizzati e/o ceduti e, per altro verso, suscettibile di ridestinazione nell'eco-

nomia complessiva del piano approvato e convenzionato.

Il saldo positivo di volumetria da ridestinare ammonta a 43.666 mc. (mc. 108.886 previsti con destinazione commerciale/direzionale nella convenzione 09/11/01 - mc. 65.220 già realizzati), da ridestinare secondo la seguente ripartizione :

- volumetria residenziale (mc. 36.196);
- volumetria direzionale (mc. 5.660);
- volumetria commerciale (mc. 1.820).

Per l'effetto, il volume residenziale complessivo varia in aumento da mc. 108.000 a mc. 144.186, cui corrisponde una riduzione della volumetria complessiva non residenziale da 108.000 a 72.700.

Sotto il profilo propriamente urbanistico la medesima variante è accompagnata dalla verifica e rideterminazione degli standards ex D.M. 1444/68 in rapporto alle modifiche di destinazione nell'ambito (e rispetto) dell'originaria volumetria complessiva nonché al numero di abitanti insediabili.

In particolare, all'incremento della volumetria residenziale corrisponde un incremento degli standards residenziali (da 32.445 mq. a 32.747 mq.), mentre all'incremento della volumetria non residenziale corrisponde un aumento degli standards non residenziali (da 13.812 mq. a 14.028 mq.).

Con riferimento ai rapporti propri dei Programmi Integrati ex L. n. 203/91, nel caso il volume residenziale (mc. 144.186) è contenuto nel 60% della volumetria totale (mc. 216.886), mentre il volume non residenziale ammonta a 72.700 mc., con ciò stesso restando soddisfatto il requisito della compresenza di destinazioni d'uso in cui la quota di edilizia non residenziale sia compresa tra il 30% ed il 60% calcolata sul totale delle volumetrie previste ad uso residenziale.

Si rileva infine che il progetto contiene quanto richiesto dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica con la nota prot. 5780/2 del 28/05/09.

Nello specifico nella tavola 3 di progetto è dimostrato il soddisfacimento degli standards pubblici ex artt. 3 e 5 del D.M. n. 1414/68 con riferimento all'intero programma (con distinzione tra nuova proposta ed originaria previsione), nonché il soddisfacimento dello standard di parcheggi per la parte commerciale secondo i parametri fissati dalla L.R. n. 11/03.

Nella tavola 1 è individuata l'area di variante sulla originaria previsione già convenzionata

nonché gli estremi dei provvedimenti autorizzativi già rilasciati.

In data 30/06/09 è stata altresì prodotta tavola 3 relativa al progetto già oggetto della convenzione in data 09/11/01 dalla quale si evince che gli interventi previsti nella variante ricadono all'interno della sagoma di massimo inviluppo prevista per detto lotto.

Per tutto quanto sopra ricorrono nel caso i presupposti per l'attivazione della procedura tecnico-amministrativa volta all'acquisizione degli assenti definitivi da parte delle Autorità competenti alla stregua della speciale disciplina di settore."

Nella seduta del 22.07.2009 la Conferenza di Servizi si è così determinata:

“in data 22 luglio 2009 , alle ore 13.40 presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica, sono convenuti alla presente Conferenza, presieduta dall'Assessore all' Urbanistica del Comune di Lecce, Roberto Marti , su delega del Sindaco di Lecce Paolo Perrone prot. 88487 del 21/07/09 acquisita in atti, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti e gli Organi interessati ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 i cui nominativi (previa verifica delle deleghe) sono indicati di seguito ed accanto ad ogni Amministrazione, Ente ed Organo convenuto.

Per:

<b>ENTE CONVOCATO</b>	<b>PR.</b>	<b>ASS.</b>	<b>RAPPRESENTANTE</b>
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative		X	
Regione Puglia – Presidente Giunta Regionale		X	
Regione Puglia Dirigente Ass.to Urbanistica	X		ing. Nicola Giordano
Provincia di Lecce - Presidente Giunta Provinciale		X	
Provincia di Lecce - Dirigente Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale Settore Territorio e Ambiente		X	prof.ssa Angela Barbanente ass.re Regionale assl'Urbanistica
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di LE, BR e TA		X	
Azienda Sanitaria Locale Lecce Dipartimento di Prevenzione		X	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco		X	
Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce	X		arch. Luigi Maniglio

Risultano altresì presenti:

- geom. Nicola Loschiavo, funzionario dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- . Paolo Sticchi, progettista dell'intervento, l'avv. Gianluca De Gennaro e l'ing. Antonio D'Armento tutti in rappresentanza del soggetto proponente, Consorzio Sviluppo e Costruzioni, giusta delega a firma dell'avv. Giovanni Degennaro acquisita agli atti della Conferenza.

Funge da segretario verbalizzante il geom. Riccardo Loiacono, funzionario del Settore Urbanistica Comunale. Sulla base di tanto sopra, il Presidente dichiara aperti i lavori della Conferenza dei Servizi.

Viene acquisita agli atti della Conferenza nota datata 21/07/09 prot. 14540 del Comando Prov. le dei Vigili del Fuoco di Lecce con la quale si conferma il parere già espresso prot. 10300 datato 25/05/09. Preliminarmente la Conferenza prende che in riscontro alle richieste avanzate dalla stessa in data 08/07/09, il soggetto proponente ha presentato documentazione integrativa con istanza in data 17/07/09, acquisita al prot. gen. del Comune di Lecce in data 20/07/09 col n. 88214 a firma del progettista dell'intervento arch. Paolo Sticchi e con istanza in data 17/07/09, acquisita al prot. della Regione Puglia in data 22/07/09 col n. 8261 a firma del Presidente del Consorzio Sviluppo e Costruzioni avv. Giovanni Degennaro. La Conferenza esamina la proposta progettuale come sin d'ora integrata dal soggetto proponente. Dopo ampia discussione, il Dirigente dell'UTC Comunale si riserva di produrre all'Assessorato Regionale all'Urbanistica una dettagliata relazione esplicativa dell'iter procedurale seguito sin d'ora dall'Accordo di Programma di che trattasi, nonché contenente le valutazioni sulla proposta in esame così come in ultimo integrata anche con riferimento alle richieste avanzate dalla Conferenza nella precedente seduta dell'08/07/09.

Il Dirigente del Settore Regionale Urbanistica prende atto della riserva espressa dal Comune di Lecce riservandosi, all'esito dell'inoltro della relazione del Comune, la definizione dell'istruttoria di competenza. Il Presidente, sulla base di quanto sopra, dichiara conclusa la presente Conferenza."

Successivamente con nota n. 95697 del 05.09.2009 il Dirigente dell'U.T.C. - Settore Urbanistica - del Comune di Lecce facendo seguito alle

risultanze della Conferenza di Servizi del 22.07.2009 ha trasmesso al Servizio Urbanistico Regionale dettagliata relazione esplicativa dell'iter procedurale inerente l'Accordo di Programma.

Dalla predetta relazione si rileva testualmente quanto di seguito si riporta:

"Si premette che nell'ambito della Conferenza appositamente riunitasi in data 22/07/09 per la valutazione della proposta di variante all'Accordo di Programma di cui in oggetto, quest'ufficio si è riservato di produrre all'Assessorato Regionale all'Urbanistica una dettagliata relazione esplicativa dell'iter procedurale seguito sin d'ora dall'Accordo di Programma di che trattasi, nonché contenente le valutazioni sulla proposta in esame così come in ultimo integrata anche con riferimento alle richieste avanzate dalla Conferenza nella precedente seduta dell'08/07/09.

Di tanto ha preso atto la Regione la quale a sua volta si è riservata, all'esito, la definizione dell'istruttoria di competenza.

#### **ITER PROCEDURALE ACCORDO DI PROGRAMMA**

Per quanto riguarda l'iter procedurale seguito sin d'ora dall'Accordo di Programma di che trattasi, si evidenzia quanto appresso.

- L'art. 18 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito in L. 12/07/1991 n. 203, recante "provvedimenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ai sensi del 2° comma dello stesso art. 18, e stabilisce che gli interventi possono essere realizzati da Comuni, IACP, imprese di costruzione e cooperative, in forma singola, consortile o associata;
- Il Ministero dei LL.PP. Segretariato Generale del CER con nota prot. 801/99 del 24/06/1999 ha comunicato al Presidente della Giunta Regionale che alcuni Programmi Integrati localizzati nella Regione Puglia, tra i quali il Programma Integrato prot. 175/291, possono essere rilocalizzati ai sensi dell'art. 11 L. 30/04/1999 n. 136;



- L'art. 11 comma 1 della L. 30/04/1999 n. 136 dispone che il Presidente della Giunta Regionale ha altresì facoltà di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco del Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del Programma Integrato in ambito regionale;
- Con prot. gen. n. 50845 del 03/11/1999 la società DINVEST S.p.A. ha chiesto a questo Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L. 30/04/1999 n. 136 la rilocalizzazione del programma integrato n. 291/175 nel territorio comunale di Lecce e l'attivazione per quanto di competenza delle procedure per la sottoscrizione dell'eventuale Accordo di Programma;
- Il Programma costruttivo è rivolto alla realizzazione di complessivi n. 300 alloggi di edilizia residenziale (di cui n. 80 di edilizia sovvenzionata n. 40 di edilizia agevolata e n. 180 di edilizia convenzionata) e di mc. 108.886 di edilizia non residenziale;
- Con delibera n. 163 del 26/11/1999 il Consiglio Comunale ha adottato il Programma Integrato d'intervento prot. n. 175/291 presentato dalla soc. DINVEST spa;
- Con delibera n. 2041 in data 29/12/1999 la Giunta Regionale autorizzava il Presidente pro-tempore della Regione Puglia ha sottoscrivere, ai sensi dell'art.18 della legge n. 203/91 e ss.mm.ii., con il Comune di Lecce un Accordo di Programma per la realizzazione del predetto Piano Integrato prot. n. 291/175;
- In data 30/12/1999 veniva sottoscritto il suddetto Accordo di Programma;
- Con delibera n. 187 del 30/12/1999 il Consiglio Comunale ha ratificato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30/12/1999 ed approvato lo schema di convenzione tra il soggetto proponente ed il Comune di Lecce;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 18.02.2000 l'Accordo di Programma di che trattasi è stato reso esecutivo;
- In data 06/04/2000 veniva sottoscritta la relativa Convenzione registrata a Lecce in data 07/04/2000 al n. 2552 serie 3;
- Con Decreto n. 904/00 del 02/08/2000 il Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale ha autorizzato la sostituzione dello IACP di Bari, originario soggetto attuatore convenzionato con la DINVEST spa, con il CONSORZIO SVILUPPO E COSTRUZIONI e l'ampliamento della compagine affidataria al CONSORZIO LECCE 291 in qualità di soggetto obbligato;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 471 del 14/09/2000 il Comune di Lecce ha deliberato:
  - 1) di prendere atto della Convenzione del Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale relativa all'attuazione del Programma Integrato prot. n. 175/291;
  - 2) di prendere atto che il Comune di Lecce è costituito nella convenzione ai soli fini di garantire l'attuazione coordinata del programma nonché il suo funzionale completamento a precisazione degli obblighi assunti in sede di convenzione urbanistica del 06/04/2000;
  - 3) di delegare per la stipula di detta convenzione il Dirigente del Settore Urbanistica;
  - 4) di prendere atto del Decreto n. 904/00 del 02/08/2000 del Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale inerente la sostituzione dell'originario soggetto attuatore con il nuovo soggetto CONSORZIO SVILUPPO E COSTRUZIONI;
- In data 10/10/2000 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, il Consorzio Sviluppo e Costruzioni ed il Comune di Lecce
- In data 13/04/2001 il soggetto affidatario Consorzio Sviluppo e Costruzioni ha sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo con il quale dichiarava e si obbligava di accettare ed osservare tutti gli obblighi assunti dalla Dinvest spa con la convenzione urbanistica del 06/04/2000 e di farsi carico di tutti gli oneri conseguenti;
- Con successiva istanza prot. 46256 del 28/06/2001 il Consorzio Sviluppo e Costruzioni, in qualità di soggetto affidatario del Ministero dei lavori Pubblici - Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, del programma straordinario d'intervento n. 175/291, trasmetteva una variante al progetto allegato all'accordo di programma già stipulato in data

30/12/1999 e ratificato con delibera del Consiglio Comunale n. 187 del 30/12/1999.

Tale variante veniva proposta ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. 30/04/1999 n. 136 che autorizza varianti ai programmi di cui all'art. 18 della L. n. 230 del 12/07/1991 già ammessi a finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta convenzione con il segretariato generale del CER (oggi Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale 9 a condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte del Consiglio Comunale;

- Tale variante riguardava:
  - una redistribuzione dei corpi di fabbrica lasciando inalterato il numero degli alloggi e confermando quindi la seguente suddivisione (n. 80 alloggi di edilizia sovvenzionata, n. 40 alloggi di edilizia agevolata e n. 180 alloggi di edilizia convenzionata);
  - una diversa ripartizione delle cubature nell'ambito delle diverse destinazioni;
  - una redistribuzione dei corpi di fabbrica nell'ambito del comparto d'intervento con differente ubicazione di alcuni di essi;
- Tale variante veniva approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 123 del 19/10/2001;
- In data 09/11/2001 veniva sottoscritta la nuova Convenzione integrativa registrata a Casarano in data 13/11/2001 al n. 2222 serie 3;
- In data 11/07/2005, prot. n. 92, il Consorzio Sviluppo e Costruzioni ha chiesto la variante di destinazione del volume di edilizia non residenziale - non ancora realizzato nel programma integrato in oggetto - in edilizia residenziale convenzionata;
- Con nota prot. n. B/2583 del 21/09/2005, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane ed Abitative ha espresso il proprio nulla-osta all'accoglimento delle modifiche proposte dal suddetto operatore.

Ciò:

- sul richiamo dell'art. 12, co. 1, L. 30.4.1999 n. 136, che dispone l'ammissibilità delle varianti ai programmi di cui all'art. 18 della L. 203/91, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta l'apposita Convenzione,

purché vengano confermati l'entità del finanziamento pubblico ed il numero complessivo degli alloggi cui il finanziamento è relazionato;

- alla condizione, come previsto dalla citata disposizione, dell'approvazione definitiva, delle modifiche da parte del Consiglio Comunale, ritenendo in ogni caso che la nuova configurazione progettuale non alteri in aumento la volumetria complessiva;
  - sul rilievo dell'incidenza delle modifiche richieste sulla sola edilizia non residenziale non edificata, senza interessare gli edifici destinati all'edilizia sovvenzionata ed agevolata;
- con nota prot. 59146 del 25/05/2006 il Consorzio Sviluppo e Costruzioni ha presentato a questo Comune il progetto relativo alla proposta di variante;
  - per tale progetto è stata avviata la procedura di approvazione mediante Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00, sottoscritto in data 05/04/07 tra il Presidente della Regione Puglia ed il Sindaco del Comune di Lecce;
  - tale Accordo di Programma è decaduto per mancata ratifica del Consiglio Comunale nei termini di legge;
  - con ultima nota in data 17/03/09, acquisita al prot. gen. in data pari al n. 35411, il Consorzio Sviluppo
  - Costruzioni, nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante avv. Giovanni Degennaro, ha presentato nuova proposta di variante chiedendo l'avvio del procedimento di approvazione mediante Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00;
  - secondo quanto contenuto nella relazione tecnica che accompagna il progetto:
    - alla data odierna tutte le opere di urbanizzazione, sia dell'area residenziale che di quella direzionale/commerciale, risultano realizzate per l'80%;
    - è stata prevista una struttura polifunzionale di uso pubblico, della superficie lorda di piano di mq. 1045;
    - il programma costruttivo in oggetto è stato realizzato totalmente per quanto riguarda gli edifici destinati ad edilizia residenziale nei tipi: sovvenzionata, agevolata e libera per una volu-

metria complessiva di mc. 107.990, secondo le previsioni della convenzione 09/11/01;

- l'insediamento, nella parte commerciale - direzionale, previsto con una volumetria complessiva di mc. 108.886 risulta attuato per mc. 65.220 con un saldo di volumetria da ridestinare pari a mc. 43.666;
  - tale volumetria da ridestinare viene ripartita in volumetria residenziale (mc. 36.196), volumetria direzionale (mc. 5.660) e volumetria commerciale (mc. 1.820).
- poiché tale proposta di modifica è destinata ad incidere sul definitivo assetto dell'area e della volumetria prevista, sulla sua riorganizzazione nelle destinazioni previste e quindi anche sul dimensionamento ed individuazione degli standards, la stessa comporta la necessità del perfezionamento di apposita Variante all'Accordo di Programma a suo tempo approvato, sottoscritto e reso esecutivo con D.P.G.R. della Puglia n. 59 del 18/02/2000;
- su tali presupposti e richiami, è stata formalmente indetta la Conferenza prevista dall'art. 34 comma 3 del D.Lgs. n. 267/00 tra i soggetti interessati alla valutazione del progetto per verificare l'ammissibilità ed assentibilità della variante all'Accordo di Programma reso esecutivo con D.P.G.R. della Puglia n. 59 del 18/02/00.

A tutt'oggi il Programma Integrato presenta il seguente stato di avanzamento come desumibile dai contenuti della relazione tecnica che accompagna il progetto:

- alla data odierna tutte le opere di urbanizzazione, sia dell'area residenziale che di quella direzionale/commerciale, risultano realizzate per l'80%;
- è stata prevista una struttura polifunzionale di uso pubblico, della superficie lorda di piano di mq. 1045;
- il programma costruttivo in oggetto è stato realizzato totalmente per quanto riguarda gli edifici destinati ad edilizia residenziale nei tipi: sovvenzionata, agevolata e libera per una volumetria complessiva di mc. 107.990, secondo le previsioni della convenzione 09/11/01;
- l'insediamento, nella parte commerciale - direzionale, previsto con una volumetria complessiva di mc. 108.886 risulta attuato per mc.

65.220 con un saldo di volumetria da ridestinare pari a mc. 43.666;

- tale volumetria da ridestinare viene ripartita in volumetria residenziale (mc. 36.196), volumetria direzionale (mc. 5.660) e volumetria commerciale (mc. 1.820).

Con riferimento alle specifiche richieste avanzate dalla Conferenza nella seduta dell'08/07/2009, tendenti ad ottenere un'integrazione della proposta progettuale al fine di consentire:

- una migliore connessione della proposta di variante con la viabilità esistente e di PRG;
- la rimodulazione della localizzazione degli standards urbanistici, con particolare riferimento al verde pubblico finalizzata a rendere questi ultimi meglio fruibili da parte dei residenti, quindi in particolare evitando un'eccessiva frammentazione delle superfici nonché la destinazione a standards di aree più propriamente destinate ad altri usi (viabilità);
- il puntuale raffronto tra la proposta di variante e lo stato convenzionato nel 2001,
- è opportuno sottolineare che dall'esame delle integrazioni proposte dal progettista dell'intervento con la nota acquisita al prot. gen. del Comune in data 20/07/09 al n. 88214, si ritiene di esprimere le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la migliore connessione della proposta progettuale con la viabilità esistente e di PRG preso atto di quanto relazionato dal progettista, si ritiene che il progetto debba prevedere uno studio particolareggiato sulla viabilità interna tale da prevedere dei correttivi alla viabilità interna che consentano l'accesso ai lotti residenziali oggi non sufficientemente serviti, anche in considerazione di alcune criticità già verificatesi come - ad esempio - l'impossibilità per mezzi di soccorso di raggiungere alcuni fabbricati residenziali. Inoltre, non si ritiene sufficientemente adeguato l'accesso al lotto non residenziale che avviene dallo svincolo esistente della strada Tangenziale Est e quindi analogamente si ritiene che il progetto debba prevedere un complessivo miglioramento di tale accesso con una soluzione più adeguata rispetto anche al traffico veicolare degli utenti delle strutture commerciali esistenti ed in esercizio (Centro Commerciale City Moda e Supermercato).

Tali indicazioni dovranno essere recepite all'atto del convenzionamento della nuova proposta di variante all'Accordo di Programma.

Analogamente nel nuovo schema di convenzione dovranno altresì essere fissati gli obblighi del soggetto proponente in merito alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e/o da completare.

Per quanto riguarda la rimodulazione della localizzazione degli standards urbanistici; con particolare riferimento al verde pubblico finalizzata a rendere questi ultimi meglio fruibili da parte dei residenti, quindi in particolare evitando un'eccessiva frammentazione delle superfici nonché la destinazione a standards di aree più propriamente destinate ad altri usi (viabilità), si prende atto di quanto relazionato dal progettista, laddove viene precisato che le aree a standard di modeste entità previste nello svincolo di connessione con via De Mura e sia in prossimità dei lotti residenziali di nuova previsione, pur confermando tale destinazione, sono stati esclusi dal computo delle aree cedute con tale destinazione.

Per quanto riguarda infine il puntuale raffronto tra la proposta di variante e lo stato convenzionato nel 2001 è stata prodotta una tavola di sovrapposizione tra lo stato convenzionato nel 2001 e la proposta di variante. Da tale raffronto, con specifico riferimento al lotto non residenziale, si evince un diverso dimensionamento ed ubicazione planimetrica dei fabbricati commerciali già realizzati rispetto al progetto planovolumetrico del 2001.

Tali modifiche di sagoma e di ubicazione nel lotto dei fabbricati sin d'ora realizzati (fabbricati lotto 1-A, 1-B, 2, 3, 6) rispetto alle previsioni della variante all'Accordo di Programma approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 123 del 19/10/2001 ed oggetto della nuova Convenzione integrativa registrata a Casarano in data 13/11/2001 al n. 2222 serie 3, sono da ritenersi compatibili con detta variante per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 19 della relativa convenzione che subordinano la esecuzione dei progetti dei fabbricati ai valori di volumetria, superficie lorda, rapporto di copertura e altezza massima, senza introdurre ulteriori limitazioni per quanto attiene la sagoma e il posizionamento dei fabbricati all'interno del lotto non residenziale.

Per quant'altro si richiamano i contenuti della propria relazione del 07/07/20089.”

Ad esito favorevole della Conferenza di Servizi preliminare ed istruttoria, di cui si è detto in precedenza, il Sindaco del Comune di Lecce con nota n. 144439 in data 23.11.2009 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.lvo n. 267/2000, per la variante al Programma Integrato d'Intervento prot. N. 291/175, presentato dalla "Consorzio Sviluppo e Costruzioni s.r.l.", di cui al precedente Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Comune di Lecce in data 30.12.1999 ed approvato con D.P.G.R. n. 59 del 18.02.2000.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e delle aree d'intervento deve farsi riferimento ai seguenti elaborati:

Tav. 0 - Relazione tecnica e schema di convenzione

Tav. 1 - Stato convenzionato e stato di variante;

Tav. 2 - Rete stradale e parcheggi su catastale;

Tav. 3 - Standard urbanistici - art. 8 N.T.A. - aree da cedere;

Tav. 4 - Lotti edificatori - normativa - parcheggi l.r. 11/2003 - Tipologie edilizie;

Tav. 5 - Stato di attuazione dell'intervento;

Tav. 6 - Convenzione 2001 - Variante (sovrapposizione).

Tutto ciò premesso, dall'esame degli atti, così come integrati e/o modificati ad esito della Conferenza di Servizi preliminare ed istruttoria, trasmessi con nota Comunale prot. 86605 del 16.07.2009, si è riscontrato quanto di seguito si riporta.

In conformità alla Convenzione con il Comune di Lecce in data 09 novembre 2001, Registrata a Casarano il 13.11.01 al n. 2222 Serie 3 ed agli atti tecnici in essa previsti il Soggetto affidatario si è impegnato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, così come previsto nei progetti successivamente approvati dallo stesso Comune.

La realizzazione dell'intervento, articolatosi in più anni, ha sostanzialmente rispettato le previsioni di progetto nell'assetto viario, nella localizzazione degli standards, nella configurazione dei lotti residenziali e nelle tipologie insediate, tenendo in debito conto le determinazioni assunte dal Consi-





## DATI PLANOVOLUMETRICI – STANDARDS

	CONVENZIONE 9/11/2001		VARIANTE		
	minimo	In progetto	minimo	In progetto	
Superficie territoriale	mq.	146.807	mq.	146.807	
Volume residenziale	mc.	108.000	mc.	144.186	
Volume non residenziale	mc.	108.886	mc.	72.700	
Abitanti insediabili	n°	1.080	n°	32.445	1.442
Urbanizzazione primaria	mq.	11.483	mq.	13.812	13.924
Standard residenziali	mq.	< 25.871	mq.	46.257	< 32.485
Standard non residenziali	mq.	> 20.967	mq.	5.755	< 13.852
Totale Standards Urbanistici	mq.	< 46.838	mq.	< 46.337	
Aree ex art. 81 N.T.A. del PRG	mq.	46.700	mq.	< 5.806	
Area di rispetto stradale	mq.	4.151	mq.	4.151	
Aree cedute per tangenziale	mq.	1.690	mq.	1.690	
Aree residenziali fondiarie	mq.	31.503	mq.	39.360	
Aree non residenziali fondiarie	mq.	55.293	mq, mq	37.930	
Aree miste residenziali/commerciali fondiarie			.	1.760	
<b>CONVENZIONE 09/11/2001</b>					
<b>Operazioni:</b>					
<b>ABITANTI</b>					
Vol. resid. mc. 108.000 / 100 mc/ab. = abitanti			n.	1.080	
<b>STANDARDS RESIDENZIALI</b>					
* ab. 1.080 x 22,5 mq/ab. = mq. 24.300			mq.	3.375	< 4.203
di cui Parcheggi mq. 2,5/ab. – minimo					
<b>STANDARDS NON RESIDENZIALI</b>					
Su= mq. 28.000 x 80/100 =			mq.	22.400	> 20.967
Parcheggi pubblici min. = mq. 3.375 + mq. 22.400 / 2 =			mq.	14.575	
Totale parcheggi pubblici= mq. 3.375 + mq. 14.575			mq.	17.950	
<b>VARIANTE (Integrata come da Conferenza dei Servizi del 08/07/2009)</b>					
<b>Operazioni:</b>					
<b>ABITANTI</b>					
Vol. resid. mc. 144.186 / 100 mc/ab. = abitanti			n.	1.442	
<b>STANDARDS Urbanistici - Art. 8 N.T.A. D.M. 1444/68</b>					
<b>a- INSEDIAMENTI RESIDENZIALI</b>					
ab. 1.442 x 22,5 mq/ab. =			mq.	32.445	
(di cui parcheggi minimo mq.2,5/ab.)=			mq.	3.605	
<b>b- INSEDIAMENTI COMMERCIALI - DIREZIONALI</b>					
Superficie utile= mq. 17.265 x 80/100 =			mq.	13.812	
di cui parch. pubbl. min. 40/100 Su)=			mq.	6.906	
<b>Totale Standard Urbanistici</b>			mq.	46.257	
AREE EX ART. 81 N.T.A. del PRG - Zona D5 - parcheggi			mq.	5.755	
1 mq / 3 mq di Sup. utile =17.265 / 3 =					
Parcheggi mq.10/100 mc. ai piani interrati degli edifici					
La Su. prevista in mq. 17.265 è data da:					
- mq. 14.945 già realizzati nei lotti commerciali 1A-1B-2A-2B-2C-2D-3-6 e da					
- mq. 1.760 previsti nei lotti 5 e 6 con destinazione direzionale/commerciale					
- mq. 560 previsti ai piani terra dei lotti 4 e 7 con destinazione residenziale/commerciale					

In definitiva la volumetria risulta la seguente:

Volumetria complessiva	mc. 216.886
Vnr già realizzato	mc. 65.220
Vr già realizzato	mc. 107.990
Vnr da insediare	mc. 7.480
Vr da insediare	mc. 36.196
Vr stato finale	<b>mc. 144.186</b>
Vnr stato finale Commerciale	mc. 67.040
Direzionale	<u>mc. 5.560</u>
<b>Totale</b>	<b>mc. 72.700</b>

Dal punto di vista urbanistico quanto innanzi comporta una modifica alle previsioni del Piano Integrato originario consistenti nel solo cambio di destinazione d'uso di parte dei volumi non residenziali che vengono, nei termini sopra esposti, trasformati in volumi residenziali; il tutto nei limiti volumetrici complessivi autorizzati con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30.12.1999.

La stessa variante, di carattere interno alle aree del P.I. originario, risulta ammissibile dal punto di

vista tecnico-urbanistico in quanto rispettosa dei canoni ordinari in materia urbanistica e ciò con particolare riferimento alla dotazione di aree pubbliche e servizi, alla previsione di nuove residenze per complessivi n. 221 abitanti ed al complessivo disegno urbanistico adeguato alle esigenze connesse al nuovo carico insediativo, non rilevante nella economia generale del P.R.G..

Nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue:

- acquisizione del parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative - e ciò prima dell'emissione del Decreto da parte del Presidente della giunta Regionale che sancisce l'efficacia delle varianti urbanistiche connesse alla presente proposta progettuale;
- le nuove volumetrie residenziali siano destinate ad edilizia residenziale convenzionata;
- all'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, ed in precedenza riportate. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio.
- La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione e/o adeguamento della viabilità di accesso all'area -così come previsto negli atti progettuali, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti;
- Acquisizione del competente parere ex art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, rilasciato dall'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Lecce, e ciò prima della emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia delle varianti urbanistiche connesse alla presente proposta progettuale.

Gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art.18 costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione, aggiuntiva ed integrativa di quella sotto-

scritta in data 9.11.2001, tra il proponente ed il Comune di LECCE nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
- b) l'obbligo del proponente alla realizzazione dei collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;
- c) la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti del programma medesimo rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;
- d) il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificatamente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.

Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C. di ratifica del medesimo Accordo di Programma.

In relazione a quanto innanzi prospettato si può quindi accogliere sotto il profilo amministrativo la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla variante di destinazione del volume di edilizia non residenziale -non ancora realizzato nel programma integrato in oggetto - in edilizia residenziale da realizzare nel Comune di LECCE nell'ambito di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata per il quale in data 30.12.1999 è stato già sottoscritto il relativo Accordo di Programma tra la Regione Puglia e lo stesso Comune di Lecce.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 18 della legge n. 203/91 e dell'adid della legge n. 136/99, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione del prescritto Accordo di Programma finalizzato alla variante di destinazione del volume di edilizia non residenziale - non ancora

realizzato nel programma integrato in oggetto - in edilizia residenziale da realizzare nel Comune di LECCE nell'ambito di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata per il quale in data 30.12.1999 è stato già sottoscritto il relativo Accordo di Programma tra la Regione Puglia e lo stesso Comune di Lecce.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento fa salvi eventuali ulteriori vincoli territoriali insistenti sulle aree in questione, per i quali, ove sussistenti, vanno richiesti i prescritti pareri e/o nulla osta ai sensi di legge.

Si dà atto, inoltre, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

L'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore normale "E" laddove non è dichiarabile, secondo la classificazione operata dal PUTT/Paesaggio con riferimento ai valori paesistici, un significativo valore paesaggistico del sito oggetto d'intervento. In relazione alla localizzazione in ambito "E" l'intervento non è soggetto a preventivo parere paesaggistico ai sensi del combinato degli artt. 2.01 punto 2 e 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T. né sussistono motivi ostativi alla definizione dell'Accordo di Programma.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni del Piano Integrato in parola ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - approvato dal Comitato Istituzionale nel novembre 2005, per quanto accertabile dagli atti d'Ufficio si rileva che le aree in questione non sono interessate da prescrizioni del suddetto P.A.I.. ""

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 - COMMA 4° LETT: e) DELLA L.R. 7/97.**

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01"**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P. a, del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- **DI AUTORIZZARE**, per le considerazioni, con le condizioni e prescrizioni e nei termini di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 203/91, per la variante di destinazione del volume di edilizia non residenziale - non ancora realizzato nel programma integrato in oggetto - in edilizia residenziale da realizzare nel Comune di LECCE nell'ambito di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata per il quale in data 30.12.1999 è stato già sottoscritto il relativo Accordo di Programma tra la Regione Puglia e lo stesso Comune di Lecce;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone



## ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra:

- la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, **On. Dott. Nicola Vendola**;
  - il Comune di Lecce, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **dott. Paolo PERRONE**
- per l'attuazione della variante di destinazione del volume di edilizia non residenziale - non ancora realizzata nell'ambito di un programma straordinario nel programma integrato, di cui all' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n° 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n°. 203, stipulato ai sensi dell'art. 8 primo comma del decreto - legge 5 ottobre 1993 n°. 398, - in edilizia residenziale.

### Premesso che

- a) Con delibera n.2041 in data 29/12/1999 la Giunta Regionale autorizzava il Presidente pro-tempore della Regione Puglia a sottoscrivere, ai sensi dell'art.18 della legge n. 203/91 e ss.mm. ed ii., con il Comune di Lecce un Accordo di Programma per la realizzazione del predetto Piano Integrato n.291/175.
- b) In data 30.12.1999 veniva sottoscritto il suddetto Accordo di Programma reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 18.02.2000.
- c) in data 11.7.2005, prot. n. 92, il Consorzio Sviluppo e Costruzioni, con sede in Bari, in persona del Presidente legale rappresentante *p.t.*, ha chiesto la variante di destinazione del volume di edilizia non residenziale -non ancora realizzato nel programma integrato in oggetto- in edilizia residenziale convenzionata.
- d) Con nota prot. n. B/2583 del 21.9.2005, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane ed Abitative ha espresso il proprio nulla-osta all'accoglimento delle modifiche proposte dal suddetto operatore. Ciò:
  - a) sul richiamo dell'art. 12, co. 1, L. 30.4.1999 n. 136, che dispone l'ammissibilità delle varianti ai programmi di cui all' art. 18 della L. 203/91, già ammessi ai finanziamenti e

- per i quali sia stata sottoscritta l'apposita Convenzione, purché vengano confermati l'entità del finanziamento pubblico ed il numero complessivo degli alloggi cui il finanziamento è relazionato;
- b) alla condizione, come previsto dalla citata disposizione, dell'approvazione definitiva, delle modifiche da parte del Consiglio Comunale, ritenendo in ogni caso che la nuova configurazione progettuale non alteri in aumento la volumetria complessiva;
  - c) sul rilievo dell'incidenza delle modifiche richieste sulla sola edilizia non residenziale non edificata, senza interessare gli edifici destinati all'edilizia sovvenzionata ed agevolata.
- e) la competente Prefettura di Lecce con nota n. 658/SC del 3.8.2006 ha espresso parere favorevole all'implementazione dell'intervento costruttivo programmato. ""

## **CONSIDERATO**

- a) che, al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi in oggetto, il quinto comma dell'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, dispone l'applicazione dell'art. 8 nono comma del decreto - legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25;
- b) che il nono comma dell'art.8 del decreto legge richiamato nella precedente lett. a) dispone che, nei casi in cui i programmi di intervento non ricadono nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 ovvero risultino difformi rispetto alle vigenti destinazioni urbanistiche, la delibera comunale di adozione degli stessi programmi equivale, in applicazione degli effetti dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 che, pertanto, non impone né le procedure né i limiti previsti dallo stesso art.51, a definitiva individuazione delle aree di intervento, a variante degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art.27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'accordo di programma, se adottato con decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio comunale, produce gli effetti dell'intesa

di cui all'art.81 decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

### **PRESO ATTO**

- a) che le aree interessate dall'intervento di che trattasi, sono le stesse di cui al precedente Accordo di Programma sottoscritto in data 30.12.1999 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.59 del 18.02.2000;
- b) che per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento gli atti ed elaborati grafici a cui riferirsi sono quelli elencati nella delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

### **VISTI**

- l'art.18 del D.L. 152/92, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 203/91;
- l'accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Comune di Lecce in data 30.12.1999 ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 18.02.2000;
- l'istanza presentata dalla compagine affidataria in data 17/03/2009;
- la richiesta del Sindaco del Comune di Lecce prot. n. 144439 in data 23.11.2009;
- le risultanze della Conferenza di Servizi preliminare ed istruttoria tenutasi presso il Comune di Lecce in data 28.05.2009 e successivi aggiornamenti dell'08.07.2009 e 22.07.2009 tenutesi presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio;
- la deliberazione di G.r. n. ... del ... con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo di programma;

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma. 2. In attuazione dell'art.8 primo comma del decreto - legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, con le modalità di cui all'art.27 della

legge 8 giugno 1990 n. 142, con gli effetti dei provvedimenti i cui all'art 8 nono comma del decreto - legge 15 dicembre 1979 n. 629 convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25 e ai sensi dell'art.11 della legge 30.4.99 n.136, le parti firmatarie del presente accordo assumono le seguenti determinazioni rivolte ad assicurare la realizzazione della proposta di intervento identificata in premessa.

2. E' preso atto della variante al Programma di intervento di cui al n. di identificazione 291/75 nei limiti e nei termini riportati nella deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;
3. All'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, ed in precedenza riportate, per quanto attiene alla volumetria residenziale e, in ordine alle volumetrie non residenziali, secondo le disposizioni di cui all'art.5 - punto 1 e 2 - dello stesso D.M. n.1444/68. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio.
4. Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione di adeguata viabilità di accesso all'area, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.
5. gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art. 18 costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione, aggiuntiva ed integrativa di quella sottoscritta in data 9.11.2001, tra il proponente ed il Comune di Lecce nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:
  - quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
  - l'obbligo del proponente alla realizzazione dei collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;



- la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti dei programmi medesimi rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;
- il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificatamente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.

Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C di ratifica del medesimo Accordo di Programma. -

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.8 nono comma della legge 15 febbraio 1980 n. 25 e , dell'art.27 quarto comma della legge 8 giugno 1990 n. 142, le determinazioni assunte nei precedenti punti costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti ed adottati, nonché al Programma pluriennale di attuazione se esistente.
7. Al fine di rendere esecutivi gli effetti di cui ai precedenti punti, il presente accordo di programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Lecce entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione.
8. Con successivo decreto del Presidente della Regione il medesimo accordo verrà approvato ai fini ed agli effetti di cui all'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente.
9. In ragione dell'urgenza e dell'indifferibilità delle opere previste dal Programma di intervento approvato il Comune di Lecce rilascia entro 60 gg. dalla data presentazione della domanda di edificazione e dei relativi elaborati progettuali esecutivi, il permesso di costruire al soggetto affidatario.

Al fine di acquisire in modo contestuale, ove necessario ed entro il suddetto termine di 60 gg, da altre Amministrazioni - pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni - resi

obbligatori dalle norme dello Stato e regionali vigenti, il Comune convoca e presiede una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Nel caso in cui il presente accordo di programma non abbia attuazione ovvero l'intervento non sia eseguito le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti §§ si intendono caducate di diritto e conseguentemente poste nei nulla e conseguentemente l'area interessata come innanzi individuata riacquista l'originario regime urbanistico.
12. Il presente accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale.
13. Il Comune di Lecce provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
14. Ai sensi del comma 6 dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 5 della L.R. Puglia 20.2.1995, n. 4, la vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore regionale all'Assetto del Territorio o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Lecce.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco di Lecce;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio (che, nell'ipotesi, di parità avrà voto doppio).

BARI, lì

**IL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE PUGLIA  
(On. Nicola VENDOLA)**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LECCE  
(dott. Paolo PERRONE)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 54

**Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Bari per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Reginas, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente. Soggetto proponente: Società "Ferrotranviaria s.p.a."**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico riferisce quanto segue.

"Il Sindaco del Comune di Bari con nota prot. n. 149156 in data 08.06.2009 ha richiesto al Presidente della G. R. la stipula di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Igs n. 267/2000 per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente.

Allo scopo di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento ed al fine di acquisire le intese, gli accordi, nulla osta o assensi comunque denominati relativi all'intervento in parola il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha convocato, ai sensi dell'art. 34 del Divo n. 267/2000, apposita Conferenza di Servizi (presso la sede dell'Assessorato comunale), per il giorno 20 luglio 2009, giusta nota n. 174891 dell'8.7.2009.

In sede di Conferenza di Servizi si sono registrati gli interventi e/o pareri di seguito riportati:

"In data 20.07.2009, alle ore 8,30, sono convenuti presso la sede municipale di via Abbrescia, 86 i rappresentanti delle Amministrazioni e di altri soggetti pubblici interessati, i cui nominativi, previa verifica delle deleghe, sono indicati di seguito ed accanto ad ogni Amministrazione o soggetto pubblico convenuto:

- Per il Comune di Bari - Assessorato all'Urbanistica ed edilizia privata:  
Il Direttore, arch. A.M. Curcuruto;  
Il tecnico, geom. Nicola Sasanelli

- Per Regione Puglia - Assessorato assetto territorio, settore Urbanistica  
Il Direttore, ing. N. Giordano
- Per ENEL Distribuzione S.p.A.  
L'ing. F. Vecchio
- Per AMGAS S.p.A.  
Il dott. V.D. Bisceglia
- Per FERROTRAMVIARIA SpA  
Il rappresentante, ing. M. Nitti  
Il progettista, arch. G. Sylos Labini  
Il tecnico, ing. M. Notaristefano
- Per AGENZIA DEL DEMANIO  
La responsabile per Puglia e Basilicata, dott.ssa G. Dionisio  
La dott.ssa L. Scarpa  
Funge da segretario verbalizzante il geom. Nicola Sasanelli dell'Assessorato all'Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari.

Presiede la Conferenza di Servizi l'Arch. Anna Maria Curcuruto

- L'arch. Curcuruto riassume le procedure del programma all'Agenzia del Demanio, spiegando le necessità pubbliche rispetto alla intera operazione;
- Il progettista, arch. G. Sylos Labini, riassume brevemente le caratteristiche dell'intervento, ponendo particolare attenzione agli elementi di variante del piano d'area. Vengono inoltre riassunti anche i caratteri urbanistici ed architettonici dell'intero intervento;
- L'ing. N. Giordano chiede di esaminare meglio la scheda del PRUSST;
- Vengono quindi riassunti dall'arch. Curcuruto gli elementi fondanti dell'istruttoria tecnica comunale;
- L'ing. N. Giordano richiede formalmente copia completa degli elaborati presentati per il PRUSST, nonché l'istruttoria tecnica completa comunale, corredata di ogni tipo di analisi. Questo al fine anche di valutare l'opportunità dell'accordo di programma o, in alternativa, della variante ordinaria.
- La dott.ssa Dionisio dell'Agenzia del Demanio, chiarisce quanto espresso nel parere, ovvero che, restando confermata la volontà dell'Ente alla alienazione delle aree di proprietà dello stato, si richiede specifica delibera di Consiglio Comunale entro Settembre che confermi l'interesse

all'acquisto ed assicuri la relativa copertura finanziaria, che entro Ottobre deve necessariamente portare alla stipula dell'atto di alienazione, al fine di non variare l'esercizio di prelazione da parte del Comune stesso.

- L'arch. Curcuruto rappresenta alla Regione la conseguente necessità di concludere il procedimento della Conferenza di Servizi, anche in relazione alle procedure di competenza regionale, tanto da definire i termini dell'Accordo di Programma. In tal modo la Ferrotranviaria potrà assumere i conseguenti impegni economici per l'acquisto delle aree demaniali per conto del comune, che ha chiesto l'esercizio della prelazione;
- Vengono raccolti infine i pareri favorevoli dei presenti (Amgas, Enel, Demanio);
- La conferenza si aggiorna a data da destinarsi, non prescindendo dalle analisi di cui sopra, a seguito di interrelazioni tra Comune e Regione.””

Con successiva nota n. 186605 del 22.07.2009 il Comune di Bari, nell'aggiornare la Conferenza di Servizi al 28 luglio 2009, ha trasmesso formalmente al Servizio Urbanistica Regionale copia del verbale della riunione del 24.02.2009 unitamente alla istruttoria tecnica comunale, alla copia degli elaborati PRUSST nonché copia della proposta Ferrotramviaria S.p.A. - anno 2002.

Dalla relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bari, si rileva testualmente quanto di seguito si riporta:

“Il piano per l'area urbana compresa tra C.so Vittorio Veneto, Via Brigata Regina, C.so Mazzini, Via Napoli e Via Ravanas, proposto da Ferrotranviaria spa, è uno degli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione urbana contenuti nel PRUSST “Città di Bari”, (Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del Territorio).

A seguito del DM. 8 ottobre 1990 che promuove i PRUSST, il Comune di Bari il 23/10/2000 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Ministero dei LL.PP. e Regione Puglia e il 20/05/2002 ha stipulato un accordo quadro contenente obiettivi e modalità di attuazione del programma.

Il programma, attraverso la proponente Ferrotranviaria spa, proprietaria di gran parte dei suoli, risulta oggi oggetto di analisi istruttoria per la defi-

nizione di tutti gli adempimenti di natura tecnica, in osservanza di quanto previsto in sede del PRUSST.

## 2. LA FASE ISTRUTTORIA

Le valutazioni e oli intenti definiti dal PRUSST

Più nello specifico, a pag. 15 della Relazione Generale PRUSST Città di Bari, si precisa che il Programma prevede, nel quadro degli interventi pubblici:

- la riqualificazione di un'area urbana di 21.263 mq di proprietà delle ferrovie Bari Nord. L'intervento consiste nella ristrutturazione di un edificio di valore storico-architettonico e nella realizzazione di immobili in parte ad uso produttivo e commerciale (oggi - 1999, ndr - del tutto assenti nell'area oggetto di risanamento), e, per la quota residua, a destinazione residenziale. L'ammontare dell'intervento è pari a circa 55 miliardi di lire (28,5 milioni di euro), di provenienza delle stesse ferrovie Bari-Nord.

Successivamente, all'interno della stessa Relazione generale, alle schede di riferimento degli interventi, vengono meglio definiti all'Azione 9, punto 3.2 - Costruzione di edifici di via Napoli - i seguenti parametri:

### • DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Costruzione di edifici polifunzionali per lo svolgimento di attività economiche, commerciali e residenziali e ristrutturazione di un edificio avente valore storico. Gli edifici presentano aree attrezzate a servizi e opere di riqualificazione edilizia.

### • DESCRIZIONE DELLA NATURA DEI BENI E SERVIZI OFFERTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

La costruzione di edifici polifunzionali dotati di aree attrezzate a servizi favorisce la riqualificazione dell'area migliorando, di conseguenza, la condizione di vivibilità della zona.

### • DESCRIZIONE DELL'IMPATTO SULLA DOMANDA DEI BENI E SERVIZI OFFERTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento vuole fornire elementi di “integrazione” a livello formale, distributivo e funzionale sia all'interno che all'esterno dell'area, in quanto c'è volontà di rappresentare un punto di riferimento innovativo per la realtà locale e nel con-



tempo sopperire alle esigenze e alle carenze in esso riscontrate. C'è infatti l'esigenza di dare vita ad un insediamento tipologicamente differenziato dove siano previsti spazi atti ad ospitare una molteplicità di funzioni; di rispettare i varchi visuali tra gli edifici e di individuare tracciati pedonali e carrabili che agevolino e stimolino la percorribilità dell'area di intervento.

- **PARAMETRI DIMENSIONALI CARATTERISTICI DELL'INTERVENTO**

Metri quadri 21.623

- **NOTA**

L'intervento va in variante al piano regolatore

- **COSTO DELL'INTERVENTO (INTERAMENTE RISORSE PRIVATE)**

Lire 55.071.000.000 (Euro 28.441.797,88)

- **RISORSE PRIVATE PER OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINIMO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE A SEGUITO DELLA VARIANTE RICHIESTA**

Lire 12.758.000.000 (Euro 6.588.957,11)

## **Il Piano d'Area e le attualizzazioni delle previsioni del PRUSST**

Il piano d'Area, che rappresenta l'effettiva proposta della Ferrotranviaria rispetto a quanto previsto dal PRUSST, riguarda l'ambito urbano perimetrato dalle vie Brigata Regina, Corso Giuseppe Mazzini, via Napoli, via Ravanas e Corso Vittorio Veneto.

L'attuale stesura del piano segue la precedente elaborata nel luglio 2002 ed approvata dal comitato tecnico e dalla commissione urbanistica consiliare.

Poiché nelle more dell'approvazione definitiva sono intervenuti i vincoli del PAI e le risultanze delle indagini sui livelli di inquinamento delle aree dell'ex Gasometro, è stato necessario attendere l'eliminazione dei suddetti impedimenti che hanno comportato, tra l'altro, la decisione dell'Amministrazione Comunale al riposizionamento della sede dei nuovi uffici comunali, sempre all'interno del piano d'area, ma su altro sito di proprietà demaniale, riservando l'area del gasometro di proprietà comunale, inquinata da idrocarburi, ad un intervento di bonifica preliminare e realizzazioni di impianti sportivi e verde.

Pertanto la presente elaborazione importa i suggerimenti pervenuti nei numerosi incontri avvenuti con i rappresentanti dell'Amministrazione Comu-

nale, e fatti proprio dalla ferrotranviaria Spa promotrice del piano secondo quanto previsto nel programma PRUSST.

L'approvazione del Piano, perchè in variante alle attuali previsioni di PRG, avviene attraverso la procedura di "accordo di programma".

Per quanto riguarda le valutazioni quantitative del PRUSST, bisogna riscontrare che:

- a pag. 15 della Relazione Generale PRUSST Città di Bari, si precisa che il Programma prevede, nel quadro degli interventi pubblici, "la riqualificazione di un'area urbana di 21.263 mq di proprietà delle ferrovie Bari Nord. L'intervento consiste nella ristrutturazione di un edificio di valore storico-architettonico e nella realizzazione di immobili in parte ad uso produttivo e commerciale (oggi -1999, ndr - del tutto assenti nell'area oggetto di risanamento), e, per la quota residua, a destinazione residenziale. L'ammontare dell'intervento è pari a circa 55 miliardi di lire (28,5 milioni di euro), di provenienza delle stesse ferrovie Bari-Nord.

Successivamente, all'interno della stessa Relazione generale, alle schede di riferimento degli interventi, vengono meglio definiti all'Azione 9, punto 3.2 - Costruzione di edifici di via Napoli - i seguenti parametri:

- **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Costruzione di edifici polifunzionali per lo svolgimento di attività economiche, commerciali e residenziali e ristrutturazione di un edificio avente valore storico. Gli edifici presentano aree attrezzate a servizi e opere di riqualificazione edilizia.

- **DESCRIZIONE DELLA NATURA DEI BENI E SERVIZI OFFERTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

La costruzione di edifici polifunzionali dotati di aree attrezzate a servizi favorisce la riqualificazione dell'area migliorando, di conseguenza, la condizione di vivibilità della zona.

- **DESCRIZIONE DELL'IMPATTO SULLA DOMANDA DEI BENI E SERVIZI OFFERTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

L'intervento vuole fornire elementi di "integrazione" a livello formale, distributivo e funzionale sia all'interno che all'esterno dell'area, in quanto

c'è volontà di rappresentare un punto di riferimento innovativo per la realtà locale e nel contempo sopperire alle esigenze e alle carenze in esso riscontrate. C'è infatti l'esigenza di dare vita ad un insediamento tipologicamente differenziato dove siano previsti spazi atti ad ospitare una molteplicità di funzioni; di rispettare i varchi visuali tra gli edifici e di individuare tracciati pedonali e carrabili che agevolino e stimolino la percorribilità dell'area di intervento.

• **PARAMETRI DIMENSIONALI CARATTERISTICI DELL'INTERVENTO**

Metri quadri 21.623

• **NOTA**

L'intervento va in variante al piano regolatore

• **COSTO DELL'INTERVENTO (INTERAMENTE RISORSE PRIVATE)**

Lire 55.071.000.000 (Euro 28.441.797,88)

• **RISORSE PRIVATE PER OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINIMO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE A SEGUITO DELLA VARIANTE RICHIESTA**

Lire 12.758.000.000 (Euro 6.588.957,11)

Rispetto alle previsioni del PRUSST, c'è infine da rilevare che la Ferrotranviaria, analizzando nello specifico la situazione circa il possesso dei suoli, ha dimostrato la titolarità di 25.571 mq, a fronte dei previsti 21.623 mq del PRUSST. Questa variazione, rientra quindi tra i parametri di valutazione da aggiornare per la quantificazione del beneficio pubblico.

**La metodologia di analisi istruttoria**

Nella Relazione Generale non si fa alcun riferimento alla volumetria assentibile nella variante Urbanistica del PRUSST, né ad altri parametri di natura edificatoria, che però l'ufficio ritiene possano esseri così ricavati:

- Intervento privato complessivo € 28.441.797,88
- Contributo straordinario € 6.588.957,11
- Rapporto tra Contributo Straordinario e Totale intervento 23,16%

Poiché, all'interno della stessa relazione generale del PRUSST, l'intervento descritto come "Realizzazione torri per residenza e uffici", stimato in Lire 179.000.000.000 viene affiancato ad un conteggio volumetrico pari a 250.000 mc, ed essendo le opere

a farsi di destinazioni similari, possiamo verosimilmente dedurre il costo unitario delle opere pari a Lire 179.000.000.000 / mc 250.000 = 716.000 L/mc = 370 €/mc (Costo di Costruzione parametrato)

Da cui si può ragionevolmente dedurre

che € 28.441.797,88 / 370 = Mc 76.870 circa

Ricordando inoltre che le aree

private a disposizione equivalgono a Mq 21.623

Otteniamo l'indice medio con

mc 76.870 / mq 21.623 = 3,55 mc/mq

In questa maniera, è possibile fissare in maniera oggettiva i seguenti valori definiti dal PRUSST CITTA' DI BARI NEL 1999, che risultano essere:

- Aree private Mq 21.623
- Indice medio 3,55 mc/mq
- Volumetria privata realizzabile Mc 76.870
- Intervento privato complessivo al costo di € 370/mc € 28.441.797
- Rapporto tra Contributo Straordinario e Totale intervento 23,16%
- Contributo Straordinario € 6.588.957

Tenendo quindi fissati l'indice medio (per il rispetto del carico urbanistico), il costo di costruzione e il rapporto tra contributo straordinario e totale dell'intervento (questo ultimo, quale preciso obiettivo istruttorio), è possibile attualizzare i valori definiti precedentemente dal PRUSST:

- Aree private Mq 25.571
- Indice medio 3,55 mc/mq
- Volumetria privata realizzabile Mc 90.777
- Intervento privato complessivo al costo di € 370/mc € 33.587.490
- Rapporto tra Contributo Straordinario e Totale intervento 23,16%
- Attualizzazione del Contributo Straordinario € 7.778.862

Appare quindi chiaro che la valutazione da attuare per la istruttoria tecnica ed economica dell'Accordo di Programma, non debba riguardare, in questo caso, il puro rapporto Costi/Benefici ma, bensì, che venga perlomeno rispettato a grandi linee il Rapporto tra quello che oggi può essere considerato il Contributo Straordinario e il Totale dell'intervento privato.

La chiave di valutazione, quindi, circa la inalterata convenienza per il pubblico, è senza dubbio rappresentata dall'effettivo rispetto di quello precedentemente definito "Contributo Straordinario".

I valori quantitativi desunti dalla relazione tecnica di progetto, portano l'ufficio alla compilazione del seguente quadro dei valori definiti dal Piano d'Area:

- Aree private Mq 25.571
- Indice medio 2,36 mc/mq
- Volumetria privata realizzabile Mc 60.269
- Intervento privato complessivo al costo di € 370/mc € 22.286.460,05
- Rapporto tra Contributo Straordinario e Totale intervento 20,94%
- Attualizzazione del Contributo Straordinario € 4.666.739,52

Il rapporto tra contributo straordinario e totalità dell'intervento risulta in percentuale sostanzialmente simile a quello stabilito dal PRUSST (21% circa contro il 23% circa) e successivamente attualizzato da ricerche quantitative più approfondite, e questo, unitamente alle opere previste da cedere al pubblico, che sono:

- Acquisto, da parte del Comune e a totale spesa della Ferrotramviaria, di mq 8638 di area attualmente tipizzata a Servizi per la Residenza nel subambito 1b del Piano d'Area e di proprietà demaniale; quantificazione di spesa, a cura del Demanio stesso, attraverso specifica deliberazione;
- Cessione, da parte della Ferrotramviaria a favore del Comune, di complessivi mq 5123 di area attualmente tipizzata a Servizi per la Residenza nel subambito 1b del Piano d'Area; quantificazione della cessione, a cura del proponente
- Costruzione e cessione, a totale onere della Ferrotramviaria, e a favore del Comune, di una scuola materna e relative pertinenze, per una SLP di mq 735 e una estensione del lotto, tipizzato attualmente a servizi della residenza, di mq 2399; quantificazione del tutto a cura del proponente
- Realizzazione e cessione, a totale onere della Ferrotramviaria, di mq 460 di completamento viabilità di via Garibaldi; quantificazione a cura del proponente.

In allegato alla istruttoria comunale risultano prodotte tabelle che evidenziano:

- i rapporti tra aree in gioco (demaniale, comunali, Ferrotramviaria e di altra proprietà) e previsioni di P.R.G.;
- volumetrie di competenza, in rapporto al P.R.G. vigente e proposta progettuale;
- aspetti di natura economica.

In data 20.07.2009 in sede di Conferenza di Servizi convocata in aggiornamento:

“Su specifica richiesta di chiarimento della Regione Puglia, l'arch. A.M. Curcuruto precisa che ogni aspetto della relazione Tecnica di Ufficio rimanda direttamente alla relazione di progetto della Ferrotramviaria, che viene dall'Ufficio condivisa.

La Regione chiede che il Comune trasmetta tutti gli adempimenti di carattere amministrativo già effettuati per il PRUSST.

L'arch. Curcuruto ribadisce la necessità già espressa dal Demanio di concludere l'iter della conferenza di Servizi entro fine settembre, per non vanificare il diritto di prelazione esercitato. A tal proposito si acquisisce a verbale la comunicazione del Demanio anticipata a mezzo fax, prot. 4512 del 9.4.2009.

Telecom esprime parere favorevole, rimandando agli stadi successivi di progettazione gli specifici adempimenti da attuare.

Il Demanio prende atto di quanto discusso e ribadisce quanto già espresso dalla dott.ssa Dionisio nella C. di S. del 20.7.09.”

Con successiva nota n. 302545 del 04.12.2009 il direttore della Ripartizione Tecnica del Comune di Bari con riferimento ai contenuti della relazione tecnica del Piano d'Area, ha precisato quanto di seguito testualmente riportato:

“In particolare si ritiene utile precisare che, come descritto al punto 2 pag. 13 della relazione tecnica dell'intervento, la realizzazione della Sede degli Uffici Comunali non è a cura della proponente Ferrotramviaria S.p.A., ma si prevede il ricorso a procedure di progetto di finanza.

In relazione al programma di realizzazione di nuovi Uffici Comunali e della riqualificazione dell'area dell'ex Gasometro il proponente contribuisce con il seguente apporto:

- elabora i piani urbanistici a tutti i livelli necessari sotto la guida dell'Amministrazione Comunale;

- cede all'Amministrazione Comunale le aree di proprietà necessarie alla realizzazione del programma;
- realizza il prolungamento di via A. Garibaldi ed una scuola materna in sostituzione dell'esistente, attualmente presente sull'area di pertinenza dei nuovi uffici comunali.

Le aree dell'ex Gasometro e l'intero isolato delimitato da via Napoli, Via Brigata Regina, C.so Vittorio Veneto, prolungamento di via A. Garibaldi, diventeranno tutte di proprietà dell'Amministrazione Comunale attraverso la stipula dell'accordo di programma.

Nell'isolato prospiciente il mare ove sorgerà la sede dei nuovi uffici comunali, a seguito dello spostamento del progetto redatto dai Proff. Arch. Canella e Achilli, si prevede una fascia con destinazione B9 con affaccio su via Napoli, in parziale recupero della volumetria B9 di proprietà comunale presente nell'area dell'ex Gasometro.

Tale fascia, che darà luogo alla realizzazione di edifici in linea conformi alla volumetria prevista in affaccio alla nuova via A. Garibaldi, è necessaria per le seguenti motivazioni:

- 1) Costituisce quinta compiuta alla vista dal Lungomare Vittorio Veneto alle spalle del progetto Canella-Achilli (la soluzione è concordata con i progettisti);
- 2) Completa il fronte urbano di via Napoli con edificazione regolare di altezza corrispondente a quella inserita nell'isolato contiguo.
- 3) Consente l'eventuale ampliamento della sede degli uffici o l'utilizzo della volumetria nel project financing per la realizzazione degli stessi a parziale compensazione economica dell'investimento privato."

Tanto premesso, nel merito degli atti trasmessi ed in particolare dalla Relazione Tecnica di progetto si evidenzia quanto segue.

Il piano d'area oggetto della presente proposta, concernente l'ambito urbano perimetrato dalle vie Brigata Regina, Corso Giuseppe Mazzini, via Napoli, via Ravanas e Corso Vittorio Veneto, è compreso nel programma PRUSST città di Bari.

L'attuale stesura del piano segue quella precedentemente elaborata nel luglio 2002 ed approvata

dal comitato tecnico e dalla commissione urbanistica consiliare.

Poiché nelle more dell'approvazione definitiva sono intervenuti i vincoli del PAI e le risultanze delle indagini sui livelli di inquinamento delle aree dell'ex Gasometro, da parte dell'Amministrazione Comunale è stato necessario attendere l'eliminazione dei suddetti impedimenti che hanno comportato, tra l'altro, l'orientamento della stessa Amministrazione al riposizionamento della sede dei nuovi uffici comunali, sempre all'interno del piano d'area, ma su altro sito.

L'area misura circa 127.000 mq di superficie territoriale ed è costituita da due grandi isolati. Il primo è un quadrilatero irregolare, esteso circa 61.100 mq compreso tra via Napoli, via Ravanas, Corso Vittorio Veneto e via Brigata Regina; il secondo, di forma più regolare, esteso circa 65.400 mq è compreso tra via Napoli, gli isolati tra l'ex Gasometro e via Ravanas, Corso Giuseppe Mazzini e via Brigata Regina.

I due isolati sono separati dall'asse stradale storico di via Napoli ed entrambi caratterizzati da grandi vuoti seguiti alla dismissione o delocalizzazione di impianti di servizio (scalo e stazione della Ferrotramviaria, gasometro).

Il settore urbano oggetto del Piano d'area è sito nella parte della città compresa tra le espansioni otto-novecentesche del Borgo murattiano, il porto nuovo e la Fiera del Levante.

L'accessibilità all'area è garantita in maniera preponderante da Corso Vittorio Veneto e da via Brigata Regina. L'Autorità Portuale di Bari sta realizzando lavori di potenziamento della bretella stradale esistente fra il Molo Pizzoli e Corso Vittorio Veneto nonché di una nuova bretella stradale a doppia corsia tra Corso Vittorio Veneto e via Ammiraglio Caracciolo, asse Nord-sud, opera che renderà l'area facilmente accessibile, by-passando il sistema della viabilità urbana, anche dall'hinterland barese.

Le aree comprese nel perimetro del piano d'area sono classificate, dal vigente PRG nelle seguenti zone urbanistiche:

- nell'isolato prospiciente il mare, delimitato da Corso Vittorio Veneto, via P. Ravanas, via Napoli e via Brigata Regina, le aree ricadono in due zone urbanistiche:



- Aree per i servizi della residenza entro i limiti delle zone omogenee di completamento (art. 57 NTA) - tale zona è estesa nella quasi totalità dell'isolato;
  - Aree di completamento di tipo B2 (art. 47 NTA) - tale zona, posta lungo via Napoli, è destinata essenzialmente alla residenza e ad attività come negozi, esercizi pubblici, studi professionali ed artigianato di servizio.
- nell'isolato delimitato da via Napoli, Corso G. Mazzini e via Brigata Regina, corrispondente alla porzione meridionale dell'area oggetto di studio, le aree ricadono in zona urbanistica:
- Aree di rinnovamento urbano di tipo B9 (art. 50 NTA) - sono zone destinate, oltre alle attività terziarie previste dall'art. 39 delle NTA del vigente P.R.G., alla residenza nella misura massima del 50% del volume ammesso.

La posizione strategica dell'area, tra il centro cittadino ed il polo della Fiera del Levante, la forte accessibilità anche dall'hinterland, che verrà ulteriormente incrementata dalla realizzazione dell'asse di penetrazione al porto, la notevole presenza di aree pubbliche hanno indotto alcuni anni orsono l'Amministrazione comunale a indire un concorso internazionale di idee per la progettazione della nuova sede comunale da realizzarsi sulle aree del vecchio gasometro.

L'intervento di trasformazione proposto all'interno del PRUSST città di Bari (programma di recupero urbano per lo sviluppo sostenibile) ricompone diverse necessità emerse dopo l'espletamento del concorso per la progettazione dei nuovi uffici comunali nell'area dell'ex gasometro.

A causa dell'elevato inquinamento del sito e delle nuove previsioni dell'Amministrazione per le aree interessate, la stessa Amministrazione ritiene più idonea a ricevere la sede dei nuovi uffici comunali l'area angolare tra Via Brigata Regina e C.so Vittorio Veneto.

Gli obiettivi perseguiti dal Piano d'area sono i seguenti (come richiamato nella documentazione in atti):

- riqualificare un settore importante della periferia storica della città attraverso l'introduzione di funzioni di rilievo urbano e metropolitano;

- recuperare a funzioni urbane e ad usi pubblici integrati alla residenza alcune aree dismesse e sottoutilizzate;
- bonificare l'area dell'ex gasometro al fine di garantirne la fruizione pubblica, per usi relativi ai servizi primari per la residenza;
- migliorare la qualità ambientale del Rione Libertà;
- realizzare una nuova sede per gli uffici comunali;
- incrementare la dotazione di verde e parcheggi;
- favorire il recupero edilizio ed urbanistico degli edifici di valore storico-testimoniale;
- ricucire architettonicamente la maglia interessata dal programma al contesto urbano circostante;
- migliorare i collegamenti tra il mare e le parti interne del Rione.

Il Piano d'area attua i propri obiettivi attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica riguardanti le aree dismesse o sottoutilizzate presenti al suo interno (ex gasometro e ex scalo Ferrotranviaria), in parte confermando ed in parte ridistribuendo le previsioni della disciplina urbanistica ed edilizia del P.R.G. vigente.

Come esplicitato nella tabella A allegata alla relazione di progetto, le previsioni urbanistiche complessive relative alle aree oggetto della proposta, risultano sostanzialmente invariate nelle quantità, subendo semplicemente una diversa distribuzione al fine del raggiungimento degli obiettivi seguenti:

- 1) Realizzazione a costo zero per l'Amministrazione di un parco attrezzato nell'area dell'ex Gasometro, con dotazione di attrezzature sportive, giochi, parcheggi e servizi. Poiché la bonifica risulta già finanziata, si prevede che la realizzazione del parco possa essere supportata da un project financing attraverso la previsione di un parcheggio multipiano nell'area ubicata tra via Napoli, via Brigata Regina, C.so Vittorio Veneto e via Pietro Ravanasi (attualmente già presente a livello terra sull'area) con servizi al piano terra e di un piccolo edificio per attività terziarie necessarie a completare organicamente l'isolato urbano. L'area è attualmente tutta di proprietà comunale.
- 2) Realizzazione della sede dei nuovi uffici comunali secondo il progetto già in possesso dell'Amministrazione nell'area ad angolo tra il

Lungomare V. Veneto e via Brigata Regina. Tale area risulta per circa un quarto di proprietà di Ferrotranviaria s.p.a. e per due quarti di proprietà demaniale. Con la stipula dell'accordo di programma sul piano d'area, la superficie diventerà tutta di proprietà comunale attraverso la cessione delle aree di proprietà Ferrotranviaria s.p.a. e l'acquisto e cessione, da parte della stessa, dell'area Demaniale al Comune di Bari. La sistemazione planovolumetrica prevede oltre alla sede degli uffici comunali un ampio parco pubblico circostante ed un edificio per attività terziarie su Via Napoli necessario sia a completare organicamente l'isolato e l'ambientazione della nuova sede, sia a supportarne sempre tramite project financing la realizzazione.

- 3) Completamento dell'isolato ex scalo ferroviario Ferrotranviaria, con previsione di servizi per la residenza (parcheggi, verde, attrezzature scolastiche) ed edifici per attività terziarie. La parziale trasformazione di parte delle aree da servizi per la residenza ad attività terziarie, oltre che a permettere il completamento architettonico dell'isolato, compensa parzialmente la cessione di aree e gli impegni finanziari che la Ferrotranviaria spa dovrà sostenere per permettere il completamento del programma a costo zero per l'Amministrazione Comunale.

Ancora dalla relazione tecnica di progetto, si evidenzia quanto segue.

Il Piano d'area si articola in aree su cui viene confermata la disciplina del P.R.G. vigente e in aree di ristrutturazione urbanistica ove la disciplina del P.R.G. viene in parte variata rispetto alle dimensioni quantitative degli interventi e alle destinazioni d'uso ammesse. Le variazioni che riguardano le aree ferroviarie dismesse pubbliche e private, corrispondenti alle aree comprese tra via Napoli e Corso Vittorio Veneto, sono necessarie a garantire la praticabilità dell'intervento compreso nel Programma di Recupero Urbano e Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) "Città di Bari".

La variazione che riguarda l'area dell'ex Gasometro consiste nella trasformazione urbanistica della zona destinata a Rinnovo urbano B9 in area per Servizi della Residenza, ed è resa necessaria per equilibrare il fabbisogno di questi ultimi a seguito delle trasformazioni di Piano d'Area e per

la realizzazione sulla stessa area del parco urbano attrezzato.

L'intervento di ristrutturazione urbanistica si articola in più ambiti di intervento:

- ambito n. 1 ex Scalo Ferroviario;
- ambito n. 2 ex Gasometro.

All'interno dei singoli ambiti le funzioni sono articolate come segue:

### **Ambito n. 1 - Ex Scalo Ferroviario**

#### ***Subambito 1A - Stazione***

Area corrispondente alla porzione orientale dell'ambito 1 di mq. 23.393 Le previsioni attuali di PRG sono le seguenti:

- Aree di completamento di tipo B2 per mq. 2.497 (art. 47 NTA) - Aree per Servizi per la residenza per mq. 20.896 (art. 57 NTA). Il piano d'area prevede:
- Aree per servizi per la residenza per mq. 13.597 (art. 57 NTA).

"Le costruzioni destinate ai servizi della residenza su aree individuate entro i limiti delle zone omogenee di completamento e le eventuali ricostruzioni di esse possono eseguirsi anche senza il rispetto di uno o più indici tra quelli previsti negli artt. 54 e 55, compreso l'indice di fabbricabilità". - Aree di rinnovamento urbano di tipo B9 per mq. 9.796 (art. 50 NTA).

#### ***Subambito 1B - Nuovi uffici comunali***

Area corrispondente alla porzione occidentale dell'ambito 1 di mq. 19.537.

Le previsioni attuali di PRG sono le seguenti:

- Aree per Servizi per la residenza per mq. 19.537 (art. 57 NTA).

Il piano d'area prevede:

- Aree per servizi per la residenza per mq. 15.644 (art. 57 NTA)
- Aree di rinnovamento urbano di tipo B9 per mq. 3.893 (art. 50 NTA).

### **Ambito n. 2 - Ex Gasometro**

La superficie complessiva è di mq. 19.658

Le previsioni attuali di PRG sono le seguenti:

- Aree per Servizi per la residenza per mq. 6379 (art. 57 NTA)

- Aree di rinnovamento urbano di tipo B9 per mq. 13.279 (art. 50 NTA). Il piano d'area prevede:
- Aree per servizi per la residenza per mq. 18.802 (art. 57 NTA) - Aree di rinnovamento urbano di tipo B9 per mq. 856 (art. 50 NTA).

#### Dati dimensionali generali

##### Superfici territoriali:

Sup. territoriale Piano d'area: mq. 127.000

Sup. territoriale ambiti di ristrutturazione urbanistica: mq. 62588  
 Sup. territoriale ambito 1 Ex Scalo ferroviario: mq. 42.930  
 Sup. territoriale ambito 2 Ex Gasometro: mq. 19.658

#### Tablelle riassuntive di confronto tra le previsioni di PRG e di piano d'area negli ambiti di ristrutturazione urbanistica.

PREVISIONI PRG	AMBITO 1	AMBITO 2	TOTALE
Superficie Totale	42.930 mq	19.658 mq	62.588 mq
Servizi alla residenza	40.433 mq.	6.379 mq.	46.812 mq
Residenza - Terziario	B2 2.497 mq	B9 13.279 mq.	15.776 mq.
Volume realizzabile residenza - terziario	12.485 mc.	92.953 mc.	105.438 mc.

PROPOSTA PIANO D'AREA	AMBITO 1	AMBITO 2	TOTALE
Superficie Totale	42.930 mq	19.658 mq	62.588 mq
Servizi alla residenza	29.241 mq.	18.802 mq.	48.043 mq
Residenza - Terziario	B9 13.689 mq	B9 856 mq.	14.322 mq.
Volume realizzabile residenza - terziario	95.823 mc.	5.992 mc.	101.815 mc.

Come si evince dalla precedente tabella le previsioni complessive di PRG negli ambiti di ristrutturazione urbanistica vengono sostanzialmente confermate.

Infine, la proposta progettuale, prospetta quanto segue.

#### Trasferimenti e compensazioni di aree

- 1 - La Ferrotramviaria acquista 7780 mq + 858 mq di SR (subambito 1B) dal Demanio e li cede al Comune di Bari (7.780 + 858 = 8.638 mq).
- 2 - La Ferrotramviaria cede 4716 mq di SR + 407 di B9 al Comune di Bari (subambito 1B) (4.716 + 407 = 5.123 mq).
- 3 - La Ferrotramviaria cede 2.399 mq di SR per realizzare una scuola materna al Comune di Bari. (Subambito 1A)
- 4 - La Ferrotramviaria cede 460 mq per viabilità al Comune di Bari per realizzare il prolungamento di via A. Garibaldi.

- 5 - Il Comune di Bari cede 2660 mq di B9 alla Ferrotramviaria (subambito 1A)

Attualmente le aree oggetto di scambi e/o trasferimenti hanno la stessa destinazione, per cui si applica a tutte il valore stabilito dall'agenzia del demanio per il suolo di proprietà della stessa.

Gli incrementi di valore per i cambi di destinazione (rinvenienti dalla variante in accordo di programma) attinenti le proprietà Ferrotramviaria sono di seguito stimate attraverso gli incrementi di volumetrie e le variazioni di destinazione. Gli incrementi di valore per le aree che passano al patrimonio comunale non sono stimati (a vantaggio dell'Amministrazione), in quanto la destinazione d'uso prevalente non cambia (servizi per la residenza) pur trasformandosi l'indice di fabbricabilità dal generico 2mc/mq a 5mc/mq per la realizzazione dei nuovi uffici. Inoltre un'ulteriore piccola area di mq 407 passa dai servizi per la residenza attuali a B9 con indice 7mc/mq.

<b>VALORE DELLE AREE DA CEDERE E RICEVERE IN COMPENSAZIONE</b>					
N	TIPOLOGIA	SUP. TOT	VALORE €/mq	VALORE PARZ.	VALORE COMPLESSIVO
1	Area demaniale subambito 1B	mq 8638	216,94 (valutazione demanio)	€ 1.874.000,00	
2	Aree ferrotramviaria subambito 1B	mq 5123	216,94	€ 1.111.426,00	
3	Area scuola mat. subambito 1A	mq 2399	216,94	€ 520.439,00	
4	Area viabilità via A. Garibaldi	mq 460	216,94	€ 99.792,00	
5	Area da Comune a ferrotramviaria subambito 1A	mq 2660	216,94	- € 577.060,00	
<b>Totale valore per cessioni al pubblico</b>					<b>€ 3.028.597,00</b>

**Realizzazione delle opere**

6 - La Ferrotramviaria realizza il prolungamento di via A. Garibaldi Mq. 1476.

7 - La Ferrotramviaria realizza la scuola materna del subambito 1° di mq 735.

<b>OPERE A CARICO DEL PRIVATO DA CEDERE GRATUITAMENTE AL PUBBLICO</b>					
N	TIPOLOGIA	SLP/SUP. TOT	COSTO €/mq	IMPORTO LAVORI	COSTO COMPLESSIVO
6	Strada via A. Garibaldi	mq 1776	130*	€ 230.880,00	€ 252.453,00
7	Scuola materna subambito 1A	mq 735	1.100,00	€ 808.500,00	€ 884.045,00
<b>Totale opere a carico del privato da cedere al comune</b>					<b>€ 1.136.498,00</b>

\* Comprensivo di sistemazione stradale, illuminazione e sottoservizi.

**Tabella proprietà e destinazioni secondo le previsioni di PRG**

PROPRIETA'	PRG		TOTALE
<b>Comune di Bari</b>	B9	SR	
Tot. Proprietà 28.094 mq Tot. Proprietà amb. 2 19.658 mq. Tot. Proprietà amb. 1 8.436 mq.	Sup. 13.279 mq. (amb. 1) Vol. 92.953 mc.	Sup: 6.379 mq. (amb. 2) + 8.436 mq. (amb. 1) Tot. 14.815 mq. Vol. 29.630 mc.	122.583 mc.
<b>Ferrotramviaria</b>	B2	SR	
Tot. Proprietà 25.751 mq	Sup. 2.497 mq. (amb. 1) Vol. 12.485 mc.	Sup: 407 mq. (amb. 1) + 4.716 mq. (amb. 1) + 18.031mq. (amb. 1) Tot. 23.254 mq. Vol. 46.508 mc.	58.993 mc.
<b>Demanio</b>		SR	
Tot. Proprietà 8.638 mq		Sup: 7.780 mq. (amb. 2) + 858 mq. (amb. 1) Tot. 8.638 mq. Vol. 17.276 mc.	17.276 mc.
<b>Privato</b>	B2		
Tot. Proprietà 105 mq	Sup. 105 mq. (amb. 1) Vol. 525 mc.		525 mc.

**Tabella proprietà e destinazioni secondo le previsioni di Piano d'area a seguito dei trasferimenti e delle compensazioni delle superfici**

OPERE EDILI A CARICO DEL PRIVATO REALIZZABILI SOLO CON L'ACCORDO DI PROGRAMMA					
N	TIPOLOGIA	SLP/SUP. TOT	COSTO €/mq	IMPORTO LAVORI	COSTO COMPLESSIVO
			DG.R. 449/2006		
8	Volumetrie in variante al P.R.G.	mc 9.579			
		mq 3.520	1.040,00	€ 2.620.800,00	€ 2.865.682,00
<b>Totale costo opere realizzabili solo con accordo di programma</b>					<b>€ 2.865.682,00</b>

PROPRIETA'	PRG		TOTALE
<b>Comune di Bari</b>	B9	SR	
Tot. Proprietà 39.185 mq Tot. Proprietà amb. 2 19.658 mq. Tot. Proprietà amb. 1 19.537 mq.	Sup. 3.893 mq. (amb. 1) Vol. 27.251 mc. (amb. 1) Sup. 856 mq. (amb. 2) Vol. 5.992 mc. (amb. 2) Vol. tot. 33.243 mc.	Sup: 15.644 mq. (amb. 1) + 18.802 mq. (amb. 2) Vol. tot. Uff. Com.: 75.365,08 mc.	108.608 mc.
<b>Ferrotramviaria</b>	B9	SR	
Tot. Proprietà 23.393 mq	Sup. 9.796 mq. (amb. 1) Vol. 68.572 mc.	Sup: 13.597 mq. (amb. 1) Parcheggio multipiano: 13.372,80 mc. (vol=0) Scuola materna 3.675 mc. (da cedere al Comune)	68.572 mc.



<b>Demanio</b> Tot. Proprietà 0 mq			
<b>Privato</b> Tot. Proprietà 0 mq			

<b>INCREMENTI DI VALORE PER VOLUMETRIE ESISTENTI DI PROPRIETA' FERROTRAMVIARIA OGGETTO DI DIVERSA DESTINAZIONE A SEGUITO DI VARIANTE AL PRG</b>						
N	TIPOLOGIA	SLP/SUP. TOT		SERVIZI ATTUALI	TERZ. FINALE (30%)	RES. FINALE (70%)
9	Volumetria di P.R.G.attuale	mc	58.993	58.993	17.698	41.295
		mq	15.524	15.524	4.657	10.867
* VALORE MEDIO				BANCA DATI QUOTAZ. IMM.	BANCA DATI QUOTAZIONE IMMOBILIARE	
** VALORE MASSIMO				2.025*	2.420**	2.320***
*** VALORE MASSIMO				RICAVI ATTUALI	RICAVI PARZIALI FINALI	
				31.436.100	11.269.940	25.211.440
				RICAVI TOTALI ATTUALI	RICAVI TOTALI FINALI	
				31.436.100	36.481.380	
				DIFFERENZIALI RICAVI VARIANTE AL P.R.G.		
				5.045.280		

<b>INCREMENTI DI VALORE PER NUOVE VOLUMETRIE RINVENIENTI DALLA VARIANTE AL PRG</b>					
N	TIPOLOGIA	SLP/SUP. TOT		TERZIARIO (30%)	RESIDENZE (70%)
10	Volumetria in variante al P.R.G.	mc	9.579	2.834	6.705
		mq	2.520	756	1.764
				VENDITA €/MQ	
				BANCA DATI QUOTAZIONI IMMOBILIARI	
				2.420	2.320
				RICAVI PARZIALI	
				1.829.520	4.092.480
				RICAVI TOTALI	
				5.922.000	

<b>QUADRO RIEPILOGATIVO DELL'ANALISI COSTI/BENEFICI</b>			
a	TOTALE INVESTIMENTO PRIVATO PER OPERE DA MANTENERE	TIPOLOGIA 8	2.865.682,00
b	TOTALE INVESTIMENTO PRIVATO PER OPERE DA CEDERE	TIPOLOGIE 6-7	1.136.498,00
A	TOTALE INVESTIMENTO PRIVATO (a+b)		4.002.180,00

<b>c</b>	<b>TOTALE VALORE AREE DA CEDERE AL PUBBLICO</b>	<b>TIPOLOGIE 1,2,3,4,5</b>	<b>3.028.597,00</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE VALORE AREE CEDUTE (c)</b>		<b>3.028.597,00</b>
<b>d</b>	<b>TOTALE RICAVI VENDITA E DIFFERENZIALI DEL PRIVATO (9+10)</b>	<b>TIPOLOGIA (9+10)</b>	<b>10.967.280</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE VANTAGGIO ECONOMICO PER IL PUBBLICO (b+c)</b>		<b>4.165.095,00</b>
<b>D</b>	<b>TOTALE RICAVI PER IL PRIVATO</b>		<b>10.967.280,00</b>
<b>RAPPORTO BENEFICI PUBBLICO/PRIVATO (C/D)</b>			<b>37.98%</b>

Ciò stante e sulla scorta di quanto sin qui prospettato relativo ai contenuti della proposta progettuale in conclusione il piano d'area, operando esclusivamente trasferimenti di destinazioni urbanistiche attinenti aree pubbliche ed aree private, con un diverso disegno urbanistico che conferma sostanzialmente il carico insediativo e la dotazione di aree per servizi (il primo con una riduzione e la seconda con un leggero incremento) rispetto alle previsioni di P.R.G. vigente permette di perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) riqualificare in modo organizzato l'ambito complessivo d'intervento dotandolo di aree verdi attrezzate, parcheggi, un nuovo edificio scolastico, la sede dei nuovi uffici comunali e nuovi edifici per residenze ed attività terziarie;
- 2) riorganizzare in modo ottimale la viabilità dell'area, attraverso la realizzazione del prolungamento di via A. Garibaldi;
- 3) considerata la non praticabilità, causa inquinamento del sottosuolo, della localizzazione nell'ex Gasometro della nuova sede degli Uffici Comunali, permette di prevedere la realizzazione dell'opera su sito più idoneo (anche in rapporto alle caratteristiche del complesso) senza incorrere in spese per acquisto aree;
- 4) mantenere pressochè inalterato l'assetto delle previsioni urbanistiche generali e quello delle proprietà comunali soprattutto in relazione alle opere da eseguire;
- 5) ottenere quanto sopra ed ulteriori contributi (realizzazione di strada e scuola materna) attraverso un semplice scambio di aree ed una variazione di destinazione urbanistica per un'area di

soli 9796 mq, pari al 38,04% delle proprietà Ferrotramviaria;

- 6) permettere all'Amministrazione Comunale di far concorrere all'apporto finanziario necessario per la costruzione degli uffici comunali, le aree di B9 individuate sulle future proprietà comunali in precedenza destinate a servizi per la residenza.

Gli apporti finanziari di Ferrotramviaria, complessivamente valutati in euro 4.165.095,00, sono al netto dell'incremento di valore delle aree cedute al Comune dalla società, per i motivi richiamati nella proposta progettuale ai quali si rinvia.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area di intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali di seguito riportati (allegati alla nota comunale prot. n. 72066 del 18.03.09):

AR_RT	REV. 01	- RELAZIONE TECNICA GENERALE
AR_RDC		- RELAZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' LEGGE 13/89
AR_00	REV. 01	- VERIFICA STANDARD URBANISTICI
AR_01	REV. 01	- Stralcio P.R.G. - Planimetria di progetto
AR_02	REV. 01	- Planimetria sistemazioni esterne e pianta coperture

AR 03-01 REV. 01	- Pianta quotata piano interrato
AR_04-01 REV. 01	- Pianta quotata piano terra
AR_05-01 REV. 01	- Pianta quotata piano primo
AR 06-01 UV. 01	- Pianta quotata piano secondo
AR 07-01 REV. 01	- Pianta quotata piano terzo
AR_08 REV. 01	- Pianta piano coperture
AR_09 REV. 01	- Sezione A-A - Sezione B-B
AR 10 REV. 01	- Prospetti
AR_03-02 REV. 01	- Pianta arredata piano interrato
AR_04-02 REV. 01	- Pianta arredata piano terra
AR 05-02 REV. 01	- Pianta arredata piano primo
AR_06-02 REV. 01	- Pianta arredata piano secondo
AR_07-02 REV. 01	- Pianta arredata piano terzo
ARRP REV. 01	- Relazione PAESAGGISTICA

Tutto ciò premesso ed alla luce di quanto innanzi riportato si ritengono ammissibili le varianti urbanistiche connesse alla proposta in parola e ciò in considerazione delle finalità perseguite, tese fondamentalmente alla riqualificazione urbanistica del contesto urbano interessato, degradato anche sotto il profilo ambientale, e alla dotazione concreta di servizi per la residenza.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, v'è da rilevare che in sede di istruttoria tecnica (17.12.2008) allegata alla nota sindacale di richiesta dell'Accordo di Programma (20.01.2009) si dà atto che l'area in questione risulta inclusa nei "territori costruiti" come da esistente attestazione regionale (nota prot. n. 815/2003); circostanza questa rilevabile anche dagli atti d'ufficio regionali giusta attestazione del Servizio Urbanistico Regionale prot. 815/06 dell'11.02.2003.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni progettuali ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005, le aree in questione non sono soggette alle previsioni e prescrizioni di detto Piano.

Premesso quanto sopra, e sulla base delle valutazioni di carattere urbanistico innanzi riportate, si propone alla Giunta la sottoscrizione dell'Accordo di Programma", secondo lo schema alla presente allegato, da stipulare tra la Regione Puglia e lo stesso Comune di Bari per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C,so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art.34 del Divo n. 267/2000.

Quanto innanzi in relazione agli aspetti di natura urbanistica, restando nelle competenze dell'Amministrazione Comunale di Bari gli aspetti contenutistici, procedurali e convenzionali connessi alla realizzazione delle opere nel loro complesso previste nel Piano d'area in questione.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.**

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01"**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Urbanistica sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. e del Diligente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni e con le

precisazioni di cui alla relazione sopra riportata, il Presidente della G.R. a sottoscrivere con il Comune di Bari l' "Accordo di Programma", per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C,so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas - in variante allo strumento urbanistico generale - su progetto proposto dalle Società "FERRO-TRAMVIARIA S.p.A." - nelle premesse indicate, secondo lo schema allegato, parte integrante del presente provvedimento;

2) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

- la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale **On. Nicola VENDOLA**
- il Comune di Bari rappresentato dal Sindaco **Dott. Michele EMILIANO**

per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas, progetto proposto dalla Società "FERROTRAMVIARIA S.p.A." in variante al P.R.G..

### PREMESSO CHE:

1. Il Sindaco del Comune di Bari con nota prot. n. 149156 in data 08.06.2009 ha richiesto al Presidente della G.R. la stipula di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del D.lgs n.267/2000 per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C.so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas.
2. Con la stessa nota sindacale – tra l'altro - si precisava :
  - Il piano per l'area urbana compresa tra C.so Vittorio Veneto, Via Brigata Regina, C.so Mazzini, Via Napoli e Via Ravanas, proposto da Ferrotranviaria spa, è uno degli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione urbana contenuti nel **PRUSST** "Città di Bari", (Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del Territorio).
  - A seguito del DM. 8 ottobre 1990 che promuove i PRUSST, il Comune di Bari il 23/10/2000 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Ministero dei LL.PP. e Regione Puglia e il 20/05/2002 ha stipulato un accordo quadro contenente obiettivi e modalità di attuazione del programma.
  - Il programma, attraverso la proponente Ferrotranviaria spa, proprietaria di gran parte dei suoli, risulta oggi oggetto di analisi istruttoria per la definizione di tutti gli adempimenti di natura tecnica, in osservanza di quanto previsto in sede del PRUSST.
  - Il piano d'Area, che rappresenta l'effettiva proposta della Ferrotranviaria rispetto a quanto previsto dal PRUSST, riguarda l'ambito urbano perimetrato dalle vie Brigata Regina, Corso Giuseppe Mazzini, via Napoli, via Ravanas e Corso Vittorio Veneto.
  - L'attuale stesura del piano segue la precedente elaborata nel luglio 2002 ed approvata dal comitato tecnico e dalla commissione urbanistica consiliare.



- Poiché nelle more dell'approvazione definitiva sono intervenuti i vincoli del PAI e le risultanze delle indagini sui livelli di inquinamento delle aree dell'ex Gasometro, è stato necessario attendere l'eliminazione dei suddetti impedimenti che hanno comportato, tra l'altro, la decisione dell'Amministrazione Comunale al riposizionamento della sede dei nuovi uffici comunali, sempre all'interno del piano d'area, ma su altro sito di proprietà demaniale, riservando l'area del gasometro di proprietà comunale, inquinata da idrocarburi, ad un intervento di bonifica preliminare e realizzazioni di impianti sportivi e verde.
- Pertanto la presente elaborazione importa i suggerimenti pervenuti nei numerosi incontri avvenuti con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, e fatti proprio dalla ferrotranviaria Spa promotrice del piano secondo quanto previsto nel programma PRUSST.
- L'approvazione del Piano, perchè in variante alle attuali previsioni di PRG, avviene attraverso la procedura di "accordo di programma".
- Per quanto riguarda le valutazioni quantitative del PRUSST, bisogna riscontrare che:
- a pag. 15 della Relazione Generale PRUSST Città di Bari, si precisa che il Programma prevede, nel quadro degli interventi pubblici, *"la riqualificazione di un'area urbana di 21.263 mq di proprietà delle ferrovie Bari Nord. L'intervento consiste nella ristrutturazione di un edificio di valore storico-architettonico e nella realizzazione di immobili in parte ad uso produttivo e commerciale (oggi -1999, ndr - del tutto assenti nell'area oggetto di risanamento), e, per la quota residua, a destinazione residenziale. L'ammontare dell'intervento è pari a circa 55 miliardi di lire (28,5 milioni di euro), di provenienza delle stesse ferrovie Bari-Nord"*
- Rispetto alle previsioni del PRUSST, c'è infine da rilevare che la Ferrotranviaria, analizzando nello specifico la situazione circa il possesso dei suoli, ha dimostrato la titolarità di 25.571 mq, a fronte dei previsti 21.623 mq del PRUSST. Questa variazione, rientra quindi tra i parametri di valutazione da aggiornare per la quantificazione del beneficio pubblico.
- Il rapporto tra contributo straordinario e totalità dell'intervento risulta in percentuale sostanzialmente simile a quello stabilito dal PRUSST (21% circa contro il 23% circa) e successivamente attualizzato da ricerche quantitative più approfondite, e questo, unitamente alle opere previste da cedere al pubblico, che sono:
  - Acquisto, da parte del Comune e a totale spesa della Ferrotramviaria, di mq 8638 di area attualmente tipizzata a Servizi per la Residenza nel subambito 1b del Piano

d'Area e di proprietà demaniale; quantificazione di spesa, a cura del Demanio stesso, attraverso specifica deliberazione;

- Cessione, da parte della Ferrotranviaria a favore del Comune, di complessivi mq 5123 di area attualmente tipizzata a Servizi per la Residenza nel subambito 1b del Piano d'Area; quantificazione della cessione, a cura del proponente
  - Costruzione e cessione, a totale onere della Ferrotranviaria, e a favore del Comune, di una scuola materna e relative pertinenze, per una SLP di mq 735 e una estensione del lotto, tipizzato attualmente a servizi della residenza, di mq 2399; quantificazione del tutto a cura del proponente
  - Realizzazione e cessione, a totale onere della Ferrotranviaria, di mq 460 di completamento viabilità di via Garibaldi; quantificazione a cura del proponente
- Ed oltre pure agli innegabili benefici "immateriali" (crescita del livello occupazionale, incremento degli standard e dei servizi, miglioramento sociale dell'intero comprensorio, ecc) derivanti dalla messa in opera della proposta urbanistica, propongono un quadro di insieme delle opere proposte assolutamente congruo rispetto a quello previsto dieci anni prima, e rispetto al quale si fa presente come non siano neanche stati attualizzati i costi di costruzione e le voci correlate.
- In questo caso, quindi, gli interventi rappresentano, a parere di questa Amministrazione, elementi di sicuro interesse pubblico.
3. Allo scopo di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha convocato, ai sensi dell'art.34 del D.lvo n. 267/2000, apposita Conferenza di Servizi per il giorno 20 luglio 2009, giusta con nota n° 174891 dell'8/07/2009 e successivo aggiornamento al 28 luglio 2009.
4. In sede di Conferenza di Servizi sono stati illustrati le finalità del progetto e le connesse varianti urbanistiche rispetto al vigente P.R.G. del Comune di Bari e ciò sulla scorta degli atti ed elaborati prodotti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. Gli elementi più significativi che caratterizzano, negli aspetti territoriali e funzionali, il progetto in questione, risultano i seguenti:

- riqualificare un settore importante della periferia storica della città attraverso l'introduzione di funzioni di rilievo urbano e metropolitano;
- recuperare a funzioni urbane e ad usi pubblici integrati alla residenza alcune aree dismesse e sottoutilizzate;
- bonificare l'area dell'ex gasometro al fine di garantirne la fruizione pubblica, per usi relativi ai servizi primari per la residenza;
- migliorare la qualità ambientale del Rione Libertà;
- realizzare una nuova sede per gli uffici comunali;
- incrementare la dotazione di verde e parcheggi;
- favorire il recupero edilizio ed urbanistico degli edifici di valore storico-testimoniale;
- ricucire architettonicamente la maglia interessata dal programma al contesto urbano circostante;
- migliorare i collegamenti tra il mare e le parti interne del Rione.

Il Piano d'area attua i propri obiettivi attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica riguardanti le aree dismesse o sottoutilizzate presenti al suo interno (ex gasometro e ex scalo Ferrotranviaria), in parte confermando ed in parte ridistribuendo le previsioni della disciplina urbanistica ed edilizia del P.R.G. vigente.

Gli obiettivi che s'intendono perseguire sono i seguenti:

- 1) realizzazione a costo zero per l'Amministrazione di un parco attrezzato nell'area dell'ex Gasometro, con dotazione di attrezzature sportive, giochi, parcheggi e servizi. Poiché la bonifica risulta già finanziata, si prevede che la realizzazione del parco possa essere supportata da un project financing attraverso la previsione di un parcheggio multipiano (attualmente già presente a livello terra sull'area) con servizi al piano terra e di un piccolo edificio per attività terziarie necessarie a completare organicamente l'isolato urbano. L'area è attualmente tutta di proprietà comunale .

- 2) realizzazione della sede dei nuovi uffici comunali secondo il progetto già in possesso dell'Amministrazione nell'area ad angolo tra il Lungomare V. Veneto e via Brigata Regina. Tale area risulta per circa un quarto di proprietà di Ferrotranviaria s.p.a. e per due quarti di proprietà demaniale. Con la stipula dell'accordo di programma sul piano d'area, la superficie diventerà tutta di proprietà comunale attraverso la cessione delle aree di proprietà Ferrotranviaria s.p.a. e l'acquisto e cessione, da parte della stessa, dell'area Demaniale al Comune di Bari. La sistemazione planovolumetrica prevede oltre alla sede degli uffici comunali un ampio parco pubblico circostante ed un edificio per attività terziarie su Via Napoli necessario sia a completare organicamente l'isolato e l'ambientazione della nuova sede, sia a supportare sempre tramite project financing la realizzazione della stessa.
- 3) completamento dell'isolato ex scalo ferroviario Ferrotranviaria, con previsione di servizi per la residenza (parcheggi, verde, attrezzature scolastiche) ed edifici per attività terziarie. La parziale trasformazione di parte delle aree da servizi per la residenza ad attività terziarie, oltre che a permettere il completamento architettonico dell'isolato, compensa parzialmente la cessione di aree e gli impegni finanziari che la Ferrotranviaria spa dovrà sostenere per permettere il completamento del programma a costo zero per l'Amministrazione Comunale.
2. In un siffatto contesto, l'utilizzo del modulo dell'accordo di programma consente:
- a) il conseguimento della variante urbanistica connessa alle opere ed interventi previsti nel Piano d'Area, previa ratifica da parte del Consiglio comunale nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo di programma ai sensi del menzionato art. 34 del D.Lgvo n. 267 del 2000;
  - b) il conseguimento - all'atto della sottoscrizione della convenzione urbanistica successiva tra il Comune di Bari ed il soggetto privato attuatore- degli effetti di immediata cessione -con ogni conseguente effetto di legge- al Comune di Bari della

- proprietà delle aree di sedime, destinate alla realizzazione delle opere ed interventi pubblici previsti;
- c) la previsione, sempre in esito alla sottoscrizione della predetta convenzione, dell'impegno a carico del soggetto attuatore alla progettazione ed alla esecuzione, sulle aree di sedime del compendio oggetto del presente accordo di programma, delle opere previste;
- d) la previsione, sempre in esito alla sottoscrizione della predetta convenzione, della consegna materiale delle opere pubbliche, su semplice richiesta e nel rispetto delle medesime tempistiche previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici di lavori;
3. Il presente "Accordo di Programma" risulta attivato ai sensi dell'art.34 -5° comma- del D.lvo n.267/2000.
4. Ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.34 del D.lvo n.267/2000, l'Accordo di Programma ratificato nei successivi trenta giorni dal Consiglio Comunale di Bari ed oggetto di Decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina anche variante allo strumento urbanistico generale e successive varianti normative vigenti e produce gli effetti delle intese di cui all'art.81 del D.P.R. 616/77.

**VISTI:**

- gli atti tecnici relativi al predetto Piano d'area della zona compresa tra C,so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente progetto proposto dalla Società "FERROTRAMVIARIA S.p.A." ;
- la deliberazione n°\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente della stessa G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi del decreto legislativo n°267/2000 per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C,so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente.



Le parti: Regione Puglia e Comune di Bari

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente "Accordo di Programma".
- 2) Viene preso atto della soluzione del progetto per la elaborazione del Piano d'area della zona compresa tra C,so Vittorio Veneto, via B. Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas in variante al P.R.G. vigente, progetto proposto dalla Società "FERROTRAMVIARIA S.p.A."
- 3) Per una completa identificazione della proposta progettuale e relativi contenuti si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 4) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 quarto comma del D.lvo n.267/2000, le determinazioni assunte con il presente "Accordo di Programma" comportano con le condizioni di cui al precedente punto variante allo strumento urbanistico generale vigente e attuativo.
- 5) Al fine di rendere esecutivo, il presente "Accordo di Programma", lo stesso dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Bari entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione. L'"Accordo di Programma" inoltre sarà approvato con successivo decreto del Presidente della Regione, determinando così l'approvazione definitiva delle conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale come sopra indicato, con le condizioni di cui innanzi, e gli effetti delle intese di cui all'art.81 del D.P.R. n°616/77.
- 6) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale.
- 7) Nel caso in cui il presente Accordo di Programma non abbia attuazione, le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti §§ si intendono caducate di diritto e conseguentemente poste nel nulla e l'area interessata come innanzi individuata riacquista l'originario regime urbanistico.
- 8) Ai sensi del sesto comma dell'art.34 del Dlgs n.267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli

eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di BARI.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Bari, lì

**IL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE PUGLIA  
(On. Nicola VENDOLA)**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI BARI  
(Dott. Michele EMILIANO)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 55

**Deliberazione G.R. 2594 del 22.12.2009 avente ad oggetto: “Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2010/2011”. Precisazioni e parziali modifiche. Correzione errori materiali.**

L’Assessore al Sud e Diritto allo Studio (Pubblica istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca scientifica), sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Sistema Istruzione, fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Con propria Deliberazione n. 2594 del 22.12.2009, la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 138 del decreto legislativo n. 112/1998, nelle more della piena attuazione del Titolo V della Costituzione, ha provveduto all’approvazione del piano regionale di riordino delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2010/2011, demandando al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l’adozione dei provvedimenti necessari a darvi attuazione.

Nel merito, in generale, si ribadisce che tutte le decisioni assunte dalla Regione con il piano di che trattasi, in linea con gli indirizzi impartiti con la DGR 1828/2009 e per le motivazioni esplicitate nella stessa deliberazione 2594/2009, fanno riferimento esclusivamente alle proposte di dimensionamento deliberate dagli Enti locali competenti (Comuni o Province), pervenute all’Assessorato al Diritto allo Studio attraverso i Piani provinciali.

A partire dal prossimo anno, invece, come sottolineato nella precitata Deliberazione, si realizzerà un assetto a regime della rete scolastica e dell’offerta formativa, superando irrazionalità del passato ed il mero mantenimento dell’esistente. Ciò avverrà sia attraverso processi partecipati che prevedano il coinvolgimento attivo di studenti, famiglie, enti locali, organizzazioni sindacali e produttive, sia attraverso la programmazione delle risorse in conto capitale disponibili, nell’intento di costruire una rete che, anche attraverso un sensibile dimensionamento e un più razionale utilizzo dei punti di erogazione,

produca vantaggi e ricadute positive per gli studenti ed i lavoratori della scuola.

Tanto premesso, con il presente atto, ad integrazione e parziale modifica del Piano di riordino della rete delle istituzioni scolastiche già adottato con D.G.R. 2594/2009, alla luce delle argomentate comunicazioni pervenute da parte dei soggetti istituzionali interessati, si ritiene necessario procedere ad opportune precisazioni e parziali rettifiche, nonchè alla correzione di alcuni errori materiali.

In particolare:

al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, di cui peraltro sono già pervenute segnalazioni, da parte degli Uffici scolastici chiamati a dare attuazione al Piano regionale approvato dalla Giunta, si ritiene opportuno fornire, in ordine alle decisioni regionali riportate negli allegati a) e b) del predetto Piano, le seguenti precisazioni:

- in caso di più proposte alternative da parte degli Enti locali competenti, la Regione ha aderito a quella tra esse considerata maggiormente coerente con gli indirizzi impartiti e più funzionale ad un miglioramento organizzativo e/o qualitativo del servizio scolastico;
- con riferimento all’allegato A), riportante la riorganizzazione della rete scolastica delle Scuole primarie e secondarie di 1° grado, si precisa ulteriormente che:
  - a. per quanto attiene il Comune di Villa Castelli, la decisione regionale espressa con “si prende atto”, va più correttamente intesa come “non si autorizza LC.”, condividendo il parere espresso in merito dall’Ufficio Scolastico regionale nella parte in cui sottolinea la mancanza nell’istituto comprensivo proposto dell’imprescindibile segmento di scuola primaria;
  - b. per quanto attiene il Comune di Brindisi, la “presa d’atto” da parte della Regione della proposta riformulata dall’Ente con successiva Deliberazione G.C. n.515/2009, per il 1° ciclo di istruzione, va intesa come conferma dell’assetto delle istituzioni scolastiche già esistente nel corrente anno scolastico 2009/2010;
  - c. con riferimento al Comune di Cerignola, si ribadisce la determinazione regionale di auto-

rizzare l'istituzione di un Istituto Comprensivo;

- d. per quanto attiene il Comune di Mesagne, la decisione regionale espressa con "si prende atto" in merito alla proposta c) dello stesso Comune: Unificazione Scuole Secondarie di 1° grado "M. Materdona" e "A. Moro", va più correttamente esplicitata come "si autorizza".

Contestualmente, si procede, altresì, alla correzione dei seguenti meri errori materiali e/o di valutazione:

- a. si prende atto dell'errore materiale contenuto nella originaria proposta di unificazione delle Scuole Secondarie di 1° grado del Comune di Foggia, rappresentato con nota n. 771 del 5.1.2010, e si procede alla conseguente correzione, autorizzando l'unificazione delle Scuole Moscati-De Santis ed Altamura-Foscolo;
- b. con riferimento all'aggregazione della sezione distaccata dell'IPSIA "Archimede" sede di Martina Franca all'IP "Motolese" di Martina Franca, si rettifica la decisione regionale in "non si autorizza", atteso che la precedente autorizzazione si basava sull'erroneo presupposto, emerso da nota di precisazione della stessa Provincia di Taranto n. 744 dell'11.1.2010, che detta aggregazione fosse stata proposta dalla medesima Amministrazione Provinciale.
- c. si prende atto della nuova proposta di aggregazione dei plessi scolastici, riportata nell'allegato A), formulata dal Comune di Tricase con Delibera n. 17 del 14.1.2010, nell'ambito dei 3 Istituti Comprensivi, già autorizzati con D.G.R. 2594/2009, considerato che la stessa configura comunque istituzioni correttamente dimensionate.
- d. Si corregge l'errore materiale riscontrato nel testo del deliberato precedentemente adottato, precisando che, per effetto delle decisioni assunte e riportate nei prospetti a) e b) allegati anche al presente provvedimento, il numero delle istituzioni scolastiche autonome su base regionale viene fissato a 914, anziché a 915, atteso che la revoca di autonomia ha interessato n. 9 istituzioni scolastiche del 1° ciclo di istruzione e n.4 istituzioni scolastiche del 2° ciclo di istruzione, parzialmente compensata dalla istitu-

zione di un nuovo istituto autonomo del 2° ciclo nel Comune di Bisceglie.

Inoltre, esaminate le argomentazioni addotte, successivamente, dai Comuni di Alberobello ed Ugento in merito all'oggettiva impraticabilità, già a partire dall'anno scolastico 2010/2011, delle originarie proposte di riordino inserite nei Piani provinciali e recepite nella DGR 2594/2009, nonché dai Comuni di Maglie e Melpignano in merito al proposto accorpamento dei plessi di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Melpignano all'I.C. di Castrignano dei Greci, si rettificano le decisioni assunte con il predetto provvedimento nel seguente modo:

- Comune di Alberobello: si sostituisce la precedente decisione con la seguente: "si prende atto della proposta di cui al punto 1)", inserita nel Piano provinciale, avente ad oggetto: " 1) In primo luogo: conservazione delle due autonomie esistenti (Scuola primaria "D. Morea" e scuola secondaria di 1° "L. Tinelli", (all. A).
- Comune di Ugento: si sostituisce le precedente decisione con la seguente: "si prende atto" della proposta di cui al punto 1), inserita ne Piano provinciale, avente ad oggetto:" Mantenimento dell'attuale assetto organizzativo limitatamente all'.a.s. 2010-2011, nell'attesa del varo della riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti e della ultimazione dei lavori di ampliamento del Professionale Alberghiero al termine del quale si avvanzerà proposta di attivazione di un autonomo Istituto", (all. A).
- Comune di Castrignano dei Greci: si sostituisce la precedente decisione con la seguente: "non si autorizza la proposta del Comune di Castrignano dei Greci (si condivide parere U.S.R. e pertanto si conferma attuale assetto)", (all. A).

Infine, pur prendendo atto delle considerazioni espresse in merito dall'Ufficio Scolastico Regionale, in via del tutto transitoria, nelle more dell'applicazione a regime della riforma dei Conservatori di musica di cui alla Legge n. 508/1999 e dei relativi regolamenti, nonché della completa definizione del quadro ordinamentale di riferimento, si mantiene inalterato, per l'anno 2010-2011, l'attuale assetto delle Scuole secondarie di 1° grado annesse ai Conservatori di Bari e Monopoli.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. d).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione e dal Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di approvare le precisazioni e parziali rettifiche di cui in premessa, relative al Piano Regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2010/2011, già adottato con precedente Deliberazione n. 2594 del 22.12.2009, riportate nei prospetti allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di dare atto che, in virtù delle decisioni assunte e contenute nei prospetti, in allegato, il numero delle istituzioni scolastiche autonome su base regionale viene fissato a 914, anziché a 915, come riportato, per mero errore materiale, nella precedente DGR 2594/2009;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone



Allegato A



## Regione Puglia

Assessorato Sud e Diritto allo Studio  
Servizio Scuola Università e Ricerca

### RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado

#### PROVINCIA DI BARI

nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R. Puglia	Decisione della Regione
1	ALBEROBELLO	1) In primo luogo: conservazione delle due autonomie esistenti (Scuola primaria "D. Morea" e scuola secondaria di 1° "L. Tinelli"; 2) In alternativa: anettere alla scuola secondaria di 1° "L. Tinelli" il plesso "F. Gigante" dell'Ist. Tec. Agrario di Alberobello; 3) In ultima ipotesi: anettere alla scuola di 1° "L. Tinelli" il plesso della scuola primaria "M. La Sorte" di Alberobello.	.	Si concorda con l'ipotesi di cui al punto 3 pur evidenziando che l'istituto comprensivo da costituirsi, previa revoca dell'autonomia alla scuola secondaria di I grado "Tinelli", non risponderebbe ai parametri numerici di cui al D.P.R. N. 233/98.	si prende atto della proposta del Comune (punto 1): conservaz. autonomia
2	ADELFA	Richiesta di spostamento e/o istituzione del corso serale presso la sede di Adelfia e precisamente Scuola Media "Giovanni XXIII" e non di Acquaviva delle Fonti. Continuità dell'attuale classe II A della sede associata di Adelfia del liceo scientifico di Cassano Murge per la quale il dirigente scolastico prof.ssa Tina Gesmundo chiede la soppressione.		In assenza di una formale delibera dell'Amministrazione Comunale di Adelfia, non è possibile esprimere alcun parere.	nessuna decisione in assenza di formale Delibera del Comune
3	BARI	1) Conservazione dello status autonomo dell'istituto unificato "Azzarita/de Filippo Ungaretti" attualmente dislocato in due distinte strutture prevedendo l'esclusivo utilizzo dell'edificio Ungaretti. 2) Conservazione dello status autonomo della Scuola Secondaria di 1° grado "Laterza" seppur attualmente sottodimensionata.		Si osserva che la proposta di cui al punto 1, non rientra nel procedimento relativo alla programmazione della rete scolastica. In ordine alla proposta di cui al punto 2, non si concorda in quanto trattasi di istituto con meno di 300 alunni (alunni n. 196).	si prende atto della proposta del Comune
4	BITETTO	Mantenimento dell'autonomia della Scuola secondaria di 1° grado "G. Modugno"		Si prende atto pur evidenziando che la Scuola secondaria di 1° grado "G. Modugno" non risponde ai parametri numerici (374 alunni) di cui al D.P.R. N. 233/98.	si prende atto della proposta del Comune

Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado					
PROVINCIA DI BARI					
nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R. Puglia	Decisione della Regione
5	BITONTO	1) Istituzione del C.P.I.A. ( centro Provinciale per l'istruzione degli Adulti) c/o la scuola secondaria di 1° grado V. Rogadeo. 2) Attivazione delle procedure inerenti il riconoscimento giuridico del plesso di Scuola Secondaria di 1° grado ubicato a Mariotto in Via F. Sannino.		Con riferimento alla proposta di cui al punto 1, si esprime parere negativo in attesa della definitiva approvazione del relativo regolamento. Relativamente al punto 2, si evidenzia che quanto richiesto non è materia di dimensionamento della rete scolastica.	nessuna decisione in attesa di riforma
6	BITRITTO	1) Conferma dell'autonomia scolastica della scuola secondaria di 1° grado "Dante Alighieri". 2) Proposta di aprire un centro polifunzionale di formazione continua per gli adulti, i giovani inoccupati, la popolazione che per raggiunti limiti di età è fuori dai percorsi tradizionali di studio ed avverte la necessità di reintegrarsi in un percorso lavorativo, professionale di crescita...		Si prende atto della proposta di cui al punto 1, pur evidenziando che che la Scuola secondaria di 1° grado "D. Alighieri" non risponde ai parametri numerici (333 alunni) di cui al D.P.R. N. 233/98. Circa la proposta di cui al punto 2, si esprime parere negativo in attesa della riforma complessiva dell'istruzione degli adulti.	Punto 1) si prende atto della proposta del Comune Punto 2) nessuna decisione in attesa di riforma
7	CONVERSANO	Conferma dell'autonomia scolastica e dell'attuale dimensionamento degli istituti scolastici presenti sul territorio, con part. rif. al plesso di Trigianello e la Scuola Media "D. Forlani" che evidenziano un numero di alunni lievemente inferiore agli standards richiesti, num. che tuttavia tenderà ad aumentare con nuovi insediamenti nella zona.	manca delibera Comune	In assenza di una formale delibera dell'Amministrazione Comunale di Conversano, non è possibile esprimere alcun parere.	nessuna decisione in assenza di formale Delibera del Comune
8	LOCOROTONDO	Conferma dell'attuale assetto con l'autonomia delle due diverse istituzioni scolastiche di primo ciclo presenti nel territorio comunale e precisamente la Direzione Didattica "Guglielmo Marconi" e la Scuola Secondaria di primo grado "Giovanni Oliva".		Si prende atto della proposta pur evidenziando che che la Scuola secondaria di 1° grado "G. Oliva" non risponde ai parametri numerici (426 alunni) di cui al D.P.R. N. 233/98.	si prende atto della proposta del Comune
9	POGGIORSINI	Deroga alla prescrizione riguardante il limite min. di trecento alunni iscritti ad una singola istituzione scolastica e mantenere per l'Istituto Comprensivo di Poggiorsini lo statuto di scuola Autonoma ,elencando una serie di motivazioni : il sito dell'istituto "S.Cirasole" è in territorio di zona montana nell'Alta Murgia Barese ...		Non si concorda in quanto trattasi di istituto con meno di 300 alunni.	si prende atto della proposta del Comune

Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado					
PROVINCIA DI BARI					
nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R. Puglia	Decisione della Regione
10	SANNICANDRO	Ridurre il numero da tre a due dei plessi utilizzati per l'espletamento dell'attività scolastica. Si conferma il mantenimento dell'autonomia della Scuola Secondaria di 1° Grado "A. Manzoni". Richiesta di trasferimento delle sezioni del plesso "Don Bosco" presso l'edificio di Via Calambra sede della Scuola dell'infanzia "Asilo Infantile".	manca delibera Comune	In assenza di una formale delibera dell'Amministrazione Comunale di SANNICANDRO, non è possibile esprimere alcun parere.	nessuna decisione in assenza di formale Delibera del Comune
11	SANTERAMO	Mantenimento autonomia della rete scolastica composta da due circoli didattici di scuola primaria e da due istituti di scuola secondaria di primo grado.		Si prende atto della proposta, pur evidenziando che che la Scuola secondaria di 1° grado "S. G. Bosco" non risponde ai parametri numerici (470 alunni) di cui al D.P.R. N. 233/98.	si prende atto della proposta del Comune
12	TORITTO	Mantenimento dell'autonomia dell'istituto d'istruzione Secondaria "San Giovanni Bosco" anche con popolazione scol. di n. 297, prevedendo nell'immediato un incremento della popolazione a seguito dell'avvio del programma straordinario di Edilizia Residenziale avente ad oggetto la realizzazione di oltre 264 alloggi oltre servizi.	manca delibera Comune	In assenza di una formale delibera dell'Amministrazione Comunale di TORITTO, non è possibile esprimere alcun parere.	nessuna decisione in assenza di formale Delibera del Comune
13	TURI	Mantenimento dell'autonomia delle due distinte istituzioni scolastiche, ovvero la Scuola dell'infanzia e Primaria e la scuola secondaria di 1° grado.		Si prende atto della proposta, pur evidenziando che che la Scuola secondaria di 1° grado "Resta" non risponde ai parametri numerici (355 alunni) di cui al D.P.R. N. 233/98.	si prende atto della proposta del Comune

Allegato A



## Regione Puglia

Assessorato Sud e Diritto allo Studio  
Servizio Scuola Università e Ricerca

### RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado

#### PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

nr Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
1	<p>COMUNE DI ANDRIA</p> <p>Mantenimento dell'attuale assetto organizzativo. In subordine accorpamento del 4° gruppo "E. Fermi" (scuola sottodimensionata) con il 7° gruppo "Mons. Di Donna".</p>		Si esprime parere favorevole all'accorpamento tra la scuola secondaria di I grado "E. Fermi" e la scuola secondaria di I grado "Mons. Di Donna"	Si autorizza accorpamento 4° Gruppo "Fermi" con 7° Gruppo "Mons. Di Donna"
2	<p>ANDRIA</p> <p>DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "G.OBERDAN"</p> <p>Mantenimento dell'attuale assetto organizzativo del 1<sup>a</sup> Circolo Didattico Oberdan: plesso Oberdan di Scuola primaria, plesso Don Torino Bello di Scuola primaria dell'infanzia, plesso Lotti di Scuola dell'infanzia, plesso Saccotelli di Scuola dell'infanzia. Esclude pertanto ogni possibilità di diversa aggregazione con altre istituzioni scolastiche sottodimensionate. Auspica invece per le eventuali scuole sottodimensionate, in caso di necessità, la via dell'aggregazione ad altre istituzioni autonome di pari grado.</p>		Si prende atto.	Si prende atto della proposta del Comune (mantenimento attuale assetto)
3	<p>CANOSA</p> <p>3° CIRCOLO DIDATTICO "M. CARELLA"</p> <p>Istituzione della scuola dell'infanzia Giovanni Paolo II, in zona 167, presso l'edificio della scuola primaria, dove già dall'a.s. 2007/2008, sono operanti due sezioni, ai fini della programmazione della rete scolastica, essendo l'utenza di tale scuola ufficialmente aggregata alla scuola dell'infanzia M. Carella.</p>		Si prende atto.	Si prende atto della proposta del Comune
4	<p>TRANI</p> <p>Accorpamento della Scuola Secondaria di 1° grado "Palumbo" con la Scuola Secondaria "Bovio".</p>		Si esprime parere favorevole.	Si autorizza accorpamento.

Allegato A



**Regione Puglia**

Assessorato Sud e Diritto allo Studio

Servizio Scuola Università e Ricerca

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado**

**PROVINCIA DI BRINDISI**

nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	ParereUSR	Decisione della Regione
1	Comune di Brindisi	<p><b>Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale (Delib. 456/2009)</b></p> <p>1. Confermare l'autonomia delle attuali 14 istituzioni scolastiche, con le modifiche di cui di seguito:</p> <p>a) l'istituzione di Istituto Comprensivo "Tuturano-Paradiso", mediante aggregazione all'VIII Circolo "Deledda" del plesso di Scuola Secondaria di I Grado "Don Bosco", previo scorporo di quest'ultimo dalla Scuola Secondaria di I Grado "M. Pacuvio";</p> <p>b) l'istituzione di Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci-Rodari", mediante aggregazione alla Scuola Secondaria di I Grado "L. da Vinci" del plesso di Scuola Primaria "Rodari", unitamente all'omonimo plesso di Scuola dell'infanzia, previo scorporo degli stessi dal VII Circolo Didattico;</p> <p>c) la dismissione del plesso di Scuola dell'infanzia al quartiere "La Rosa", appartenente al I Circolo Didattico "Perasso", con aggregazione dell'utenza al plesso di Scuola Primaria di via dei Salici sito nel medesimo quartiere;</p> <p>d) la dismissione del plesso di Scuola Primaria sito in via Basento - rione Perrino (I Circolo) ed aggregazione della relativa utenza al plesso di Scuola Secondaria di I grado di via Sele - rione Perrino, ferma restando l'appartenenza di quest'ultimo alla Scuola Secondaria di I grado "M. Pacuvio";</p> <p>e) la dismissione del plesso di Scuola Primaria "E. De Amicis" appartenente al II Circolo Didattico "San Lorenzo da Brindisi", con conseguente aggregazione dell'unica sezione alla scuola primaria "San Lorenzo";</p> <p>f) lo scorporo del plesso "San Giovanni Bosco" dal III Circolo;</p> <p>g) aggregazione del plesso "San Giovanni Bosco" al IV Circolo;</p> <p>h) la dismissione dell'unità scolastica "Corte Tirolo", IV Circolo</p>	<p>Proposta Comune delib.515/2009 di modifica a precedente delib.456/2009</p> <p>soppressedere Istituzione Comprensivo "Tuturano-Paradiso" con ripristino vigenti assetti aggregativi dei plessi della frazione di Tuturano.Mantenere inalterati assetti aggr. Pacuvio-Don Bosco</p> <p>soppressedere Istituzione Comprensivo "Leonardo Da Vinci-Rodari" con ripristino vigenti assetti</p>	<p>parere negativo su assetto nuova delib. 515/2009 per l'assorbente considerazione che non interviene su situazione Scuola Sec. 1 grado "Da Vinci-Allighieri" al di sotto parametri minimi DPR 233/98.</p>	<p>si prende atto proposta Comune di cui a successiva Delibera n. 515/2009 (mantenimento assetto precedente anno scolastico x tutte scuole 1°ciclo istruzione)</p>



Allegato A

## RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado

## PROVINCIA DI BRINDISI

nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	ParereUSR	Decisione della Regione
2	Comune di Brindisi	<p>2. Derogare al superamento degli standards minimi e massimi per le seguenti Istituzioni scolastiche:</p> <p>a) Scuola Secondaria di I grado "Kennedy-Marnelli" (per n. 465 unità);</p> <p>b) V Circolo Didattico (per n. 1014 unità);</p> <p>c) Istituto Comprensivo di nuova istituzione "Tuturano-Paradiso" (per n. 959 unità).</p> <p>a) I Circolo sovradimensionato, 1231 alunni, ma si chiede mantenimento attuale assetto;</p> <p>b) II Circolo sovradimensionato, 1057 alunni, ma si chiede mantenimento attuale assetto;</p> <p>c) III Circolo 565 alunni, si chiede mantenimento attuale assetto;</p> <p>d) Scuola Secondaria di I grado "Bianco" 572 alunni, si chiede mantenimento attuale assetto;</p> <p>e) Scuola Secondaria di I grado "Pascoli", sottodimensionato, 464 alunni, ma si chiede mantenimento attuale assetto;</p> <p>f) Istituto Comprensivo "Gallieri" 507 alunni, si chiede mantenimento attuale assetto.</p> <p>a) I Circolo 657 alunni;</p> <p>b) II Circolo 639 alunni;</p> <p>c) III Circolo, sovradimensionato, 930 alunni, ma si chiede mantenimento attuale assetto;</p> <p>d) Scuola Secondaria di I grado "Barnaba", sottodimensionata, 455 alunni, ma si chiede mantenimento autonomia;</p> <p>e) Scuola Secondaria di I grado "Bosco", sottodimensionata, 363 alunni, ma si chiede mantenimento autonomia;</p> <p>f) Accompagnamento plessi scuola dell'infanzia "Aldo Moro" e "Walt Disney" del II Circolo in un unico plesso;</p> <p>g) Soppressione scuola dell'infanzia del 2° Circolo sita in via Tenente Specchia.</p>		<p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si prende atto pur evidenziando che la Scuola Secondaria 1 grado "Pascoli" non risponde ai parametri numerici (476) di cui al DPR n.233/98</p> <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si prende atto pur evidenziando che la scuola secondaria di I grado "Barnaba" non risponde ai parametri numerici (454 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98</p> <p>Si prende atto pur evidenziando che la scuola secondaria di I grado "S. G. Bosco" non risponde ai parametri numerici (363 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/99</p> <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si esprime parere favorevole</p>	<p>si prende atto proposte del comune</p> <p>si prende atto proposte del comune</p>
4	Comune di Ostuni				<p>si prende atto proposte del comune</p>

Allegato A

## RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado

## PROVINCIA DI BRINDISI

nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	ParereUSR	Decisione della Regione
5	Comune di Mesagne	<p>a) Il Circolo "G. Carducci" si chiede mantenimento attuale assetto in considerazione dei rispettivi parametri dimensionali (n.912);</p> <p>b) Il Circolo Giovanni XXIII: si chiede mantenimento attuale assetto in considerazione dei rispettivi parametri dimensionali (n.976);</p> <p>c) Unificazione Scuole Secondarie di 1° Grado "M. Materdona" n. 364 alunni e "Aldo Moro" n. 408 alunni;</p> <p>a) Scuola Primaria e dell'infanzia (n.713 alunni), si chiede mantenimento autonomia;</p> <p>b) Scuola Secondaria di I grado (n. 348 alunni), si chiede mantenimento autonomia.</p>		<p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>Si esprime parere favorevole</p>	<p>si prende atto proposta Comune</p> <p>si prende atto proposta Comune</p> <p>si autorizza</p> <p>si prende atto proposta Comune</p>
6	Comune di San Pancrazio Salentino	<p>Mantenimento dell'autonomia delle due distinte istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, attraverso una ridistribuzione della rete:</p> <p>- disaggregazione del Circolo Didattico "Don Milani" dei due plessi della Scuola dell'infanzia di Via Matteotti - "Colliodi" e di Via Deledda;</p> <p>- aggregazione degli stessi alla Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri",</p> <p>che si riassume nella seguente rimodulazione:</p> <p>a) Circolo Didattico "Don Milani":</p> <p>§ Scuola Primaria di Via Matteotti "Madre Teresa di Calcutta", con n. 306 alunni;</p> <p>§ Scuola Primaria di Piazza Ostilio "Don Milani", con n. 165 alunni;</p> <p>§ Scuola dell'infanzia di Via Mazzini "Rodari", con n. 74 alunni, per un totale di n. 546;</p> <p>b) Trasformazione della Scuola Media in Istituto Comprensivo "Dante Alighieri":</p> <p>§ Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri", con n. 279 alunni;</p> <p>§ Scuola dell'infanzia di Via Matteotti "Colliodi", con n. 124 alunni;</p> <p>§ Scuola dell'infanzia di Via Deledda, con n. 71 alunni,</p> <p>per un totale di n. 474.</p>		<p>Non si condivide la proposta in quanto l'I.C. che si verrebbe a creare risulterebbe con un numero di alunni inferiore ai parametri di cui al D.P.R. n. 233/98 e comunque privo del segmento di scuola primaria.</p>	<p>si prende atto proposta Comune</p> <p>non si autorizza I.C. (si condivide parere USR)</p>
7	Comune di Villa Castell				

Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado PROVINCIA DI BRINDISI					
nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere USR	Decisione della Regione
8	Comune di Cellino San Marco	Mantenimento di due plessi di scuola dell'infanzia dell'istituto Comprensivo "A. Manzoni", con assunzione di impegno ad ampliare l'edificio di scuola dell'infanzia di via Napoli.		Si prende atto.	si prende atto proposta Comune
9	Comune di Oria	Conferma dell'attuale organizzazione della scuola dell'obbligo:		Si esprime parere favorevole	si prende atto proposta Comune
		a) 1° Circolo Didattico "E. De Amicis" (567 alunni), mantenimento attuale assetto;		Si esprime parere favorevole	si prende atto proposta Comune
		b) 2° Circolo Didattico "C. Monaco" (560 alunni), mantenimento attuale assetto;		Si esprime parere favorevole	si prende atto proposta Comune
10	Comune di Torre Santa Susanna	c) Scuola Secondaria di I grado "Milizia-Fermi" (497 alunni), mantenimento autonomia.		Si esprime parere favorevole	si prende atto proposta Comune
		a) affidare ad un unico Dirigente n. 3 Plessi di Scuola dell'infanzia con n. 284 alunni e n. 1 Plesso di scuola Primaria "G. Missere" con n. 284 alunni, per un totale quindi di 568 alunni;		Si esprime parere favorevole	si prende atto proposta Comune
11	Comune di Erchie	b) affidare ad un unico Dirigente l'istituto Comprensivo di n. 1 Plesso di scuola Primaria, con n. 216 alunni, n. 1 Plesso di Scuola Media Statale, con n. 348 alunni, per un totale di n. 564 alunni.		Si esprime parere favorevole	si prende atto proposta Comune
		a) Direzione Didattica n. 746 alunni, mantenimento attuale assetto;		Si prende atto pur evidenziando che la Scuola secondaria di I grado "Pascoli" non risponde ai parametri numerici (339 alunni) di cui al DPR 233/2009.	si prende atto proposta Comune
12	Comune di Cisternino	b) Scuola Secondaria di I grado n. 352 alunni, mantenimento attuale assetto.		Si prende atto pur evidenziando che la scuola secondaria di I grado "Manzoni" non risponde ai parametri numerici (386 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/99	si prende atto proposte Comune
		a) Scuola Primaria, n. 861 alunni, mantenimento e conferma autonomia;			
		b) Scuola Secondaria di I grado, n. 388 alunni, mantenimento e conferma autonomia.			
		c) in subordine, che si soprasseda ad eventuale accorpamento almeno per il prossimo anno.			



**Regione Puglia**

*Assessorato Sud e Diritto allo Studio  
Servizio Scuola Università e Ricerca*

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado					
PROVINCIA DI FOGGIA					
nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte /osservazioni /eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R. Puglia	Decisione della Regione
1	ACCADIA	Con Delib. di Giunta N° 103 del 29/10/09 conferma l'attuale assetto organizzativo.	<p>Si prende atto della proposta dei Comuni. Si propone il mantenimento delle istituzioni scolastiche in Accadia e Anzano. Ove si dovesse ritenere che l'istituto Comprensivo di Anzano sia sottodimensionato, si propone la seguente aggregazione diversa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituto Comprensivo Accadia - Monteleone con un numero complessivo di 324 alunni e con presidenza ad Accadia;</li> </ul>	<p>Si condivide la proposta concernente il funzionamento di un istituto comprensivo con presidenza in Accadia ed uno, da istituire, con presidenza in Sant'Agata di Puglia. All'istituto comprensivo di Accadia saranno associati i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado funzionanti in Monteleone di Puglia previa disaggregazione degli stessi dall'attuale Istituto Comprensivo di Anzano di Puglia. Andrà revocata, pertanto, l'autonomia all'Istituto Comprensivo di Anzano di Puglia i cui plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado andranno associati all'istituto di I grado comprensivo di Sant'Agata di Puglia. A detto istituto andranno naturalmente associati i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado già funzionanti in detto comune.</p>	<p><b>Si prende atto</b> proposta di Comune e Provincia di mantenimento attuale assetto organizzativo.</p>
2	ANZANO DI PUGLIA	Il Comune di Anzano con Delib. di Giunta N° 124 del 28/10/09 propone il mantenimento dello status quo, lasciando all'Istituto Comprensivo di Anzano e Monteleone la possibilità di continuare a mantenere l'autonomia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituto Comprensivo S. Agata - Anzano con un numero complessivo di alunni di 325 con presidenza a S. Agata.</li> </ul>		<p><b>Si prende atto</b> proposta di Comune e Provincia di mantenimento attuale assetto organizzativo</p>

Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado					
PROVINCIA DI FOGGIA					
nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte /osservazioni /eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R. Puglia	Decisione della Regione
3	MONTELEONE DI PUGLIA	Il Comune di Monteleone con Delib. di Giunta N° 78 26/10/09 propone il mantenimento dello status quo, lasciando all'Istituto Comprensivo di Anzano e Monteleone la possibilità di continuare a mantenere l'autonomia.			v. sopra
4	SANTAGATA DI PUGLIA	Con delib. Di Giunta N° 173 del 19/10/09 propone l'istituzione dell'Istituto Comprensivo Sant'Agata - Anzano con sede in Sant'Agata.			v. sopra
5	APRICENA	Con delibera di Giunta N° 262 del 27/10/09 conferma l'attuale assetto scolastico.	Si prende atto della proposta del Comune	Si prende atto della proposta pur evidenziando che la scuola secondaria di I grado "Floritti" non risponde ai parametri numerici (487 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	si prende atto
6	ASCOLI SATRIANO	Il Comune con Delib. di Giunta N° 179 del 22/10/09 propone il mantenimento delle due pluriclassi di scuola primaria ed una sezione di scuola materna presso il plesso di Borgo san Carlo.	Si prende atto della proposta del Comune	Si prende atto.	si prende atto
7	BOVINO PANNI CASTELLUCCIO DEI SAURI	I Comuni con nota N° 11093 del 23/10/09 confermano l'attuale assetto dell'Istituto Comprensivo.	Si prende atto della proposta del Comune	Si esprime parere favorevole.	si prende atto
8	BICCARI ALBERONA ROSETO V.RE	Il Comune di Alberona con Delib. di Giunta N° 111 del 22/10/09 e il Comune di Biccari con Delib. Di Giunta N° 119 del 22/10/09 propongono il mantenimento dell'attuale situazione.	Si condivide la richiesta dei comuni poiché sussistono le condizioni per applicare la deroga ex art.2 comma 3 e 7 DPR. 233/98	Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'Istituto comprensivo "Rosei" non risponde ai parametri numerici (432 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	si prende atto
9	CARLANTINO CELENZA V.RE S. MARCO LA CATOLA	NON PERVENUTA	Si condivide il mantenimento dell'assetto attuale, poiché sussistono le condizioni per applicare la deroga ex art.2 comma 3 e 7 DPR. 233/98	Si esprime parere favorevole	si prende atto (proposta Provincia)
10	CERIGNOLA	Con nota N° 766/C del 29/10/09 il Comune propone la permanenza della personalità giuridica a tutte le scuole e la conseguente autonomia scolastica.	Si prende atto della proposta del Comune di Cerignola	Si esprime parere favorevole	



Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado					
PROVINCIA DI FOGGIA					
nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte /osservazioni /eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R. Puglia	Decisione della Regione
10	CERIGNOLA	Propone di trasformare la scuola media " Don Bosco" in istituto Comprensivo, aggregando alla stessa la scuola dell'infanzia e primaria del plesso di Borgo Tressanti attualmente appartenenti al 2° " Marconi " di Cerignola.	"	"	si autorizza i.c.
11	DELICETO	Con nota N° 6762 del 24/09/09 il Comune chiede di mantenere l'autonomia scolastica dell'istituto comprensivo.	Si prende atto della proposta del comune poiché sussistono le condizioni per applicare la deroga ex art.2 comma 3 e 7 DPR. 233/98	Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'istituto comprensivo "Vico Secondo Fontanelle" non risponde ai parametri numerici (467 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	si prende atto proposta Comune
12	FAETO	Con Delib. di Giunta N° 77 del 23/10/09 si propone il mantenimento dell'attuale sede di plesso scolastico.	Si prende atto della proposta del Comune.	Si esprime parere favorevole	si prende atto
13	FOGGIA	Il Comune di Foggia con atto Dirigenziale N° 1278 del 20/10/09 propone di Unificare la Scuola media Moscati con la Scuola Media De Sanctis, mentre la Scuola Media Altamura di Via Petrucci viene unificata con la Scuola media Foscolo (v. nota Comune Foggia n.42 dell'11.1.2010).	Si prende atto della proposta del Comune di Foggia.	Si condivide la proposta di cui al Piano comunale circa la revoca dell'autonomia alla scuola media "Moscati-Altamura". Le classi della stessa funzionanti nel plesso Moscati andranno aggregate alla scuola secondaria di I grado "Foscolo" mentre quelle funzionanti nel plesso Altamura andranno aggregate alla scuola sec. di I grado "De Sanctis"	si autorizza accorpamento (proposta Comune)
14	ISCHITELLA	Il Comune di Ischitella con Delib. Consiglio Comunale N° 60 del 27/10/09 propone l'attuale autonomia dell'istituto Comprensivo e chiede la verticalizzazione con l'ITG Del Giudice.	Si propone il mantenimento dell'autonomia dell'istituto Comprensivo, con richiesta di deroga ex art. 2 comma 3 e 7 del DPR 233/98, poiché ischitella è Comune montano. Non si ritiene di poter aderire alla richiesta di verticalizzazione con la sezione staccata dell'ITCG "Del Giudice" di Rodi Garganico, poiché l'eventuale disaggregazione della sezione staccata di Ischitella porterebbe la perdita di autonomia dell'ITCG Del Giudice di Rodi Garganico che diventerebbe sottodimensionato con 361 alunni.	Si condivide si condivide	si prende atto (mantenimento autonomia)  non si autorizza verticalizzazione come da parere Provincia

Allegato A

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado**

**PROVINCIA DI FOGGIA**

nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte /osservazioni /eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R. Puglia	Decisione della Regione
15	LESINA	Con nota N° 17725 del 29/10/09 il Comune conferma l'attuale assetto organizzativo.	Si prende atto della proposta del Comune	Si condivide	si prende atto
16	MANFREDONIA	Con nota N° 45841 del 30/10/09 dichiara di non avere proposte di variazione di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di competenza.	Si prende atto della dichiarazione del Comune.	Si prende atto pur facendo presente che l'I.C. "Don Milani" (352 alunni) non rispetta i parametri di cui al D.P.R. n. 233/98	si prende atto proposta Comune
17	MOTTA MONTE CORVINO	Con Delib. di Giunta N° 29 del 29/10/09 si propone la conferma dell'attuale Istituto Comprensivo "Savastio" e nel caso di soppressione dell'Istituto Comprensivo di Volturino, l'aggregazione del plesso scolastico di Motta all'Istituto Comprensivo di Pietramontecorvino.	Si prende atto della proposta del Comune.	Si condivide la proposta di aggregazione dei plessi scolastici funzionanti in detto comune all'Istituto comprensivo "Mons. Savastio" di Pietramontecorvino	si prende atto proposta Comune conferma attuale Istituto Comprensivo "Savastio"
18	ORDONA	Il Comune di Ortona con Delibera di Consiglio N° 26 del 29/10/09 richiede per l'anno 2010 la deroga come già concessa nello scorso anno e di mantenere l'autonomia dell'Istituto Comprensivo Don Bosco.	Si prende atto della volontà espressa dal Comune e si condivide il mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo, poiché non appare configurabile una diversa organizzazione scolastica.	Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'I.C. di Ortona (349 alunni) non risponde ai parametri numerici di cui al D.P.R. n. 233/98.	si prende atto proposta Comune
19	ORSARA DI PIUGLIA	Con delibera di Giunta N° 69 del 28/10/2009 chiede il mantenimento della autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo e l'aggregazione delle scuole dei comuni di Faeto, Celle, Castelluccio Valmaggiore ed eventualmente del Comune di Panni all'Istituto Comprensivo di Orsara.	Si prende atto della proposta del Comune e si rileva che alla stessa non sono stati interessati i Comuni di Faeto, Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore e Panni. Si propone, pertanto, il mantenimento dell'autonomia dell'I.C. di Orsara poiché sussistono le condizioni per applicare la deroga ex art.2 comma 3 e 7 DPR. 233/98 e poiché non appare configurabile una diversa e condivisa organizzazione scolastica.	Non si condividono le determinazioni dell'A.C. e dell'A.P. trattandosi di Istituto con meno di 300 alunni.	si prende atto proposta Provincia (conferma autonomia I.C. Orsara in attuale assetto)
20	PIETRA MONTECORVINO	Con Delib di Consiglio Comunale N° 31 del 27/10/09, propone di mantenere l'autonomia e in subordine propone di accorpate gli Istituti scolastici di Volturino, Volturara e Motta con quello di Pietra Montecorvino.	In considerazione della deroga prevista dal comma 3 e 7 dell' art.2 del DPR. 233/98, si condivide il mantenimento dell'attuale assetto organizzativo dell'Istituto Comprensivo di Pietramontecorvino.	Non si condividono le determinazioni dell'A.C. e dell'A.P. trattandosi di Istituto con meno di 300 alunni.	si prende atto proposta Provincia di mantenimento attuale assetto)

Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado					
PROVINCIA DI FOGGIA					
nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte /osservazioni /eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R. Puglia	Decisione della Regione
21	RODI GARGANICO	Con delib. di Giunta N° 138 del 22/10/09 il Comune propone il mantenimento dell'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo di Rodi.	Si prende atto della proposta e delle motivazioni adottate dall'ente, in riferimento anche alla deroga prevista dal comma 7 dell'art.2 del DPR 233/98.	Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'istituto comprensivo "Falcone" non risponde ai parametri numerici (379 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	si prende atto proposta Comune
22	SAN NICANDRO G.CO	Il Comune con Delib di Giunta N° 138 del 29/10/09 propone la diversa aggregazione al fine di costituire un circolo didattico di 986 alunni ed una scuola media di 566 alunni.	Si prende atto della proposta del Comune pur rilevando che l'attuale organizzazione rientra nei parametri di cui all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 233/98, trattandosi di comune di montagna.	Si condivide la deliberazione del Comune di San Nicandro Garganico di procedere alla revoca dell'autonomia degli istituti comprensivi "Vocino" e "D'Alessandro". Si procederà all'istituzione di una scuola secondaria di I grado alla quale faranno capo le classi di scuola secondaria di I grado attualmente in carico ai citati istituti comprensivi. I plessi di scuola dell'infanzia e primaria saranno invece aggregati al Circolo didattico "IV Novembre".	si prende atto Delibera Comune e parere U.S.R.
23	SAN SEVERO	Con Delib. Di Giunta N° 34 del 29/10/09 Chiede il rispetto dell'attuale dimensionamento e respinge qualsiasi iniziativa alla costituzione di istituti Comprensivi.	Si prende atto della proposta del Comune e si evidenzia la presenza sul territorio di scuole elementari sovradimensionate.	Si prende atto della proposta pur evidenziando che le scuole secondarie di I grado "Zanotti-Giovanni XXIII" e "Beato Padre Pio" non rispettano i parametri numerici (428 alunni e 461 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	si prende atto (proposta Comune)

Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado					
PROVINCIA DI FOGGIA					
nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte /osservazioni /eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R. Puglia	Decisione della Regione
24	TROIA	<p>Con Deliberazione di Giunta del 13/11/2009, il Comune di Troia chiede l'accorpamento della scuola dell'infanzia delle sezioni staccate di castelluccio V.re e Faeto ( ora associate alla Direzione didattica "Salandra " di Troia ) alla scuola secondaria di 1° grado "Virgilio " di Troia; tale unione permetterebbe primariamente una equa distribuzione della popolazione scolastica tra le due scuole del comune, evitando la sproporzione numerica esistente e, nel contempo, creerebbe una continuità tra le scuole dei comuni associati con riferimento ad un unico dirigente ed un unico settore amministrativo a garanzia migliore e più efficace funzionalità della rete scolastica;</p> <p>Accorpamento dell'I.C. di Orsara di Puglia, avente una popolazione scolastica già inferiore ai trecento alunni, alla scuola Secondaria di 1° grado " Virgilio " di Troia, città che per la sua posizione e per la continua crescita demografica, rappresenta uno snodo centrale nell'ambito territoriale di riferimento.</p>	<p>Si prende atto della proposta del Comune rispetto alla quale si rileva che non vi è condivisione del Comune di Orsara che alla stessa sarebbe interessato.</p>	<p>Si condivide unicamente l'accorpamento dell'I.C. di Orsara di Puglia alla scuola secondaria di 1° grado "Virgilio" di Troia.</p>	<p>non si autorizza accorpamento</p>
25	VOLTURINO	<p>Il comune con delib. di Consiglio Comunale N° 33 del 21/10/09 chiede l'autonomia dell'istituto Comprensivo.</p>	<p>Si prende atto della richiesta di mantenimento dell'autonomia scolastica, poiché sussistono le condizioni per applicare la deroga ex art.2 comma 3 e 7 DPR. 233/98.</p>	<p>Non si condividono le deliberazioni comunali e provinciale trattandosi di istituto comprensivo con meno di 300 alunni.</p>	<p>si prende atto (proposta Comune e Provincia mantenimento autonomia)</p>

Allegato A



**Regione Puglia**  
**Assessorato Sud e Diritto allo Studio**  
**Servizio Scuola Università e Ricerca**

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado**

**PROVINCIA DI LECCE**

Nr	Località	Istituti scolastici	Proposte Comuni/Istituti inserite in Piano Provinciale	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
1	Andrano		<p>1) Mantenimento dell'attuale assetto dell'organizzazione della rete scolastica comunale che vede funzionante un Istituto Comprensivo, con le seguenti motivazioni: il Comune ha una popolazione superiore a 5000 abitanti, compresa la frazione di Castiglione; l'Istituto Comprensivo, autonomo dall'a.s.2000/01, ha una popolazione scolastica di poco al di sotto dei 500 alunni; nel Comune è attiva una Scuola paritaria dell'infanzia, coordinata dall'Istituto Comprensivo e convenzionata col Comune, la popolazione di questa unita a quella dell'I.C. supera i 500 alunni, anche in prospettiva futura. In particolare la richiesta mira al mantenimento dei plessi della frazione di Castiglione dove è attivo lo storico plesso della Scuola Primaria, strutturato in cinque classi con circa 70 alunni e della Scuola dell'Infanzia, accolto in un edificio dignitoso con due sezioni eterogenee, che costituiscono validi riferimenti per le famiglie stanziate nella località, nonché i plessi del centro urbano di Andrano dove sono presenti il plesso della Scuola dell'Infanzia e quello della sede centrale dell'Istituto che oltre agli uffici, palestra e laboratori ospita classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.</p> <p>2) In subordine il Comune chiede che l'Istituto Comprensivo mantenga la titolarità dell'autonomia scolastica e che ad esso siano aggregati uno degli istituti scolastici dei comuni vicini, in considerazione del fatto che il Comune è il più popoloso del territorio.</p> <p>Mantenimento autonomia, giusta deliberazione del Consiglio di Istituto n.24 del 15.10.09, con le motivazioni sopra riportate e fatte proprie dalla Giunta Comunale di Andrano.</p>	<p>Presa d'atto della proposta che è corredata dalla deliberazione n.18 del 28.10.09 della Giunta Comunale.</p>	<p>Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'I.C. di Andrano non risponde ai parametri numerici (455 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.</p>	<p>si prende atto (proposta al punto1 del Comune )</p> <p>non si autorizza (proposta al punto 2)</p>
2	Arnesano	Istituto Compr. Statale	<p>Mantenimento autonomia dell'Istituto Comprensivo che registra 366 studenti, facendo proprie le considerazioni riportate nella deliberazione n.5 del 20.10.09 del Consiglio di Istituto, per non depauperare le opportunità del diritto allo studio per i cittadini di Arnesano, non costituire il rischio di un sensibile calo della qualità dei servizi scolastici ed occasioni di sviluppo della comunità, non far perdere il ruolo di centralità organizzativa, gestionale e progettuale alla scuola che è centro di promozione, crescita e sviluppo socio-culturale consolidato nel tempo sul territorio comunale e, infine, non causare disagi notevolissimi alle famiglie.</p> <p>Confermare l'attuale assetto dell'Istituto Comprensivo di Calimera che comprende la Scuola dell'infanzia di Calimera e Martignano, la Scuola Primaria di Calimera e Martignano e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Calimera e Martignano. L'Istituto ha una popolazione di 800 alunni.</p>	<p>Presa d'atto della proposta che è corredata dalla deliberazione n.147 del 28.10.09 della Giunta Comunale.</p>	<p>Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'I.C. di Arnesano non risponde ai parametri numerici (366 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.</p>	<p>si prende atto proposta Comune</p>
3	Calimera		<p>Presa d'atto della proposta che è corredata dalla deliberazione n.35 del 28.10.09 del Consiglio Comunale.</p>	<p>Si esprime parere favorevole.</p>	<p>Si esprime parere favorevole.</p>	<p>rende atto</p>



Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado						
PROVINCIA DI LECCE						
Nr	Località	Istituti scolastici	Proposte Comuni/Istituti inserite in Piano Provinciale	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
4	Campi Salentina		<p>Mantenimento dell'attuale assetto della rete scolastica. La proposta scaturisce dalle conclusioni emerse a seguito di apposito incontro tra Comune e Dirigenti scolastici, in considerazione dei bisogni formativi espressi dal territorio con riferimento alle caratteristiche demografiche, economiche, e socio-culturali del bacino di utenza, atteso che, peraltro, la Scuola Secondaria di Primo Grado è Centro Territoriale Permanente bidirezionale (Campi e Copertino), che accoglie utenza eterogenea di inoccupati, cassa integrati e fasce deboli che accedono a differenti corsi modulari di istruzione per adulti.</p> <p>Riorganizzazione dell'assetto della rete scolastica comunale con riduzione da 4 a 3 degli Istituti Comprensivi, nella logica di un miglioramento dell'offerta formativa generale e unitaria ed al fine di offrire una pluralità di scelte a studenti e famiglie, come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituto Comprensivo 1° Polo con 540 alunni, composto da: Scuola dell'infanzia di Via Ruffano (68), Via Tagliamento (48), Rione Pigne (134); Scuola Primaria di Via Ruffano (183); Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Ruffano (107)</li> <li>- Istituto Comprensivo 2° Polo con 992 alunni, composto da: Scuola dell'infanzia di Via Messina (92), Via Capuana (40); Scuola Primaria di Via Messina (532); Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Arnaldi (328);</li> <li>- Istituto Comprensivo 3° Polo con 796 alunni, composto da: Scuola dell'infanzia di Viale Stazione (51), Piazza Bastianutti (42); Scuola Primaria di Piazza San Domenico (195), Piazza Bastianutti (230); Scuola Secondaria di Primo Grado di Piazza San Domenico (243), Piazza Bastianutti (35).</li> </ul> <p>Il Comune nell'atto di deliberazione afferma di essere addivenuto a tale decisione previo invito e discussione con i dirigenti scolastici degli Istituti interessati di cui ha acquisito i pareri. Riduzione da quattro a tre degli Istituti Comprensivi del comune, con equa distribuzione degli alunni dei diversi ordini di scuola.</p> <p>Mantenimento dell'attuale assetto della rete scolastica in considerazione del bacino di utenza dell'Istituto ed allo scopo di agevolare il diritto allo studio e conseguire obiettivi didattico-pedagogici ottimali inserendo gli studenti in una comunità educativa culturalmente adeguata.</p>	<p>Presa d'atto della proposta che non è corredata da alcuna delibera degli organi collegiali.</p> <p>Presa d'atto della proposta adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1828 del 5.11.09.</p>	<p>Si prende atto della proposta pur evidenziando che la scuola secondaria di I grado "S. Pompilio - M. Pirrotti" non risponde ai parametri numerici (301 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/08.</p> <p>Si condivide la proposta di cui alla deliberazione n. 1828 del 5.11.09 di ridurre da 4 a 3 gli istituti comprensivi di Casarano. Si procederà quindi alla revoca dell'autonomia all'I.C. Polo IV. Di conseguenza si procederà anche alla riorganizzazione dei 3 istituti comprensivi aggregando agli stessi i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado così come esplicitati nella proposta a lato evidenziata.</p>	<p>si prende atto (proposta Comune)</p> <p>si autorizza riassesto da 4 a 3 Istituti comprensivi e revoca autonomia I.C. Polo IV</p>
5	Casarano	<p>Istituto Comprensivo Statale 3° Polo</p> <p>Istituto Comprensivo Statale 4° Polo</p>				

Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado						
PROVINCIA DI LECCE						
Nr	Località	Istituti scolastici	Proposte Comuni/Istituti inserite in Piano Provinciale	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
6	Castrignano dei Greci		<p>Aggregazione all'Istituto Comprensivo di Castrignano dei Greci dei plessi di Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Melpignano, attualmente aggregati all'Istituto Comprensivo di Maglie per una più coordinata e funzionale gestione della rete scolastica locale e delle stesse strutture scolastiche ed in modo da costituire un Istituto Comprensivo di Castrignano dei Greci stabile e duraturo.</p>	<p>Presa d'atto della proposta che è corredata della deliberazione n.25 del 29.10.09 del Consiglio Comunale.</p>	<p>Non si condivide la proposta in quanto la soluzione ipotizzata determinerebbe il sottodimensionamento dell'I.C. di Maglie. Si segnala inoltre che l'I.C. non risponde ai parametri numerici (303 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/96.</p>	<p>non si autorizza proposta Comune Castrignano dei Greci (si condivide parere U.S.R.)</p>
7	Castrignano del Capo		<p>Mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo Statale che con una popolazione di 644 alunni rientra nei parametri dimensionali ottimali previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>Presa d'atto della proposta che non è corredata da alcuna delibera degli organi collegiali.</p>	<p>Si prende atto</p>	<p>si prende atto proposta Comune</p>
8	Castro		<p>1) Mantenimento dell'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo di Diso, che costituisce una forte identità territoriale, un riferimento reale ed un patrimonio insostituibile per le comunità di Diso, Marittima e Castro. L'Istituto, che annota 424 alunni, presenta un elevato grado di complessità, giacché costituito da ben sette plessi comprendenti: a) un plesso di Scuola dell'infanzia ed uno di Scuola Primaria nel Comune di Diso; b) un plesso di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di Primo Grado nella frazione di Marittima; c) un plesso di Scuola dell'infanzia, uno di Scuola Primaria ed uno di Scuola Secondaria di Primo Grado nel Comune di Castro. L'assetto scolastico presenta anche due Scuole dell'infanzia Paritarie, site una in Castro e una nella frazione di Marittima ed è tuttora in vigore una Convenzione tra il Comune di Diso e la Scuola Materna San Giovanni Bosco di Marittima frequentata da altri 32 alunni, la quale è in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo.</p> <p>2) In subordine, attesa la posizione baricentrica dell'Istituto Comprensivo di Diso, il Comune chiede il mantenimento dell'autonomia scolastica con l'assorbimento di istituti scolastici attivi in comuni limitrofi.</p> <p>Tale proposta, adottata in armonia con quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12.10.09, il cui atto è custodito dal Comune, intende evitare il rischio di snaturare l'assetto organizzativo esistente, tiene conto dell'unità geografica della popolazione interessata e della peculiare allocazione territoriale dell'Istituto, posto come baricentro di tutte le limitrofe realtà scolastiche e quale elemento fortemente aggregante soprattutto nei piccoli centri, costituendo un riferimento organizzativo e gestionale di più immediata presenza e più efficace azione e qualità di offerta formativa e dei servizi in generale resi al territorio.</p>	<p>Presa d'atto della proposta che è corredata della deliberazione n. 148 del 19.10.09 della Giunta Comunale.</p>	<p>Vedi Comune di Diso.</p>	<p>si prende atto (proposta al punto 1 del comune)</p> <p>non si autorizza (proposta al punto 2)</p>

Allegato A

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado**

**PROVINCIA DI LECCE**

Nr	Località	Istituti scolastici	Proposte Comuni/Istituti inserite in Piano Provinciale	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
9	Diso	Comune di Diso nota prot.n.11588 /09	<p><b>Proposte Comuni/Istituti inserite in Piano Provinciale</b></p> <p>1) Mantenimento dell'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo di Diso, che costituisce una forte identità territoriale, un riferimento reale ed un patrimonio insostituibile per le comunità di Diso, Marittima e Castro. L'Istituto, che annota 424 alunni, presenta un elevato grado di complessità, giacché costituito da ben sette plessi comprendenti: a) un plesso di Scuola dell'infanzia ed uno di Scuola Primaria nel Comune di Diso; b) un plesso di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di Primo Grado nella frazione di Marittima; c) un plesso di Scuola dell'infanzia, uno di Scuola Primaria ed uno di Scuola Secondaria di Primo Grado nel Comune di Castro. L'assetto scolastico presenta anche due Scuole dell'infanzia Paritarie, site una in Castro e una nella frazione di Marittima ed è tuttora in vigore una Convenzione tra il Comune di Diso e la Scuola Materna San Giovanni Bosco di Marittima frequentata da altri 32 alunni, la quale è in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo.</p> <p>2) In subordine, attesa la posizione baricentrica dell'Istituto Comprensivo di Diso, il Comune chiede il mantenimento dell'autonomia scolastica con l'assorbimento di istituti scolastici attivi in comuni limitrofi. Tale proposta, adottata in armonia con quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12.10.09, il cui atto è custodito dal Comune, intende evitare il rischio di snaturare l'assetto organizzativo esistente, tiene conto dell'unità geografica della popolazione interessata e della peculiare allocazione territoriale dell'Istituto, posto come baricentro di tutte le limitrofe realtà scolastiche e quale elemento fortemente aggregante soprattutto nei piccoli centri, costituendo un riferimento organizzativo e gestionale di più immediata presenza e più efficace azione e qualità di offerta formativa e dei servizi in generale resi al territorio.</p>	<p>Presa d'atto della proposta che è corredata della deliberazione n.83 del 20.10.2009 della Giunta Comunale.</p>	<p>Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'I.C. di Diso non risponde ai parametri numerici (424 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.</p>	<p><b>si prende atto (proposta al punto 1 del Comune)</b></p> <p align="center"><b>non si autorizza (proposta al punto 2)</b></p>
10	Galatina		<p><b>Razionalizzazione della rete scolastica con la definizione di un nuovo assetto delle istituzioni scolastiche da presentarsi nel modo seguente:</b></p> <p>1) Scuola Media "G. Pascoli" con un totale di 699 alunni, composta dalla Scuola Media "G. Pascoli" - sede principale - di Galatina (234);</p> <p>2) Istituto Comprensivo - 1° Circolo - con un totale di 575 alunni composto da Scuola Primaria di Galatina (268) in piazza Cesari, Scuola dell'infanzia di Galatina (94) in piazza Cesari, Scuola Primaria di Collemeto (86), Scuola dell'infanzia di Collemeto (69), Scuola Media "Giovanni XXIII" - sede staccata di Collemeto (58);</p> <p>3) Direzione Didattica - 2° Circolo - di Galatina con un totale di 621 alunni, composta da Scuola Primaria (409) in via Spoleto, Scuola dell'infanzia (80) in via Spoleto, Scuola dell'infanzia (64) in via Kennedy, Scuola dell'infanzia (68) in via S. Lazzaro;</p> <p>4) Istituto Comprensivo - 3° Circolo - con un totale di 815 alunni, composto da Scuola Primaria di Galatina (34) in via Arno, Scuola dell'infanzia di Galatina (84) in via Arno, Scuola dell'infanzia di Galatina (85) in via C.A. Dalla Chiesa, Scuola Primaria nella frazione di Noha (206) e Scuola Media - sede staccata della S.M. "G. Pascoli"-nella frazione di Noha (98).</p> <p><b>La soluzione proposta riduce da cinque a quattro il numero delle dirigenze scolastiche nella città di Galatina.</b></p>	<p>Presa d'atto della proposta che è corredata della deliberazione n. 106 del 30.10.09 del Commissario Straordinario.</p>	<p>Si condivide la proposta di cui alla deliberazione n. 106 del 30.10.09 di procedere alla revoca dell'autonomia alla scuola secondaria di I grado "Giovanni XXIII" di Galatina ed alla conseguente redistribuzione con aggregazione e disaggregazione dei plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado così come esplicitata nella proposta a lato evidenziata.</p>	<p><b>si autorizza riassetto e revoca autonomia Media Giovanni XXIII</b></p>

Allegato A

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado**

**PROVINCIA DI LECCE**

Nr	Località	Istituti scolastici	Proposte Comuni/Istituti inserite in Piano Provinciale	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
11	Giurdignano		Conferma dell'appartenenza della Scuola dell'infanzia, Primaria e Media di Giurdignano all'Istituto Comprensivo di Uggiano La Chiesa.	Preso d'atto della proposta che non è corredata da alcuna delibera degli organi collegiali.	Si esprime parere favorevole	si prende atto proposta Comune
12	Lecce		Mantenimento dell'attuale assetto organizzativo della rete scolastica, accogliendo anche l'istanza della Scuola Secondaria di Primo Grado "D. Alighieri" di Lecce, così come deliberata nella seduta del 19.10.09 del Consiglio di Istituto, che chiede la conservazione dell'autonomia mettendo in rilievo l'estrema complessità dell'Istituto. Esso, infatti, oltre ai tre corsi completi antimeridionali, include corsi di alfabetizzazione di base, nel numero di 10 classi, distribuite tra la sede centrale, la Casa Circondariale di Borgo San Nicola, il Centro di Prima Accoglienza di via Monteroni e dell'I.T.C.A - Istituto terziario di via Monteroni. L'Istituto comunica la presenza di 357 alunni presso le strutture predette da aggiungersi ai 201 alunni dei corsi antimeridionali.	Preso d'atto della proposta che è corredata della deliberazione n.627 del 29.10.09 della Giunta Comunale a cui è acclusa la deliberazione del 19.10.09 del Consiglio di Istituto Scuola Secondaria di I Grado "D. Alighieri".	Non si condivide la proposta in quanto la scuola secondaria di I grado "D. Alighieri" presenta un numero di alunni inferiore a 300.	si prende atto proposta Comune
13	Martano		Mantenimento dell'attuale assetto organizzativo scolastico che conta un Istituto Comprensivo ed una Direzione Didattica, entrambi ben dimensionati. La proposta è condivisa con gli Istituti scolastici interessati.	Preso d'atto della proposta che non è corredata da alcuna delibera degli organi collegiali.	Si esprime parere favorevole.	si prende atto
14	Martignano		Confermare l'attuale assetto dell'Istituto Comprensivo di Calimera che comprende la Scuola dell'Infanzia di Calimera e Martignano, la Scuola Primaria di Calimera e Martignano e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Calimera e Martignano. L'Istituto ha una popolazione di 800 alunni.	Preso d'atto della proposta che è corredata dalla deliberazione n.31 del 27.10.09 del Consiglio Comunale.	Si esprime parere favorevole.	si prende atto
15	Martino		Mantenimento dell'attuale assetto della rete scolastica, in considerazione del costante aumento demografico e dell'aumento della popolazione scolastica che presenterà per il prossimo anno scolastico un saldo positivo tra gli alunni che si avvieranno alla Scuola Secondaria di Primo Grado e gli alunni che si licenzieranno dalla stessa.	Preso d'atto della proposta adottata con deliberazione della Giunta Comunale n.258 del 29.10.09.	Si prende atto della proposta pur evidenziando che la scuola secondaria di I grado "D. Alighieri" non risponde ai parametri numerici (340 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	si prende atto proposta Comune



Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado						
PROVINCIA DI LECCE						
Nr	Località	Istituti scolastici	Proposte Comuni/Istituti inserite in Piano Provinciale	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
16	Nociglia		Mantenimento dell'attuale assetto della rete scolastica che conta una Scuola dell'infanzia, una Scuola Primaria ed una Scuola Secondaria di Primo Grado nel Comune di Nociglia (234), nonché una Scuola dell'infanzia, una Scuola Primaria ed una Scuola Secondaria di Primo Grado nel Comune di Surano (139), con un numero complessivo di 373 alunni. La proposta, sottoscritta da entrambi i Sindaci dei Comuni interessati, è motivata dal fatto che un'eventuale chiusura delle scuole di Surano con trasferimento nei plessi di Nociglia comporterebbe un notevole aumento delle spese del Comune di Surano calcolate per un importo di €.300.000,00 nel caso di gestione diretta (acquisto pullman 54 posti, assunzione autista e assistente a bordo) oppure non inferiore a circa €.100.000,00 nel caso di affidamento a terzi, oltre ai disagi per l'utenza, a fronte della spesa di circa €.22.000,00 ad oggi sostenuta per la manutenzione e le utenze degli edifici esistenti. È stato inoltre stanziato un contributo region. in favore del Comune di Surano di €.240.500,00 per la messa a norma dell'edificio della Scuola Primaria. Infine le sedi di Nociglia non riuscirebbero ad accogliere gli alunni di Surano	Preso d'atto della proposta presentata dai due Sindaci che non è corredata da alcuna deliberazione degli organi collegiali.	Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'I.C. non risponde ai parametri numerici (373 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	si prende atto proposta Comune
17	Ortelle		Mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di Spongano, in conformità a quanto chiesto dal medesimo Istituto.	Preso d'atto della proposta adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 29.10.09.	Si esprime parere favorevole.	si prende atto
18	Santa Cesarea Terme		Mantenimento dell'attuale assetto della rete scolastica.	Preso d'atto della proposta che è corredata della deliberazione n. 171 del 29.10.09 della Giunta Comunale.	Si esprime parere favorevole.	si prende atto
19	Soletto		Mantenimento dello status quo, deciso previa incontro e confronto con le componenti dell'Istituto Comprensivo Statale di Soletto, non essendoci necessità di interventi previsti dal DPR 233/98.	Preso d'atto della proposta che non è corredata da alcuna delibera degli organi collegiali.	Si esprime parere favorevole.	si prende atto



Allegato A

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado**

**PROVINCIA DI LECCE**

Nr	Località	Istituti scolastici	Proposte Comuni/Istituti inserite in Piano Provinciale	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
20	Spongano		<p>1) Mantenimento dell'attuale assetto organizzativo della rete scolastica, condividendo quanto deliberato dall'Istituto Comprensivo di Spongano. I 7 plessi scolastici distribuiti nei Comuni di Spongano ed Ortelle fanno capo all'Istituto Comprensivo di Spongano per un totale di 566 alunni. Tutti i plessi si sono sempre contraddistinti per la particolare cura rivolta al processo formativo delle comunità interessate con un'offerta formativa ricca e articolata e rispondente ai bisogni dell'utenza, in cui è perfettamente integrato e di cui promuove e valorizza le risorse culturali, professionali e socio-economiche. Il Comune manifesta prospettive di crescita dell'Istituto nel prossimo anno. L'Istituto costituisce inoltre un patrimonio di risorse umane e strutturali che vanno salvaguardate per il bene dell'intera comunità.</p> <p>2) In subordine mantenimento dell'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo di Spongano ed aggregazione di uno degli Istituti Comprensivi vicini con popolazione scolastica inferiore a quella prevista dalla legge.</p>	<p>Presa d'atto della proposta che è corredata della deliberazione n.80 del 29.10.09 della Giunta Comunale.</p>	<p>Si esprime parere favorevole.</p>	<p>si prende atto (proposta al punto 1 del Comune)</p> <p>non si autorizza (proposta 2)</p>
21	Surbo		<p>Mantenimento dell'attuale situazione della rete scolastica comunale, facendo propria anche la proposta deliberata dagli Organi Collegiali (Consiglio di Circolo e Collegio dei Docenti) della Direzione Didattica "V. Ampio" di Surbo, che presenta due autonomie scolastiche, la Direzione Didattica "V. Ampio" con 1104 alunni e Scuola Media "Elisa Springer" con 359 alunni, poiché l'amministrazione comunale ha programmato di realizzare in tempi brevi (si ipotizzano due anni) un nuovo edificio scolastico nel quartiere di Giorgiloro da destinare a Scuola Primaria ed eventualmente, se fattibile, ad una sezione di Scuola Media. Ciò consentirebbe di strutturare meglio la riorganizzazione della rete scolastica che dovrebbe, visti i numeri, comunque ammettere due istituti scolastici.</p>	<p>Presa d'atto della proposta che non è corredata da alcuna delibera degli organi collegiali.</p>	<p>Si prende atto della proposta pur evidenziando che la scuola secondaria di I grado "Elisa Springer" non risponde ai parametri numerici (359 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.</p>	<p>si prende atto proposta Comune</p>
22	Taurisano		<p>Mantenimento dell'attuale assetto della rete scolastica comunale composta da tre istituzioni scolastiche autonome: la Direzione Didattica 1° Circolo, la Direzione Didattica 2° Circolo e la Scuola Secondaria di Primo Grado. Solo quest'ultima con una popolazione scolastica di 459 alunni risulta sottodimensionata. Il Comune prospetta, però, a normativa vigente confermata, l'aggregazione delle istituzioni scolastiche precedenti in due Istituti Comprensivi, attraverso l'aggregazione dei plessi di Via Negrelli e di Via Lecce della Scuola Secondaria di Primo Grado rispettivamente al 1° e 2° Circolo. Tanto per una migliore ottimizzazione del generale servizio scolastico dal punto di vista della distribuzione degli edifici sul territorio, dei relativi bacini di utenza, della conservazione di aggregazioni preesistenti e consolidate.</p>	<p>Presa d'atto della proposta che è corredata della deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 30.10.09.</p>	<p>Si prende atto della proposta pur evidenziando che la scuola secondaria di I grado non risponde ai parametri numerici (459 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.</p>	<p>si prende atto proposta Comune</p>
23	Tiggiano		<p>Mantenimento attuale assetto organizzativo con conservazione dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di Tiggiano, come richiesto anche dallo stesso Istituto con deliberazione del Consiglio di Istituto riunitosi in data 20.10.09.</p>	<p>Presa d'atto della proposta corredata della deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 22.10.09.</p>	<p>Non si condivide la proposta in quanto l'I.C. di Tiggiano presenta un numero di alunni inferiore a 300.</p>	<p>si prende atto proposta Comune</p>

Allegato A

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado						
PROVINCIA DI LECCE						
Nr	Località	Istituti scolastici	Proposte Comuni/Istituti inserite in Piano Provinciale	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
24	Tricase		<p>Riorganizzazione della rete scolastica comunale con riduzione da 4 a 3 degli Istituti Comprensivi nell'ottica di una migliore ridistribuzione della popolazione scolastica, assumendo il seguente nuovo assetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Polo Istituto Comprensivo di via Puglia comprendente i plessi di Scuola Materna via Bissolati, Scuola Elementare di via Puglia e Scuola Media di via Apulia, per un totale di circa 762 alunni;</li> <li>Accorpamento del 2° Polo (Istituto Comprensivo di via R. Caputo) e 3° Polo (Istituto Comprensivo "G. Pascoli" dando vita ad un Istituto Comprensivo comprendente la Scuola Media Pascoli, la Scuola Elementare di via R. Caputo, Scuola Materna Via Miccetti, Scuola Elementare Lucugnano, Scuola Materna Lucugnano, per un totale di circa 664 alunni;</li> <li>4° Polo Istituto Comprensivo "D. Alighieri" comprendente la Scuola Media "D. Alighieri", Scuola Elementare Tutino, Scuola Materna Via F. Gioia, Scuola Media Lucugnano, Scuola Elementare Depressa, Scuola Materna Depressa, per un totale di circa 660 alunni.</li> </ul>	<p>Presenza d'atto della proposta correlata della deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 10.11.09.</p>	<p>Si condivide la proposta di cui alla deliberazione n. 227 del 10.09.09 di ridurre da 4 a 3 gli istituti comprensivi di Tricase. Si procederà quindi alla riorganizzazione dei nuovi istituti comprensivi aggregando agli stessi i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado così come indicati nella proposta a lato evidenziata.</p>	<p>si autorizza la riduzione da 4 a 3 I.C. nell'assetto proposto dal Comune con Delibera n. 17 del 14.1.2010</p>
25	Ugento		<p>1) Mantenimento dell'attuale assetto organizzativo limitatamente all'a.s.2010-2011, nell'attesa del varo della riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti e della ultimazione dei lavori di ampliamento del Professionale Alberghiero al termine del quale si avvanzerà proposta di attivazione di un autonomo Istituto.</p> <p>2) In via subordinata il Comune chiede la trasformazione della Direzione Didattica "Aldo Moro" di Ugento (attualmente con 754 alunni) e della Scuola Secondaria di Primo Grado "Ignazio Silone" di Ugento (attualmente con 341 alunni) in due Istituti Comprensivi di circa 550 alunni attraverso l'aggregazione e/o disaggregazione di plessi di diverso grado e tipologia, confermando le attuali sedi legali pur con diversa specificità.</p> <p>Al momento non sussistono le condizioni minime per addivenire, per l'a.s. 2010 - 2011, ad un assetto organizzativo stabile nel tempo ed una eventuale modifica dell'attuale assetto non si pone come obiettivamente necessaria ed indilazionabile. La Scuola Secondaria "I. Silone" è sede del CTP di educazione per gli adulti con un numero di utenti registrato nell'a.s.2008/09 pari a circa 800 unità, e centro formativo avanzato per le tecnologie nella didattica e test center AICA.</p> <p>Il CTP è, altresì, ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia (unico insieme al CTP di Foggia per le macrotipologie di "Formazione Continua", "Formazione Superiore" e "Area dello Svaiteccio").</p>	<p>Presenza d'atto della proposta che non è corredata da alcuna delibera degli organi collegiali.</p>	<p>Si esprime parere favorevole alla trasformazione dell'attuale Direzione didattica "A. Moro" e della scuola secondaria di I grado "I. Silone" in istituti comprensivi così come previsto al punto 2 della proposta del comune di Ugento.</p>	<p>si prende atto della proposta al punto 1 del Comune</p>
26	Uggiano La Chiesa		<p>Mantenimento dell'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo di Uggiano La Chiesa, che rientra nei parametri stabiliti dal DPR 233/98, al fine di conservare le risorse umane e strutturali acquisite e l'organico attuale, bene integrato, che lavora in continuità didattica e metodologica nei vari plessi e ordini di scuole in un clima sereno e motivante.</p>	<p>Presenza d'atto della proposta che è corredata della deliberazione n. 159 del 20.10.09 della Giunta Comunale.</p>	<p>Si esprime parere favorevole.</p>	<p>si prende atto</p>

Allegato A



## Regione Puglia

Assessorato Sud e Diritto allo Studio  
Servizio Scuola Università e Ricerca

### RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado

#### PROVINCIA DI TARANTO

nr	Comune	Proposte dei Comuni inserite in Piano Provinciale	Proposte es eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
1	LIZZANO	Mantenimento della rete scolastica per gli anni 2010-11 e l'istituzione di 2 Ist. Comprensivi		Si prende atto relativamente a quanto proposto per l'a.2010-11, pur evidenziando che la Scuola secondaria di 1° grado "Chionna" non risponde ai parametri numerici (356 alunni) di cui al D.P.R. N. 233/98.	Si prende atto proposta Comune
2	GROTTAGLIE	Mantenimento con il solo trasferimento della Sc. dell'infanzia "S. Elia" presso la scuola dell'infanzia "Campitelli"		Si prende atto della proposta pur evidenziando che la Scuola secondaria di 1° grado "Don L. Sturzo" non risponde ai parametri numerici (383 alunni) di cui al D.P.R. N. 233/98.	Si prende atto
3	MOTTOLA	Mantenimento		Si esprime parere favorevole non si condivide la demerazione del Comune di Taranto in quanto n. 7 Istituzioni scolastiche del primo ciclo (C.D. Lorenzini", I.C. "Acanfora", I.C. "Battisti", Scuola secondaria di I gr. "Leonida da Taranto", Scuola secondaria di I gr. "Bettolo", I.C. " non rispondono ai parametri numerici di cui al DPR 233/98. Per quanto, in particolare, attiene all'I.C. "Galilei" ed alla ScuolaSec. 1° grado "Fascio"	si prende atto
4	TARANTO	Mantenimento		Si prende atto della proposta pur evidenziando che la Scuola secondaria di 1° grado "N. Andria" non risponde ai parametri numerici (369 alunni) di cui al D.P.R. N. 233/98.	si prende atto proposta Comune
5	MASSAFRA	Mantenimento		Si esprime parere favorevole. Pertanto, fatta salva la conferma dell'autonomia dell'I. C. "R. Leone", si procederà alla revoca dell'autonomia all'I.C. "Carducci" ed alla conseguente aggregazione e disaggregazione dei plessi così come previsto dalla propos.	Si prende atto proposta Comune
6	GINOSA	Mantenimento di quanto deliberato con proprie delibera n. 390-2008 così specificato: 1) I.C. "S. G. Bosco" - I. C. Con aggregazione plessi Radice-Carducci-Lorenzini-De Ledda 3) I.C. Calò-Morandi-Giovanni Paolo II.			si autorizza (proposta Comune)
8	MONTEMESOLA	Mantenimento dell'autonomia dell'I. C. "De Amicis"		Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'I.C. "De Amicis" non risponde ai parametri numerici (382) di cui al D.P.R. N. 233/98.	si prende atto



## REGIONE PUGLIA

Assessorato Sud e Diritto allo Studio

Servizio Scuola Università e Ricerca

### RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado

#### PROVINCIA DI BARI

n°	Comune	ISTITUZIONE SCOLASTICA	Proposte	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
1	ACQUAVIVA DELLE FONTI	II.SS. "CHIARULLI"	richiesta nuovo indirizzo di studi Alberghiero e Ristorazione	non accoglibile, trattasi di nuovo indirizzo	Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le	non si autorizza ( non conformità indirizzi di cui a D.G.R. 1828/2009)
2	ACQUAVIVA DELLE FONTI	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ROSA LUXEMBURG"	<ol style="list-style-type: none"> <li>confluenza del settore dell'istruzione professionale <i>Servizi Sociali</i> nell'indirizzo <i>Servizi Socio-saritari</i>;</li> <li>istituzione indirizzo <i>Tecnico della Grafica e della Comunicazione</i>, afferente all'istruzione tecnica, in sostituzione del settore <i>Servizi Grafici Pubblicitari</i> afferente all'istruzione professionale;</li> <li>trasferimento di sede per settore <i>Servizi Agroturistici</i> da Sannicandro, dove non è stato mai attivato, a sede centrale Acquaviva;</li> <li>trasferimento di sede per settore <i>Servizi Commerciali e Turistici</i> da Casamassima, dove non è più attivo, a sede centrale Acquaviva.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale</li> <li>non accoglibile, trattasi di nuovo indirizzo;</li> <li>accoglibile;</li> <li>accoglibile.</li> </ol>	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le</p>	<p>Proposte n.3) e n.4): si autorizza</p>
3	ALTAMURA	LICEO CLASSICO "CAGNAZZI"	Mantenimento dell'autonomia scolastica.		Si prende atto della proposta formulata dall'istituzione scolastica	si prende atto proposta Istituzione scol.
4	BARI	I.S.A. "PASCALI"	Mantenimento dell'autonomia scolastica.		Si prende atto della proposta formulata dall'istituzione scolastica tenuto conto della specificità degli indirizzi di studio.	si prende atto



Allegato B

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado PROVINCIA DI BARI						
n°	Comune	ISTITUZIONE SCOLASTICA	Proposte	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
5	BARI	ISTITUTO PROF. SERVIZI COMM. "GORJUX"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasformazione dell'I.P.S.S.C.P.T. Gorjux in I.I.S.S., anche mediante fusione dell'istituto con altra Scuola Secondaria di II grado del Comune di Bari (suggerisce fusione con l'ITC "P. Calamandrei" di Bari);</li> <li>2. introduzione di nuovi indirizzi per i corsi mattutini ed i corsi serali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. si rinvia alla programmazione scolastica 2011/2012</li> <li>2. non accoglibile, trattasi di nuovi indirizzi.</li> </ol>	Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le	<p>proposta 1): si prende atto proposta Provincia</p> <p>proposta 2): nessuna decisione in attesa di riforma</p>
6	BARI	ISTITUTO PROF. SERVIZI COMM. "TRIDENTE"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istituzione ed inserimento della sezione carceraria annessa all'IPSSCT "Nicola Tridente" per l'attivazione di un percorso formativo per il conseguimento del diploma triennale di qualifica di Operatore della Gestione Aziendale formulata dal Direttore della Casa Circondariale di Bari;</li> <li>2. Candidatura all'istituzione di un I.T.S. nel settore delle "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali";</li> <li>3. attuali indirizzi attivi c/o l'istituto confluiscono negli indirizzi Servizi Commerciali e Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera nell'ambito del macrosettore Servizi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. non riguarda il piano di organizzazione della rete scolastica</li> <li>3. si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Recolamento Ministeriale</li> </ol>	<p>Si esprime parere negativo in ordine alla proposta di cui al punto 1 sulla scorta delle indicazioni rivenienti dal D.P.R. 30/6/2000, n. 230, (artt. 41 e 43). La materia, infatti, non rientra nell'ambito delle competenze di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 112/98.</p> <p>Si condivide, invece, il parere formulato dall'Amm.ne P.le in ordine ai punti 2 e 3.</p>	<p>proposta n.1): nessuna decisione .</p> <p>Proposta 2): non rientra nel piano rete scolastica</p> <p>proposta n.3): nessuna decisione in attesa di riforma</p>
7	BARI	I.T.I. "PANETTI"	Mantenimento dell'indirizzo Chimico industriale		Si prende atto della proposta formulata dall'istituzione scolastica	si prende atto
8	BARI	ISTITUTO TECNICO COMM. "CALAMANDREI"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sdoppiamento di un liceo scient. sovradimensionato ed aggregazione di parte delle sezioni, all'ITC "Calamandrei", conseguendo la trasformazione da ITC ad Istituto di Istruzione Superiore;</li> <li>2. sdoppiamento di altro istituto tecnico sovradimensionato ed aggregazione di parte delle sezioni all'ITC "Calamandrei".</li> </ol>	si rinvia alla programmazione scolastica 2011/2012	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le pur evidenziando che l'I.T.C. "Calamandrei" non risponde ai parametri numerici (alunni 308) di cui al D.P.R. N. 233/98</p>	si prende atto proposta Provincia
9	BARI	ISTITUTO TECNICO ATTIVITA' SOCIALI "E. DI SAVOIA"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. conferma dell'autonomia scolastica;</li> <li>2. mantenimento attuali indirizzi anche in previsione di riordino dell'istruzione tecnica e professionale.</li> </ol>		Si concorda con la proposta formulata dall'istituzione scolastica	si prende atto. prop ist. scol.



RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado PROVINCIA DI BARI						
n°	Comune	ISTITUZIONE SCOLASTICA	Proposte	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
10	BARI	VI ISTITUTO TECNICO COMM. "MARCO POLO"	<p>1. Avvio del piano di autoridimensionamento in tre anni;</p> <p>2. Modifica della natura giuridica da I.T.C.L.M. a I.I.S.S.;</p> <p>3. ridenominazione dell'attuale maxi sperimentazione ministeriale "linguistico moderno" in <i>Liceo Linguistico</i> e istituzione di due nuove prime classi di <i>Liceo Musicale</i>;</p> <p>4. Ridenominazione degli attuali indirizzi IGEA e Mercurio in Tecnico Settore Economico Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e Settore Tecnologico Indirizzo Informatica e telecomunicazioni;</p> <p>5. nell'eventuale futuro Liceo Linguistico, garantire l'inserimento in organico del personale docente attualmente impegnato nella sperimentazione "linguistico moderna";</p> <p>6. Candidatura ad essere un ITS per il settore delle "Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali".</p> <p>Conservazione dell'assetto scolastico e della sua specifica connotazione tecnico-commerciale, proponendo il progetto di sviluppo della propria identità.</p> <p>nell'eventuale applicazione della Riforma dei Licei chiede:</p> <p>1. Presso la sede di Bari l'autorizzazione a tre indirizzi <i>Arti Figurative</i>, <i>Architettura, Design, Ambiente, Audiovisivo</i>, <i>Multimedia, Scenografia</i>;</p> <p>2. Presso la sede di Polignano l'attivazione del <i>Liceo Musicale e Coreutico</i>;</p> <p>3. Presso la sede di Bari l'attivazione di un percorso di istruzione per adulti di il livello finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione Artistica.</p> <p>1. Conservazione dell'assetto scolastico;</p> <p>2. possibilità di attivare una o due sezioni di Liceo Classico.</p>	<p>2. - 3. e 4. si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale</p> <p>5. non è di competenza provinciale</p> <p>6. si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale</p>	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le relativamente ai punti 3, 4 e 6.</p>	<p>proposta 1):nessuna decisione</p> <p>proposte 2) 3) e 4): nessuna decisione in attesa di riforma</p> <p>proposta 5): nessuna decisione</p> <p>proposta 6): non rientra nel piano</p>
11	BARI	ISTITUTO TECNICO COMM. "LENOCI"	<p>Conservazione dell'assetto scolastico e della sua specifica connotazione tecnico-commerciale, proponendo il progetto di sviluppo della propria identità.</p> <p>nell'eventuale applicazione della Riforma dei Licei chiede:</p> <p>1. Presso la sede di Bari l'autorizzazione a tre indirizzi <i>Arti Figurative</i>, <i>Architettura, Design, Ambiente, Audiovisivo</i>, <i>Multimedia, Scenografia</i>;</p> <p>2. Presso la sede di Polignano l'attivazione del <i>Liceo Musicale e Coreutico</i>;</p> <p>3. Presso la sede di Bari l'attivazione di un percorso di istruzione per adulti di il livello finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione Artistica.</p> <p>1. Conservazione dell'assetto scolastico;</p> <p>2. possibilità di attivare una o due sezioni di Liceo Classico.</p>		<p>Si concorda con la proposta formulata dall'istituzione scolastica</p>	<p>si prende atto</p>
12	BARI	LICEO ARTISTICO "DE NITTIS"	<p>Conservazione dell'assetto scolastico e della sua specifica connotazione tecnico-commerciale, proponendo il progetto di sviluppo della propria identità.</p> <p>nell'eventuale applicazione della Riforma dei Licei chiede:</p> <p>1. Presso la sede di Bari l'autorizzazione a tre indirizzi <i>Arti Figurative</i>, <i>Architettura, Design, Ambiente, Audiovisivo</i>, <i>Multimedia, Scenografia</i>;</p> <p>2. Presso la sede di Polignano l'attivazione del <i>Liceo Musicale e Coreutico</i>;</p> <p>3. Presso la sede di Bari l'attivazione di un percorso di istruzione per adulti di il livello finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione Artistica.</p> <p>1. Conservazione dell'assetto scolastico;</p> <p>2. possibilità di attivare una o due sezioni di Liceo Classico.</p>	<p>si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale</p>	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le</p>	<p>nessuna decisione in attesa di riforma</p>
13	BARI	LICEO SCIENTIFICO "SALVINI"	<p>Conservazione dell'assetto scolastico e della sua specifica connotazione tecnico-commerciale, proponendo il progetto di sviluppo della propria identità.</p> <p>nell'eventuale applicazione della Riforma dei Licei chiede:</p> <p>1. Presso la sede di Bari l'autorizzazione a tre indirizzi <i>Arti Figurative</i>, <i>Architettura, Design, Ambiente, Audiovisivo</i>, <i>Multimedia, Scenografia</i>;</p> <p>2. Presso la sede di Polignano l'attivazione del <i>Liceo Musicale e Coreutico</i>;</p> <p>3. Presso la sede di Bari l'attivazione di un percorso di istruzione per adulti di il livello finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione Artistica.</p> <p>1. Conservazione dell'assetto scolastico;</p> <p>2. possibilità di attivare una o due sezioni di Liceo Classico.</p>	<p>1. accoglibile</p> <p>2. non accoglibile</p>	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le</p>	<p>Proposta 1): si prende atto . proposta 2): nessuna decisione in attesa di riforma</p>

Allegato B

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado						
PROVINCIA DI BARI						
n°	Comune	ISTITUZIONE SCOLASTICA	Proposte	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
14	BITETTO	LICEO SCIENTIFICO "AMALDI"	<p>1. Attivazione di 1 sezione di Liceo Classico e di 1 sezione di Liceo Linguistico.</p> <p>2. Comunica inoltre che nell'a.s. 2010/2011 attiverà i seguenti percorsi liceali: L.S., L.S.-opzione scient. Technolog., Liceo delle Scienze Umane, Liceo Scienze Umane-opzione economico sociale.</p>	<p>si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale</p>	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le</p>	<p>nessuna decisione in attesa di riforma</p>
15	BITONTO	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "A. VOLTA"	<p>1. Aggregazione di plessi di altre scuole;</p> <p>2. Istituzione della nuova spec. "Elettrotecnica ed Automazione" nel corso serale "Sirio";</p> <p>3. Attivazione della spec. Informatica;</p> <p>4. al momento dell'entrata in vigore della riforma degli Ist. Tecnici, oltre agli indirizzi <i>Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica e Meccanica, mecatronica ed energia</i>, l'istituzione di nuovi indirizzi "Sistema Moda", "Trasporti e Logistica" e "Chimica, Materiali e Biotecnologie".</p>	<p>2. non accoglibile 3. non accoglibile 4. si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale</p>	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le</p>	<p>Proposta 1): nessuna decisione proposte 2) 3) e 4): nessuna decisione in attesa di riforma</p>
16	BITONTO	ISTITUTO TECNICO COMM. "V. GIORDANO"	Attivazione Indirizzo informatico e telecomunicazioni.	<p>si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale</p>	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le</p>	<p>nessuna decisione in attesa di riforma</p>
17	BITONTO	LICEO SCIENTIFICO "GALILEI"	Attivazione di n. 1 sezione ad opzione scientifico - tecnologica nell'ambito del Liceo Scientifico riformato.	<p>si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale</p>	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le</p>	<p>nessuna decisione in attesa di riforma</p>
18	CASSANO MURGE	I.I.S.S. "L. DA VINCI"	<p>1. Progetto di sviluppo della propria identità formativa corrispondente ai seguenti indirizzi previsti dalla riforma del Liceo: Liceo Scientifico, Liceo scientifico Tecnologico, Liceo Classico;</p> <p>2. unificare la sede distaccata di Adelfia alla sede centrale di Cassano (previa assicurazione di collegamenti adeguati e ampliamento edilizio della sede centrale)</p>	<p>1. si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale; 2. non accoglibile</p>	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le</p>	<p>Proposta 1): nessuna decisione in attesa di riforma Proposta 2): non si autorizza</p>
19	CONVERSANO	I.M. "S. BENEDETTO"	Istituzione di Liceo Musicale.	<p>si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale</p>	<p>Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le</p>	<p>nessuna decisione in attesa di riforma</p>

Allegato B

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado PROVINCIA DI BARI						
n°	Comune	ISTITUZIONE SCOLASTICA	Proposte	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
20	LOCOROTONDO	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "CARAMIA"	Conferma dei corsi ed indirizzi in atto.		Si prende atto di quanto proposto dall'istituzione scolastica	si prende atto
21	MOLFETTA	PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, ATTIVITA' MARINARE "A. VESPUCCI"	la sede coordinata di Bisceglie ricade nel territorio BAT. Si propone l'accorpamento con un Istituto di Bisceglie (l'ITC Dell'Olio di Bisceglie ha fatto richiesta di accorpamento di tale sede)		Si concorda con la proposta della scuola ma si rinvia a quanto sarà definito in sede di esame del piano concernente la Provincia della BAT.	si autorizza accorpamento a nuovo IISS di Bisceglie sede coordinata(v. BAT)
22	MONOPOLI	ISTITUTO PROFESSIONALE ATTIVITA' MARINARE	Diversa aggregazione tra gli istituti, accorpando l'ITIS di Monopoli all'IPSIAM di Monopoli.	non accoglibile	Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le	non si autorizza (si condivide parere Provincia)
23	MONOPOLI	ISTITUTO D'ARTE "RUSSO"	Apertura di un Polo Liceale "Artistico/Musicale". da affiancare al medesimo istituto, con richiesta di assorbimento della sede succursale staccata del Liceo Artist. Di Bari autorizzata a Putignano a Mare e apertura di una ulteriore sede staccata nel Comune di Gioia del Colle.	non accoglibile	Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le	nessuna decisione in attesa di riforma
24	PUTIGNANO	LICEO CLASSICO "LATERZA"	Conservazione della propria autonomia didattica ed amministrativa.	si propone l'accorpamento con L.S. Maiorana di Putignano	Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le. Si procederà, di conseguenza, all'istituzione di un I.I.S.S.	si autorizza istituz. IISS (si condivide proposta Provincia e parere USR)
25	PUTIGNANO	LICEO SCIENTIFICO "MAJORANA"	1. Annesione del Liceo Classico Laterza, sin dal prossimo anno scolastico, per la costituzione di un Polo Liceale a Putignano. 2. Istituzione di un Liceo Artistico, Indirizzo Architettura, Design, Ambiente in sostituzione del Liceo Tecnologico, se questo non sarà confermato dalla riforma.	1. accoglibile la proposta di accorpamento con L.C. e L. Laterza di Putignano 2. si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale	Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le	proposta 1): si autorizza proposta 2): nessuna decisione in attesa di riforma

Allegato B

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado PROVINCIA DI BARI						
n°	Comune	ISTITUZIONE SCOLASTICA	Proposte	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
26	RUVU DI PUGLIA	LICEO SCIENTIFICO "TEDONE"	Inserimento nella definizione della rete scolastica regionale del Liceo "Tedone" quale Liceo Scientifico e Liceo Linguistico, in aggiunta si chiede l'inclusione dell'opzione scientifico-tecnologica.	si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale	Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le contenute nell'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.09 della Giunta della Regione Puglia.	nessuna decisione in attesa di riforma
27	TERLIZZI	ISTITUTO MAGISTRALE "FIORE"	Aggregazione del Liceo Classico Sylos di Bitonto	si rinvia alla programmazione scolastica 2011/2012	Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le	nessuna decisione in attesa di riforma
28	TERLIZZI	ISTITUTO PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE, L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. DE GEMMIS"	Trasformazione : 1. da istit. Profes.le a Istituto Tecnico-Agrario i settori Agroambientali di Terlizzi e Agroindustriali di Bitonto 2. da istit. Profes.le a Istituto Tecnico Industriale i settori Elettrico di Terlizzi e Chimico Biologico di Bitonto.	1. e 2. non accoglibili	Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le	nessuna decisione in attesa di riforma
29	TRIGGIANO	LICEO SCIENTIFICO "CARTESIO"	Costituzione di "Istituto di Istruzione Secondaria Superiore" che comprenda Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo Coreutico Musicale. Istituzione nuovi Licei quali: Scientifico, scientifico opzione scientifico-tecnologica, linguistico, musicale e coreutico, classico.	si rinvia all'approvazione della riforma degli Schemi di Regolamento Ministeriale	Si condivide il parere formulato dall'Amm.ne P.le	nessuna decisione in attesa di riforma

Allegato B



**Regione Puglia**

*Assessorato Sud e Diritto allo Studio*

*Servizio Scuola Università e Ricerca*

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

nr	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
1	BARLETTA	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "NERVI"	richiesta nuovi indirizzi in vista della riforma degli istituti tecnici	si rinvia all'approvazione della riforma e degli Schemi di Regolamento ministeriali	Si condivide il parere formulato dall'A.P.	nessuna decisione in attesa di riforma
2	BARLETTA	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E. FERMI"	Riordino dell'Istruzione Tecnica con indirizzi di confluenza dei percorsi degli Istituti Tecnici di nuovo ordinamento per entrambe le sedi di Barletta e di Spinazzola	si rinvia all'approvazione della riforma e degli Schemi di Regolamento ministeriali	La materia esula dal procedimento in esame	nessuna decisione in attesa di riforma
3	BARLETTA	LICEO SCIENTIFICO "CAFIERO"	Autorizzazione ad avviare l'indirizzo di ARCHITETTURA-DESIGN-AMBIENTE del Liceo Artistico	si rinvia all'approvazione della riforma e degli Schemi di Regolamento ministeriali	Si condivide il parere formulato dall'A.P., tenuto anche conto dell'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.2009 della Giunta della Regione Puglia	nessuna decisione in attesa di riforma
			Aggregazione all'ITC "Dell'Olio" di Bisceglie delle due scuole coordinate. In particolare si evidenzia che l'Ipsiam con sede in Bisceglie provincia BAT è coordinata da Molfetta provincia di Bari; mentre l'IPC "Bovio" coordinata di Trani ha come indirizzi gli stessi dell'ITC. Con questa aggregazione si realizzerebbe un I.I.S.S. (istituto istruzione secondario superiore).		(Vedi infra)	
4	BISCEGLIE	ISTITUTO TECNICO COMM. "DELL'OLIO"		Si propone l'istituzione in Bisceglie di una nuova Direzione Scolastica accorpando la sede coordinata dell'IPSIAM "Vespucchi" di Molfetta (n. 272 iscritti) e la sede coordinata dell'IPSC "Bovio" di Trani (n. 223 iscritti)	Si condivide la proposta dell'A.P. circa la nuova istituzione. Si procederà, pertanto, all'istituzione di un I.S.S. a cui saranno associate le sezioni dell'IPSIAM e dell'IPSC funzionanti in Bisceglie, previo cambio di aggregazione delle stesse dall'IPSIAM di Molfetta e dall'IPSC di Trani.	Si autorizza l'istituzione



Allegato B

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

nr	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
5	CANOSA DI PUGLIA	LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"	Istituzione di una sezione di Liceo classico presso la sede del liceo scientifico "Fermi" di Canosa di Puglia per l'a.s. 2010/2011.	Non accoglibile	Si condivide il parere formulato dall'A.P., attesa la presenza di offerta formativa analoga in Comuni vicini.	nessuna decisione in attesa di riforma
6	MARGHERITA DI SAVOIA	IL.SS. SEZ. LICEO SCIENTIFICO "A. MORO"	Istituzione Liceo Musicale	si rinvia all'approvazione della riforma e degli Schemi di Regolamento ministeriali	Si condivide il parere formulato dall'A.P.	nessuna decisione in attesa di riforma
7	TRANI	IL.SS. "G. BOVIO"	Ampliamento dell'offerta formativa con l'implementazione dell'offerta del settore turistico con il corso "Alberghiero e della Ristorazione"	si rinvia all'approvazione della riforma e degli Schemi di Regolamento ministeriali	Si condivide il parere formulato dall'A.P. Trattasi peraltro di offerta formativa già presente in Comuni vicini.	nessuna decisione in attesa di riforma
8	TRANI	LICEO CLASSICO E SOCIO PSICO PEDAGOGICO "DE SANCTIS"	Attivazione seguenti indirizzi: 1. liceo scientifico - opzione tecnologico; 2. liceo linguistico	si rinvia all'approvazione della riforma e degli Schemi di Regolamento ministeriali	Si condivide il parere formulato dall'A.P. anche in considerazione di quanto disposto dall'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.2009 della Giunta della Regione Puglia.	nessuna decisione in attesa di riforma

Allegato B



## Regione Puglia

Assessorato Sud e Diritto allo Studio  
Servizio Scuola Università e Ricerca

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado						
PROVINCIA DI BRINDISI						
nr	Comune	Istituzione scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni/eventuale parere Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
1	BRINDISI	Liceo artistico "E. Simone"	Soppressione ed unificazione con il Liceo Scientifico "T. Monticelli" di Brindisi		Si esprime parere favorevole. Si procederà di conseguenza all'istituzione di un II.SS. a cui saranno associate le sezioni di liceo artistico e di liceo scientifico.	si autorizza II.SS.
		I.T. per Geometri "O. Belluzzi"	Soppressione ed unificazione con l'ITC "Marconi" di Brindisi		Si esprime parere favorevole. Si procederà di conseguenza all'istituzione di un II.SS. a cui saranno associate le sezioni di ITG e ITC.	si autorizza II.SS.
		I.T.C. "L. Flacco"	Mantenimento autonomia		Si prende atto pur evidenziando che l'ITC "Flacco" non risponde ai parametri numerici (395 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	Si prende atto proposta ist. scol.
		IPSAR "S. Pertini"	Mantenimento attuale assetto		Si prende atto.	Si prende atto
		Liceo Socio-Psico-Pedag. e Ling. "E. Palumbo"	Mantenimento attuale assetto		Si prende atto.	Si prende atto
2	S. PIETRO V.CO	ITC "N. Valzani"	Mantenimento autonomia		Si esprime parere negativo alla proposta in quanto difforme alle prescrizioni contenute nell'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.09 della Giunta della Regione Puglia.	nessuna decisione in attesa riforma
		II.SS. "G. Salvemini"	Mantenimento attuale assetto		Si prende atto pur evidenziando che l'ITC "Valzani" non risponde ai parametri numerici (448 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	Si prende atto proposta ist. scol.

Allegato B

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI BRINDISI**

nr	Comune	Istituzione scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni/eventuale parere Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
3	FASANO	II.SS. "L. Da Vinci"	Mantenimento attuale assetto		Si prende atto.	Si prende atto
4	OSTUNI	II.SS. "Pepe- Calamo" II.SS. "Pantanelli"	Mantenimento attuale assetto Mantenimento autonomia		Si prende atto. Si prende atto pur evidenziando che l'II.SS. "Pantanelli" non risponde ai parametri numerici (449 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	Si prende atto Si prende atto
5	FRANCAVILLA F. na	ITIS "E. Fermi"	Mantenimento attuale assetto		Si prende atto.	Si prende atto
6	CEGLIE Messapica	II.SS. "C. Agostinelli"	Mantenimento attuale assetto		Si prende atto.	Si prende atto
7	CISTERNINO	Liceo Polivalente "Don G. Punzi"	Istituzione Liceo Musicale		Si esprime parere negativo alla proposta in quanto difforme alle prescrizioni contenute nell'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.09 della Giunta della Regione Puglia.	nessuna decisione In attesa riforma
8	MESAGNE	II.SS. "E. Ferdinando"	Istituzione opzione "tecnologica" presso l'assistente sezione scientifica		Si esprime parere negativo alla proposta in quanto difforme alle prescrizioni contenute nell'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.09 della Giunta della Regione Puglia.	nessuna decisione In attesa riforma

Allegato B



**Regione Puglia**

*Assessorato Sud e Diritto allo Studio  
Servizio Scuola Università e Ricerca*

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI FOGGIA**

nr	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione Regione
1	CERIGNOLA	ISTITUTO D'ARTE S. CUORE  ISTITUTO . PAVONCELLI	Con nota N° 3808 del 16/10/09 il Dirigente chiede il mantenimento dell'autonomia scolastica.  Con nota N° 1741/A del 17/10/09 si chiede di mantenere l'autonomia scolastica.	Si ritiene che per l'istituto d'arte ricorrano le condizioni per il mantenimento dell'autonomia scolastica prevista dal comma 8 dell' art.2 del D.P.R.233/98.  Si ritiene che per l'istituto Agrario Pavoncelli ricorrano le condizioni per il mantenimento dell'autonomia scolastica prevista dal comma 8 dell' art.2 del D.P.R.233/98.	Parere favorevole alla proposta dell'A.P. tenuto conto della specificità degli indirizzi di studio  Non si concorda trattandosi di istituto con meno di 300 alunni	si prende atto (proposta Provincia)  si prende atto (proposta Provincia)
2	FOGGIA	ISTITUTO D'ARTE PERUGINI  ISTITUTO MAGISTRALE POERIO  LICEO SCIENTIFICO VOLTA  LICEO SCIENTIFICO MARCONI  ISTITUTO EINAUDI	Con nota N° 7271 del 19/10/09 chiede il mantenimento dell'unità e dell'integrità dell'istituto.	Si ritiene che per l'istituto d'arte con oltre 300 alunni ricorrano le condizioni per il mantenimento dell'autonomia scolastica prevista dal comma 8 dell' art.2 del D.P.R.233/98.  In considerazione dell'elevato numero di alunni frequentanti i tre istituti: Magistrale Poerio 1262 alunni Liceo Volta 1220 alunni Liceo Marconi 1162 alunni questa Amministrazione, nelle more dell'attuazione del riordino del sistema scolastico, si riserva di procedere allo sdoppiamento dei predetti istituti e alla creazione di un altro Istituto Superiore a partire dall'a.s. 2011/12. Le organizzazioni sindacali di categoria interpellate propongono l'istituzione del nuovo liceo linguistico in sostituzione dell'ITC Rosati.	Parere favorevole alla proposta dell'A.P. tenuto conto della specificità degli indirizzi di studio  Si condivide quanto deliberato dall'A.P.	si prende atto (proposta Provincia)  si prende atto (proposta Provincia)

si prendrà atto  
proposta Provincia

Allegato B

## RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado

## PROVINCIA DI FOGGIA

nr	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione Regione
2	FOGGIA	ISTITUTO PASCAL	<p>Con nota N° 2592 del 25/09/09 si propone di mantenere l'autonomia scolastica.</p> <p>Con nota N° 2521 del 07/10/09 l'itas Notarangelo chiede il mantenimento dell'autonomia scolastica</p> <p>Con nota N° 3871 del 16/09/09 si chiede l'accorpamento con l'ITAS NOTARANGELO, compreso il corso serale Sifio.</p> <p>Con successiva nota N° 4215 del 17/10/09 si chiede l'accorpamento con l'ITC PASCAL e l'unificazione del corso serale Sifio con l'ITAS Notarangelo.</p>	<p>Si propone la soppressione dell'ITC Rosati sottodimensionato con aggregazione all'ITAS Notarangelo per le seguenti ragioni:</p> <p>A) Esiste una maggiore affinità tra il Rosati e il Notarangelo piuttosto che tra il Rosati ed il Pascal: infatti, gli indirizzi del triennio IGEA e Mercurio che ha il Rosati ci sono anche al Notarangelo e non anche al Pascal dove esiste esclusivamente l'indirizzo programmatori.</p> <p>B) L'accorpamento con il Pascal porterebbe alla formazione di un istituto con 961 alunni, oltre il limite previsto per legge. Mentre l'accorpamento con l'ITAS Notarangelo comporterebbe la formazione di un istituto con 856 alunni, compreso il corso serale in esecuzione rientrante nei parametri di legge.</p> <p>C) La vicinanza tra le due strutture ( i due plessi sono confinanti ).</p>	<p>Si concorda con quanto proposto dall'A.P. di procedere alla revoca dell'autonomia dell'ITC "Rosati" e conseguente aggregazione di detta sezione all'ITAS "Notarangelo" previa trasformazione dello stesso in IIS</p>	<p>si autorizza aggregazione ITC Rosati all'ITAS Notarangelo e Istituz. IIS</p>
3	LUCERA	<p>Istituto di Istruzione Superiore "MARRONE"</p> <p>ISTITUTO MAGISTRALE "ROSMINI"</p>	<p>Con nota N° 5203 del 17/10/09 Propone di mantenere l'autonomia scolastica.</p> <p>Con nota N° 3069 del 16/09/09 si propone di mantenere l'autonomia scolastica in attesa della riordino del sistema scolastico.</p>	<p>Si propone il mantenimento dell'autonomia scolastica con deroga ex art 2 comma 8 DPR 233/98 e in attesa dell'attuazione del riordino del sistema scolastica.</p> <p>Per l'istituto Magistrale "Rosmini" si propone il mantenimento dell'autonomia scolastica con deroga ex art. 2 comma 8 DPR 233/98 e in attesa dell'attuazione del riordino del sistema scolastico.</p>	<p>Si prende atto della proposta pu evidenziando che l'IIS "Marrone" (344 alunni) non risponde ai parametri numerici di cui al DPR n. 233/98</p> <p>Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'istituto Magistrale "Rosmini" (430 alunni) non risponde ai parametri numerici di cui al DPR n. 233/98</p>	<p>si prende atto proposta Provincia</p> <p>si prende atto (proposta Provincia)</p>



Allegato B

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI FOGGIA**

nr	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione Regione
4	MANFREDONIA	LICEO CLASSICO "MORO"	<p>Il Dirigente propone di accorpate il Geometra Euclide all'ITIS Fermi e di accorpate la sezione del liceo Linguistico Roncalli al Liceo Classico Moro.</p> <p>Con nota n° 7876 del 20/10/09 si conferma l'attuale assetto e si scongiura qualsiasi iniziativa all'ipotesi di accorpamento del Liceo Linguistico con il Classico MORO.</p>	<p>Si propone il mantenimento dell'autonomia in attesa dell'attuazione del riordino del sistema scolastico, anche in considerazione del numero degli alunni che è superiore alle 450 unità.</p> <p>Si propone il mantenimento dell'autonomia in attesa dell'attuazione del riordino del sistema scolastico.</p>	<p>Si prende atto della proposta pur evidenziando che l'ISS "Moro" (435 alunni) non risponde ai parametri numerici di cui al DPR n. 233/98</p> <p>Si condivide quanto deliberato dall'A.P.</p>	<p>si prende atto (proposta Provincia in attesa riforma)</p> <p>si prende atto (proposta Provincia)</p>
5	ORTANOVA	ISTITUTO OLIVETTI	<p>Con delib. Di Giunta n° 238 del 20/10/09 il Comune chiede una sezione staccata del magistrale Roncalli di Manfredonia.</p> <p>Con nota n° 9707 del 16/10/09 si propone di accorpate la sede del Liceo Classico Zingarelli di Ortanova all'IPSCT Olivetti di Ortanova, ferma restando l'autonomia di entrambe le istituzioni e attribuire a quest'ultimo la denominazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore.</p>	<p>Si esprime parere negativo, poiché la richiesta non appare conforme all'atto di indirizzo della normativa vigente, né opportuna in considerazione della prossima attuazione del riordino del sistema scolastico..</p> <p>Non si condivide la proposta pervenuta dall'Istituto, poiché lo Zingarelli ha chiesto di mantenere le sedi staccate e poiché si è in attesa dell'attuazione del riordino del sistema scolastico.</p>	<p>Si condivide quanto deliberato dall'A.P.</p>	<p>si prende atto (proposta provincia)</p> <p>si prende atto (proposta Provincia)</p>

Allegato B

## RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado

## PROVINCIA DI FOGGIA

nr	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione Regione
6	RODI GARGANICO	ISTITUTO DEL GIUDICE		Si propone il mantenimento dell'autonomia dell'ITCG " Del Giudice " non potendosi aderire alla richiesta del Comune di Ischitella di disaggregazione della sezione staccata di Ischitella, poiché ciò comporterebbe la perdita di autonomia dell'Istituto " Del Giudice " che diventerebbe sottodimensionato con un numero di 361 alunni.	Si condivide quanto deliberato dall'A.P.	si prende atto prop. Provincia
		ITC AMADUZZI	Con nota N° 2462 del 19/10/09 chiede il mantenimento dell'autonomia scolastica.	Si propone il mantenimento dell'autonomia scolastica.	Non si condivide quanto deliberato dall'AP in quanto trattasi di scuola con meno di 300 alunni	si prende atto proposta Provincia
7	S. GIOVANNI ROTONDO	ITIS DI MAGGIO	Con nota N° 4404 del 23/10/09 si propone l'aggregazione dell'ITIS Di Maggio all'ITC Amaduzzi e si chiede l'istituzione di nuovi indirizzi " Chimica - Materiali e Biotecnologie.	Un'eventuale aggregazione all' ITIS Di Maggio porterebbe alla formazione di una istituzione sovradimensionata, con un totale di 930 alunni oltre il limite previsto per legge.  Alla luce della direttiva regionale non si concedono nuovi indirizzi di studio.		nessuna decisione in attesa riforma
8	SANNICANDRO G.O	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DE ROGATIS"  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FIORITTO	Con nota N° 5140 del 02/10/09 si dichiara non aver alcuna proposta di variazione di dimensionamento dell'istituto.	In attesa del riordino del sistema scolastico, si propone il mantenimento dello status quo con la conferma dell'autonomia di entrambi gli istituti, poiché Sannicandro Garganico è Comune morfano e gode della possibilità di applicare le deroghe previste dal comma 3 e 7 dell'art.2 DPR 233/98.	Non si condivide in quanto trattasi di istituto -I.I.S.S "Floritto" (246alunni)- con meno di 300 alunni	si prende atto (proposta Provincia)
		ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DI SANGRO-ALBERTI"	Non pervenuta	Per l'istituto Agrario Di Sangro si propone il mantenimento dell'autonomia scolastica per effetto della sua specificità art. 2 comma 8 DPR 233/98.	Si condivide quanto deliberato dall'A.P. attesa la specificità degli indirizzi di studio	si prende atto
9	SAN SEVERO	ITC FRACCACCRETA	Con nota N° 8046 del 19/10/09 si propone di aggregare l'Istituto Alberti e l'Istituto Di Sangro all'ITC Fraccaccreta.	Non si condivide la proposta dell'ITC Fraccaccreta in quanto l'istituto risulta già dimensionato.	Si condivide quanto deliberato dall'AP	si prende atto proposta Provincia

Allegato B

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI FOGGIA**

nr	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione Regione
10	VICO DEL GARGANO	ISTITUTO VIRGILIO	Con Delibera di Consiglio d'Istituto del 17/10/09 trasmesso con nota N° 3803 del 19/10/09 chiede la conferma dell'autonomia scolastica con annessa sezione del liceo di Carpino.	<p>Avverso la richiesta di verticalizzazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Carpino si segnala la posizione del Comune di Vico che con D.G. si è dichiarato contrario al distacco della sezione di Carpino dell'Istituto "Virgilio" di Vico del Gargano, così come si è dichiarato contrario il Consiglio d'Istituto del Liceo.</p> <p>Peraltro, il Liceo Virgilio vanta una popolazione scolastica complessiva di 607 alunni. Vico e Carpino sono entrambi comuni di montagna che possono usufruire delle deroghe previste dal comma 3 e 7 art. 2 del DPR 233/98. L'eventuale disaggregazione della sezione staccata di Carpino ( 182 alunni ) porterebbe all'istituzione di un nuovo Istituto omnicomprensivo di scuola della prima infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con una popolazione scolastica di 636 alunni, mentre il Liceo Virgilio di Vico rimarrebbe sede principale ed unica con 425 iscritti.</p>	<p>Non si condivide quanto deliberato dalla Giunta del Comune di Carpino e si propone il mantenimento dell'attuale assetto in quanto l'Istituto "Virgilio" non potrebbe usufruire della deroga di cui all'art. 2 comma 3 del DPR n. 233/98</p>	<p>si prende atto proposta Provincia (mantenimento attuale assetto)</p>
		COMUNE VICO DEL GARGANO	Con Delib. Di Giunta N° 114 del 02/10/09 propone il mantenimento dell'autonomia scolastica del Liceo Virgilio.			
		COMUNE DI CARPINO	Con Delib. di Consiglio Comunale n° 31 del 29/10/09 si propone la verticalizzazione delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Carpino.			
11	VIESTE	ISTITUTO FAZZINI	Con nota N° 6088 del 16/10/09 si chiede la conferma l'attuale autonomia scolastica.	<p>Non si ritiene di aderire alla richiesta del Comune di Peschici, che comporterebbe nel tempo il sottodimensionamento e la perdita dell'autonomia dell' I.I.S.S. Fazzini di Vieste. Si propone pertanto il mantenimento dello stus quo anche in considerazione della mancanza di idonei locali a Peschici.</p>	<p>Si condivide quanto deliberato dall'AP</p>	<p>si prende atto proposta Provincia (mantenimento attuale assetto)</p>
		COMUNE DI PESCHICI	Con delib. Di giunta N° 228 del 07/10/09 il Comune propone la verticalizzazione di tutti gli istituti di Peschici.			

Allegato B



## Regione Puglia

Assessorato Sud e Diritto allo Studio  
Servizio Scuola Università e Ricerca

### RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado

#### PROVINCIA DI LECCE

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
1	Carmiano	Comune	Costituzione di un istituto omnicomprensivo tra l'istituto Comprensivo 2° Polo e IPSCCT di Carmiano sede coordinata dell'IPSCCT "Ilaria Alpi" di Copertino	Non accoglimento dell'istanza in quanto l'istituto omnicomprensivo si riferisce esclusivamente in territori, quali ad esempio quelli montani o isolani, caratterizzati da un forte isolamento.  Inoltre l'IPSCCT "Ilaria Alpi" di Copertino con il distacco della sede di Carmiano vedrebbe ulteriormente indebolita la conservazione della propria autonomia. Infine, l'imminente attuazione della riforma impone al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica.	Si condivide quanto proposto dall'A.P.	si prende atto proposta Provincia
2	Casarano	I.I.S. "F Bottazzi"	Mantenimento attuale organizzativo	assetto	Si condivide quanto proposto dall'A.P.	si prende atto

Allegato B

## RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado

## PROVINCIA DI LECCE

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
3	Copertino	I.P.S.C.T. "Ilaria Alpi"	<p>Aggregazione all'IPSCCT "Ilaria Alpi" di Copertino dell' IPSS attualmente associato "L.Scarambone" di Lecce</p>	<p>Non accoglimento dell'istanza di distacco dall'I.I.S.S. "L. Scarambone" di Leverano all'IPSS di Copertino ed aggregazione della stessa all'IPSCCT di Copertino, in quanto l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla riforma impongono al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica.</p> <p>Per le stesse motivazioni e perchè la soppressione dell'autonomia dell'Istituto, data la mancata istituzione di nuove autonomie scolastiche, non sarebbe coerente con l'indirizzo regionale di lasciare tendenzialmente invariato il numero di autonomie scolastiche, si mantiene l'autonomia dell'Istituto.</p>	<p>Si condivide quanto proposto dall'A.P. pur evidenziando che l'IPSCCT "Ilaria Alpi" non risponde ai parametri numerici (426 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.</p>	nessuna decisione in attesa riforma
4	Leverano	Comune di Leverano	<p>Istituzione di un polo professionale in Copertino costituito dai seguenti tre istituti:  - IPSCCT di Copertino;  - IPSCCT di Carmiano;  - IPSS di Leverano</p>			nessuna decisione in attesa riforma (mantenimento attuale assetto)



Allegato B

## RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado

## PROVINCIA DI LECCE

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
5	Galatina	I.P.S.I.A. "G. Martinezz"	1) Mantenimento autonomia  2) Aggregazione di plessi di altre scuole con corsi affini	1) Accoglimento dell'istanza di mantenimento dell'autonomia in considerazione della specificità degli indirizzi di studio e dell'ampio bacino di utenza rilevati anche dalla Regione Puglia che, con D.G.R. n.1481 del 4 agosto 2009, al fine di dare esecuzione all'ordinanza TAR Lecce n. 301/2009, ha confermato la volontà di mantenere autonomo l'istituto e di non autorizzare l'accorpamento all'ISS di Galatina. Inoltre, l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla stessa impongono, al momento, un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica.  Infine, la soppressione dell'autonomia dell'istituto, data la mancata istituzione di nuove autonomie scolastiche, non sarebbe coerente con l'indirizzo regionale di mantenere tendenzialmente invariato il numero di autonomie scolastiche.  2) Non accoglimento della richiesta di aggregazione di plessi di altre scuole con corsi affini in quanto, come già detto, è opportuno attendere l'attuazione della riforma essendo al momento non certa la confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla stessa riforma.	Non si condivide la deliberazione dell'A.P. di cui al punto 1 in quanto l'IPSA "Martinez" conta meno di 300 alunni.	si prende atto proposta al punto 1) Provincia
6	Galatina	ISS "P. Colonna"	1) Attuazione sentenza della Corte Costituzionale n.200/2009. 2) Esecuzione ordinanza TAR Lecce n.386/2009.	La Provincia di Lecce non è soggetto titolato a dare esecuzione alle sentenze di cui all'istanza dell'istituto.	Si condivide l'assunto dell'A.P.	v. Delibera GR 1481/2009 (mantenimento attuale-assetto)

Allegato B

## RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado

## PROVINCIA DI LECCO

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
7	Galatina	ISS di Viale degli Studenti	<p>1) Esecuzione dell'ordinanza del TAR di Lecce che prevede l'accorpamento dell'IPSEA "G. Martinez" di Galatina all'ISS - Servizi Sociali, Commerciali e Turistici di Galatina;</p> <p>2) Accorpamento del Liceo Psico Pedagogico di Galatina, attualmente annesso all'ISS "P. Colonna" sempre di Galatina;</p> <p>3) Individuazione dell'ISS di Galatina quale Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti.</p>	<p>1) La Provincia di Lecce non è soggetto titolare dare esecuzione alle sentenze di cui all'istanza dell'istituto.</p> <p>2) Non accoglimento dell'istanza di accorpamento dell'indirizzo Socio-Psico-Pedagogico attualmente annesso all'ISS "P. Colonna" di Galatina, sia per motivi di ordine sostanziale, in quanto trattasi di indirizzi di studio non omogenei, sia per motivi di ordine dimensionale/numerico in quanto l'ISS "P. Colonna" di Galatina, con l'eventuale scorporo dell'indirizzo Socio-Psico- Pedagogico scenderebbe al di sotto dei limiti previsti dal DPR 233/98 per il mantenimento dell'autonomia. D'altra parte allo stato attuale entrambi gli istituti sono ben dimensionati.</p> <p>3) Non accoglimento dell'istanza in quanto i regolamenti attuativi della Legge di riordino dei Centri di Istruzione degli adulti, che peraltro saranno istituzioni scolastiche autonome, sono ancora in fase di discussione ed approvazione</p>	<p>Si condivide quanto proposto ai punti 1, 2 e 3 dell'A.P.</p>	<p>punto 1) : v. Delibera G.R. 1481/2009 mantenimento attuale assetto proposta Provincia</p> <p>2) : si prende atto proposta Provincia</p> <p>3): nessuna decisione in attesa riforma</p>
	Galatone	ITI "E. Medi"	<p>1) Mantenimento attuale assetto</p> <p style="text-align: right;">↓</p>	<p>1) Accoglimento dell'istanza di mantenimento dell'attuale assetto organizzativo didattico dell'istituto che è ben dimensionato. Inoltre l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla stessa impongono al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica.</p> <p style="text-align: right;">↓</p>	<p>Si prende atto della proposta dell'A.P. di cui al punto 1.</p>	<p>si prende atto proposte 1 e 2 Provincia</p>

Allegato B

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI LECCE**

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
8	Galatone		2) Aggregazione IPSCAT attualmente sede coordinata dell'ISS di Galatina	Non accoglimento dell'istanza di aggregazione dell'IPSCAT di Galatone, attualmente annesso all'ISS di Galatina, sia per motivi di ordine sostanziale, in quanto trattati di indirizzi di studio non omogenei, sia per motivi di ordine dimensionale/numerico in quanto l'ISS di Galatina, con l'eventuale scorporo dell'IPSCAT di Galatone, scenderebbe al di sotto dei limiti previsti dal DPR 233/98 per il mantenimento dell'autonomia. D'altra parte allo stato attuale entrambi gli istituti sono ben dimensionati. Non ultima la necessità già detta di attendere l'attuazione della riforma del sistema scolastico.	Si condivide quanto proposto al punto 2 dall'A.P.	
9	Gallipoli	I.S.I.P. "L. Da Vinci"	Istituzione Corso serale ad indirizzo Servizi Sociali presso la sede coordinata di Collepasso	Accoglimento dell'istanza di istituzione del Corso serale ad indirizzo Servizi Sociali presso la sede di Collepasso.	Non si condivide quanto proposto dall'A.P. in quanto difforme alle prescrizioni contenute nell'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.09 della Giunta della Regione Puglia.	non si autorizza (istituzione corso serale) v. D.G.R. 1828/2009
10	Collepasso	Comune di Collepasso	Con Delibera della Giunta Comunale n.156/2009 esprime parere favorevole e sostegno alla richiesta del Dirigente Scolastico dell'ISIP "L. Da Vinci" di Gallipoli di istituzione di un corso serale per adulti di "Operatore dei Servizi Sociali" presso la sede di Collepasso			
11	Lecce	ISS "A. De Pace"	1) Istituzione Indirizzo Grafica e Comunicazione (Istruzione Tecnica Settore Tecnologico) ↓	1) e 2) Non accoglimento dell'istanza di Istituzione degli indirizzi Grafica e Comunicazione (Istruzione Tecnica - Settore Tecnologico) e Chimica, Materiali e Biotecnologie (Istruzione Tecnica - Settore Tecnologico) sia in ossequio all'Atto di indirizzo della Regione Puglia che non consente l'attivazione di nuovi indirizzi sia perchè è necessario attendere l'attuazione della riforma per effettuare un intervento organico sull'offerta formativa provinciale.	Si condivide quanto proposto dall'A.P.	nessuna decisione in attesa riforma

Allegato B

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado						
PROVINCIA DI LECCE						
N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
12	Lecce	ITG "G. Galilei"	<p>2) Istituzione Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (Istruzione Tecnica - Settore Tecnologico)</p> <p>1) Distacco di un plesso dell'ITAS "G. Galilei" da aggregare all'ITG "G. Galilei" con mantenimento per entrambe le istituzioni scolastiche dell'autonomia.</p> <p>2) Distacco di un plesso o di una succursale o dell'indirizzo Aeronautico dell'ITIS "E. Fermi" e successiva aggregazione all'ITG "G. Galilei" con mantenimento per entrambe le istituzioni scolastiche dell'autonomia.</p> <p>3) Accorpamento dell'ITC "O.G. Costa" e mantenimento all'ITG dell'autonomia scolastica.</p>	<p>Non accoglimento delle istanze presentate in quanto l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla stessa impongono al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica.</p> <p>Per le stesse motivazioni e perché la soppressione dell'autonomia dell'istituto, data la mancata istituzione di nuove autonomie scolastiche, non sarebbe coerente con l'indirizzo regionale di lasciare tendenzialmente invariato il numero di autonomie scolastiche, si mantiene l'autonomia dell'istituto.</p>	<p>Si prende atto della proposta dell'A.P. pur evidenziando che l'I.T.G. "Galilei" non risponde ai parametri numerici (420 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.</p>	nessuna decisione in attesa riforma

Allegato B

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI LECCE**

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
		L.A. "V. Ciardo"	1) Mantenimento autonomia	1) Accoglimento dell'istanza di mantenimento dell'autonomia in considerazione del fatto che l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla stessa impongono al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica. Infine, la soppressione dell'autonomia dell'istituto, data la mancata istituzione di nuove autonomie scolastiche, non sarebbe coerente con l'indirizzo regionale di mantenere tendenzialmente invariato il numero di autonomie scolastiche.	Si condivide quanto proposto al punto 1 dall'A.P. attesa la specificità degli indirizzi di studio.	si prende atto prop. Provincia
13	Lecce		2) Potenziamento con annessione di sezioni di altri istituti sovradimensionati  3) Istituzione di una sezione di Liceo Musicale	2) Non accoglimento della richiesta di aggregazione di plessi di altre scuole con corsi affini in quanto, come già detto, è opportuno attendere l'attuazione della riforma essendo al momento non certa la confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla stessa riforma. 3) Apprezzamento e segnalazione dell'istanza di istituzione di una sezione di Liceo Musicale in quanto, pur in presenza di un diverso indirizzo regionale, si ritiene che, data la novità dell'indirizzo, che peraltro non pone problemi di confluenza di indirizzi di studio già esistenti, sia importante sin dall'avvio della riforma, qualora la stessa sia resa operativa già dall'a.s. 2010/2011, offrire al territorio del nord Salento, un indirizzo di studio realmente innovativo per l'offerta formativa della provincia di Lecce. Resta inteso che l'eventuale istituzione è subordinata al compimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia. Si allega integralmente la documentazione cartacea presentata dall'istituto.	Si condivide quanto proposto dall'A.P.	si prende atto proposta Provincia  nessuna decisione in attesa riforma



Allegato B

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI LECCE**

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
			↓		Nelle more della completa definizione della Riforma dei sistemi dei licei, nonché del riparto a livello nazionale e, di conseguenza, regionale del numero di detti licei che potranno essere attivati, non si condivide la proposta di apprezzamento formulata dall'A.P.	
14	Lecce	L.S. "G. Banzi Bazoli"	↓	Distacco dell'indirizzo Linguistico e sua successiva aggregazione ad un eventuale istituto Liceo Linguistico	Si condivide quanto proposto dall'A.P.	nessuna decisione in attesa riforma
15	Lecce	l'ISS "L. Scarambone"	1) Mantenimento autonomia	1) <b>Accoglimento dell'istanza di mantenimento dell'autonomia</b> in considerazione del fatto che l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla stessa impongono al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica. Infine, la soppressione dell'autonomia dell'istituto, data la mancata istituzione di nuove autonomie scolastiche, non sarebbe coerente con l'indirizzo regionale di mantenere tendenzialmente invariato il numero di autonomie scolastiche.	Si prende atto di quanto proposto dall'A.P. pur evidenziando che l'ISS "Scarambone" non risponde ai parametri numerici (391 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.	si prende atto Prop. Provincia
			2) Accorpamento IPSCT dell'ISS "A. De Pace" di Lecce	2) <b>Non accoglimento della richiesta di accorpamento dell'IPSCT dell'ISS "A. De Pace" di Lecce</b> in quanto, come già detto, è opportuno attendere l'attuazione della riforma		si prende atto (proposta Provincia punti 2 e 3 in attesa riforma)
			3) Istituzione Centro Unico Provinciale per l'istruzione degli adulti	per effettuare un intervento organico sulla rete scolastica provinciale.		

Allegato B

## RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado

## PROVINCIA DI LECCE

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
16	Maglie	IISS "E. Lanocci"	<p>↓</p> <p>Aggregazione dell'Istituto Statale d'Arte "N. Della Notte" di Poggiardo</p>	<p>3) Non accoglimento dell'istanza in quanto regolamenti attuativi della Legge di riordino dei Centri di Istruzione degli adulti, che peraltro saranno istituzioni scolastiche autonome, sono ancora in fase di discussione ed approvazione</p> <p>Non accoglimento della richiesta di aggregazione dell'Istituto Statale d'Arte "N. Della Notte" di Poggiardo in quanto l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla riforma impongono al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica. Inoltre l'ISS è ben dimensionato.</p>	<p>Si condivide quanto proposto ai punti 2 e 3 dall'A.P.</p> <p>Si condivide quanto proposto dall'A.P.</p>	<p>nessuna decisione in attesa riforma</p>
17	Nardò	IISS "N. Moccia"	<p>↓</p> <p>1) Accorpamento dell'IPSC di Galatone attualmente associato all'ISS di Galatina</p> <p>2) Istituzione Corso serale indirizzato alberghiero</p> <p>↓</p>	<p>1) Non accoglimento dell'istanza di aggregazione dell'IPSC di Galatone, attualmente annesso all'ISS di Galatina, in quanto l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla riforma impongono al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica. Inoltre di punto di vista numerico/dimensionale l'ISS di Galatina, con l'eventuale scorporo dell'IPSC di Galatone, scenderebbe al di sotto dei limiti previsti dal DPR 233/98 per il mantenimento dell'autonomia. D'altra parte allo stato attuale entrambi gli istituti sono ben dimensionati.</p> <p>2) Accoglimento dell'istanza di istituzione del Corso serale ad indirizzo Alberghiero.</p>	<p>Si condivide quanto proposto dall'A.P.</p> <p>Non si condivide quanto proposto dall'AP in quanto difforme alle prescrizioni contenute nell'atto di indirizzo n. 1828 del 6/10/09 della Giunta della Regione Puglia.</p>	<p>nessuna decisione in attesa riforma</p> <p>non si accoglie ( difforme da D.G.R. 183/2009)</p>

Allegato B

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI LECCE**

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
18	Otranto	IPSART	<p>1) Mantenimento autonomia</p> <p>2) Istituzione di un corso serale di Addetto/a Passeggeri</p>	<p>1) Accoglimento dell'istanza di mantenimento dell'autonomia in considerazione del fatto che l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla riforma impongono al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica. Infine, la soppressione dell'autonomia dell'istituto, data la mancata istituzione di nuove autonomie scolastiche, non sarebbe coerente con l'indirizzo regionale di mantenere tendenzialmente invariato il numero di autonomie scolastiche.</p>	<p>Si prende atto di quanto proposto dall'A.P. pur evidenziando che l'IPSSAR non risponde ai parametri numerici (388 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.</p>	<p>si prende atto proposta Provincia</p>
						<p>non accoglibile ( difforme da indirizzi Delib. 1828/2009)</p>

Allegato B

## RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado

## PROVINCIA DI LECCE

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
19	Parabita	IISS "E. Giannelli"	Istituzione Liceo Musicale e Coreutico	<p>Apprezzamento e segnalazione dell'istanza di istituzione del Liceo Musicale e Coreutico in quanto, pur in presenza di un diverso indirizzo regionale, si ritiene che, data la novità dell'indirizzo che peraltro non pone problemi di confluenza di indirizzi di studio già esistenti, sia importante sin dall'avvio della riforma, qualora la stessa sia resa operativa già dall'a.s. 2010/2011, offrire al territorio del sud Salento, indirizzi di studio realmente innovativi per l'offerta formativa della provincia di Lecce. Resta inteso che l'eventuale istituzione è subordinata al compimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia. Si allega integralmente la documentazione cartacea presentata dall'istituto.</p>	Nelle more della completa definizione della Riforma dei sistemi dei licei, nonché del riparto a livello nazionale e, di conseguenza, regionale numero di detti licei che potranno essere attivati, non si condivide la proposta di apprezzamento formulata dall'A.P.	nessuna decisione in attesa di riforma
20	Poggiardo	ISA "N. Della Notte"	Mantenimento dell'autonomia	<p>Accoglimento dell'istanza di mantenimento dell'autonomia in considerazione del fatto che l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla stessa impongono al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica.</p> <p>Infine, la soppressione dell'autonomia dell'istituto, data la mancata istituzione di nuove autonomie scolastiche, non sarebbe coerente con l'indirizzo regionale di lasciare tendenzialmente invariato il numero di autonomie scolastiche.</p>	Non si condivide quanto proposto dall'A.P. in quanto trattasi di istituzione con meno di 300 alunni (269 alunni).	si prende atto proposta Provincia

Allegato B

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI LECCE**

N.	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte attuali organizzativo-didattico	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
21	Tricase	IIS "G. Stampacchia"	Mantenimento attuale organizzativo-didattico	Accoglimento dell'istanza di mantenimento dell'attuale assetto organizzativo-didattico in considerazione del fatto che l'imminente attuazione della riforma e le incertezze sulle modalità di confluenza degli attuali indirizzi di studio in quelli previsti dalla riforma impongono al momento un atteggiamento di prudenza nelle decisioni relative agli interventi di dimensionamento della rete scolastica.	Si condivide quanto proposto dall'A.P.	si prende atto proposta Provincia



Allegato B



**Regione Puglia**

*Assessorato Sud e Diritto allo Studio*

*Servizio Scuola Università e Ricerca*

**RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado**

**PROVINCIA DI TARANTO**

nr	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
1	MANDURIA	ITCG "L. Einaudi" Manduria	Accorpamento dell'IPA C. Mondelli sede distaccata di Manduria  Conferma corsi esistenti		Non si condivide la proposta in quanto: 1) l'eventuale scorporo della sezione di Manduria dell'I.I.S.S. "Mondelli" di Massafra determinerebbe un sottodimensionamento di quest'ultimo; 2) gli istituti interessati appartengono a tipologie diverse.  La materia esula dal procedimento in esame.	non si autorizza
2	GROTTAGLIE	Ist. Stat. D'Arte "Calò" Grottaglie	Attivazione nuovo corso ind. Grafica e comunicazione agraria e agrituristica  Mantenimento autonomia anche con l'accorp. della sez. Scientifica del Liceo Moscati		Si esprime parere negativo in quanto la proposta risulta difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.09 della Giunta della Regione Puglia.  Si esprime parere favorevole solo per il mantenimento dell'autonomia dell'I.S.A. trattandosi di istituzione i cui indirizzi di studi sono a limitata diffusione provinciale	nessuna decisione in attesa di riforma  si autorizza solo mantenimento autonomia I.S.A.
3	TARANTO	ITAS "P.ssa Maria Pia" Taranto	1) Riconversione ind. zo "Paolo prog. Erica" in Sett. Econ. Amm. vo, finanza e marketing; 2) Riconversione ind. zo "Dirigenti di Comunità" in Sett. Economico Turistico; 3) Riconversione Liceo Scientifico Tecnologico Prog. Brocca in Sett. Tec. ind. Chimica, Materiali e Biotecnologie; 4) nuove proposte Grafica e Comunicazione; 5) nuova proposta Meccanica, Meccatronica ed energia; 6) mantenimento del liceo scientifico anche con l'opzione del Tecnologico; 7) cambio della denominazione da ITAS a I.I.S.S.		Le richieste di cui ai punti 1, 2, 3, 6 e 7 non rientrano nella procedura di cui al presente procedimento. Per gli interventi di cui ai punti 4 e 5 si esprime parere negativo in quanto le proposte risultano difformi alle prescrizioni contenute nell'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.09 della Giunta della Regione Puglia.	nessuna decisione in attesa di riforma  1828/2009

Allegato B

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado							
PROVINCIA DI TARANTO							
nr	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione	
4	SAVA	ITIS "O. Del Prete" Sava	1) trasformazione dell'ITIS in I.I.S.S.; 2) Istituzione di un Liceo Scientifico (opzione scientifico-tecnologica); 3) Istituzione di un percorso di Istituto Tecnico (indirizzo Trasporti e Logistica)		La richiesta di cui al punto 1 non rientra nella procedura di cui al presente procedimento. Per gli interventi di cui ai punti 2 e 3 si esprime parere negativo in quanto le proposte risultano difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.09 della Giunta della Regione Puglia.	nessuna decisione in attesa di riforma	
5	MARTINA FRANCA	IP "A. Motolese" Martina Franca	aggregazione della sezione distaccata dell'IPISIA "Archimede" sede di Martina F.		Non si condivide la proposta in quanto l'eventuale scorporo della sezione di Martina dall'IPISIA "Archimede" di Taranto determinerebbe un sottodimensionamento di quest'ultimo.	non si autorizza	
6	CRISPIANO	II.SS. Crispiano	istituzione di una sezione staccata in Martina ind. Servizi Alberghieri e Ristorazione		Parere negativo per l'assorbente considerazione che la delibera dell'Amministrazione Provinciale non prevede la formale assunzione degli oneri rivinenti dall'ipotizzata nuova istituzione.	non si autorizza	
7	TARANTO	Liceo "Aristosseno" Taranto	conferma indirizzi esistenti		Si prende atto.	si prende atto	
8	TARANTO	Liceo Artistico "Lisippo" Taranto	conferma prosecuzioni Corso Ordinamentale (2 <sup>a</sup> sez. Architettura) e degli indirizzi della sperimentazione Michelangelo		Si prende atto.	si prende atto	
9	LATERZA	Liceo "G. B. Vico" Laterza	istituzione sezione classica nel Comune di Ginosa		Si esprime parere negativo per i seguenti motivi: 1) l'indirizzo di studio richiesto è già presente sul territorio in cui insiste la scuola (I.S.S. "Fiacco" di CASTELLANETA); 2) la delibera dell'Amministrazione Provinciale non prevede la formale assunzione degli oneri rivinenti dall'ipotizzata nuova istituzione.	nessuna decisione in attesa di riforma	
10	CASTELLANETA	II.SS. "Q. O. Fiacco" Castellaneta	istituzione sezione classica nel Comune di Ginosa		Si esprime parere negativo per i seguenti motivi: 1) è inopportuno moltiplicare la medesima offerta formativa in un ambito territoriale limitato; 2) la delibera dell'Amministrazione Provinciale non prevede la formale assunzione degli oneri rivinenti dall'ipotizzata nuova istituzione.	nessuna decisione in attesa di riforma	
11	GINOSA	Comune di Ginosa	Istituzione sez. Stacc. Liceo Scientifico G. B. Vico di Laterza		Si esprime parere negativo in quanto: 1) è inopportuno moltiplicare la medesima offerta formativa in un ambito territoriale limitato; 2) la delibera dell'Amministrazione Provinciale non prevede la formale assunzione degli oneri rivinenti dall'ipotizzata nuova istituzione.	nessuna decisione in attesa di riforma	

Allegato B

## RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE di ISTRUZIONE SECONDARIA DI II grado

## PROVINCIA DI TARANTO

nr	Comune	Istituzione Scolastica	Proposte	Proposte/osservazioni ed eventuale parere espresso da Provincia	Parere U.S.R.	Decisione della Regione
12	TORRICELLA	Comune di Torricella	Istituzione sez. Stacc. II.SS. Mediterraneo di Leporano Ind. Ist. Prof. Agricoltura		Si esprime parere negativo atteso la genericità della proposta e della formale assunzione degli oneri rivenienti dall'ipotizzata nuova istituzione da parte della competente Amministrazione Provinciale.	nessuna decisione in attesa di riforma (v. anche parere U.S.R.)
13	SAN MARZANO	Comune di San Marzano	"dislocamento" presso la sede di San Marzano di classi ad indirizzo Servizi Sociali esiste. Sede di SAVA		Si esprime parere negativo per i seguenti motivi: 1) equivochezza della proposta, non rientrando il "dislocamento" tra gli strumenti di programmazione previsti dall'atto di indirizzo n. 1828 del 6.10.09 della Giunta della Regione Puglia; 2) perché qualora il Comune abbia voluto proporre l'attivazione dell'indirizzo Servizi Sociali, a partire dalla 1ª classe, mancherebbe la formale assunzione degli oneri, rivenienti dall'ipotizzata nuova istituzione, da parte della competente Amministrazione Provinciale.	nessuna decisione in attesa di riforma (v. anche parere U.S.R.)
14	LIZZANO	Comune di Lizzano	Istituzione sezione dell'ITIS "O. Del Priete" di SAVA		Si esprime parere negativo in quanto: 1) è inopportuno moltiplicare la medesima offerta formativa in un ambito territoriale limitato; 2) la delibera dell'Amministrazione Provinciale non prevede la formale assunzione degli oneri rivenienti dall'ipotizzata nuova istituzione.	nessuna decisione in attesa di riforma
15	6° COMM. PROVINCIALE	6ª Commissione Provinciale	Istituzione di una sez. Distaccata dell'ITIS "A. Righi" ind. Aeronautico presso la succ. Dell'IP "G. Falcone" di San Marzano		Si esprime parere negativo in quanto: 1) trattasi di diverse tipologie di istituti; 2) la delibera dell'Amministrazione Provinciale non prevede la formale assunzione degli oneri rivenienti dall'ipotizzata nuova istituzione ed anche in considerazione dell'elevata specializzazione dell'indirizzo di studio richiesto.	nessuna decisione in attesa di riforma

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2010, n. 58

**Adesione della Regione Puglia al Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto interregionale/transnazionale "Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri", promosso dalla Regione Liguria.**

L'Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, Prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario referente del Progetto "Antichi mestieri" confermato dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, riferisce quanto segue:

- Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Visto il POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051P0005), la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del paragrafo 5.1.1 del POR in argomento, è stata individuata con DGR n. 391 del 27/03/2007 nel Dirigente pro-tempore del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia;
- Vista la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;

- Vista la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002;
- Vista la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 "Misure urgenti in materia di Formazione Professionale";

Considerato che:

- la Commissione Europea, coerentemente con i principi esposti dalla Strategia di Lisbona, prevede l'implementazione delle politiche tese a promuovere la competitività dell'economia europea attraverso la crescita e l'occupazione connesse allo sviluppo sostenibile;
- nella nuova programmazione FSE 2007/2013, la cooperazione internazionale e interregionale sono obiettivi sostanziali da realizzare mediante un asse prioritario dedicato;
- Il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Puglia prevede nell'ambito dell'Asse V "Transnazionalità e Interregionalità", la possibilità di attivare progetti transnazionali e interregionali.
- l'attivazione di iniziative interregionali possono costituire lo strumento idoneo a favorire la condivisione di esperienze e buone prassi per l'efficace perseguimento degli obiettivi del FSE

Posto che:

- La Regione Liguria ha sperimentato con successo nella precedente programmazione all'interno dell'iniziativa "Piani di Sviluppo Locale", azioni rivolte al recupero delle tradizioni locali creando nuovi sbocchi occupazionali e che tali iniziative sono state oggetto di analisi e studio da parte del Valutatore indipendente, nonché di un parere favorevole espresso dalla Comunità Europea sia sui contenuti che sulle finalità dell'intervento, auspicando uno sviluppo a livello interregionale del progetto;

Rilevato che:

- le Regioni Liguria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Piemonte, Puglia, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, condividono la volontà di realizzare, in maniera coordinata, azioni volte a sviluppare l'imprenditorialità e a sostenere lo sviluppo locale, attuando politiche attive e preventive a favore di giovani e adulti occupati e disoccupati, con particolare attenzione

all'integrazione dei migranti e delle minoranze Rom e Sinti, e contrastando il rischio che alcune competenze artigiane possano scomparire;

- l'accordo tra le amministrazioni coinvolte dall'iniziativa ha dato luogo allo schema di protocollo d'intesa di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la Regione Puglia con nota 34/4653/FP del 20 ottobre 2009 a firma del Dirigente del Servizio ha espresso la propria adesione al progetto, designando quale referente la dott.ssa Montagano Maria Rosaria.

Tenuto conto che:

- il progetto potrà essere finanziato nell'ambito del PO Puglia FSE 2007 - 2013, attraverso l'Asse V "Transnazionalità ed Interregionalità";
- il progetto interregionale, verrà realizzato in maniera autonoma dalle Regioni, per quel che riguarda l'attivazione delle procedure, la tempistica e le risorse finanziarie;

Ritenuto:

- di dover approvare l'adesione della Regione al progetto sperimentato dalla Regione Liguria condividendo le finalità dell'iniziativa interregionale sul recupero e la valorizzazione degli antichi mestieri - All. 1;
- di dover approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e le altre Regioni e Province autonome interessate - All. 2;
- di dover individuare quale referente della Regione Puglia presso il Comitato di Pilotaggio del progetto, la dott.ssa Maria Rosaria Montagano, funzionaria del Servizio Formazione Professionale.

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 n. 28 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come dinanzi illustrate, propone l'adozione del seguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettere f) e k).

## LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- di approvare l'adesione della Regione Puglia al progetto interregionale/transnazionale "Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri", descritto nella scheda riassuntiva, parte integrante della presente deliberazione - Allegato 1;
- di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e le altre Regioni e Province autonome interessate, parte integrante e sostanziale del presente atto - Allegato 2;
- di demandare all'Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale la sottoscrizione del il Protocollo d'intesa succitato;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Formazione Professionale a porre in essere tutti i gli atti conseguenti, necessari all'Impegno di spesa;
- di individuare quale referente presso il Comitato di Pilotaggio del progetto la dott.ssa Maria Rosaria Montagano, funzionaria del Servizio Formazione Professionale;
- di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento del progetto saranno individuate nell'Asse V "Transnazionalità ed Interregionalità" del PO Puglia FSE 2007-2013;
- di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone



**Allegato 1****SCHEDA PROPOSTA PROGETTO INTERREGIONALE  
"VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEGLI ANTICHI MESTIERI"**

1. Premessa
2. Il contesto ligure
3. Motivazioni del progetto
4. Obiettivi
5. Azioni
6. Localizzazione dell'intervento
7. Destinatari
8. Valore aggiunto del progetto interregionale
9. Modalità di attuazione e gestione del progetto interregionale
10. Risorse economiche
11. Durata del piano

**1. Premessa**

---

La presente iniziativa è volta a promuovere, a livello interregionale, ed eventualmente transnazionale, il trasferimento e lo scambio di buone pratiche nell'ambito della valorizzazione e recupero degli antichi mestieri.

Tale iniziativa trova fondamento anche nei risultati ottenuti nell'ambito dei Piani di Sviluppo locale finanziati nella passata programmazione che individuavano gli antichi mestieri come una delle linee strategiche per l'ampliamento della base imprenditoriale e di quella occupazionale fortemente radicate in contesti locali.

**2. Il contesto ligure**

---

La Liguria è una terra ricca di tradizioni legate all'artigianato e alla manualità. Alcuni oggetti di una volta continuano ad essere prodotti secondo antiche lavorazioni perché esistono laboratori, botteghe, iniziative dei giovani che riprendono con coraggio e inventiva antichi mestieri.

La fattura di questi prodotti si concentra in alcuni comuni: le ceramiche di Albisola Marina e Albissola Superiore, i vetri di Altare nel savonese, la filigrana di Campo Ligure nel genovese, la produzione di pizzi e merletti a tombolo a Chiavari, la tessitura di damaschi e velluti a Zoagli, la lavorazione dell'ardesia in val Fontanabuona, i muretti a secco delle cinque terre.

Tale realtà non interessa solo la regione Liguria ma anche altri territori limitrofi e non ad essa che a loro volta hanno investito nel recupero degli antichi mestieri quali ad esempio Toscana, Emilia Romagna, Province autonome di Trento e Bolzano, Piemonte e Lazio.

### **3. Motivazioni del progetto**

---

La strategia regionale, volta alla riscoperta di attività artigianali, proprie della tradizione culturale locale, è dettata dalla volontà di carpire in maniera più approfondita le potenzialità di sviluppo insite in questo "nuovo bacino di impiego". In quest'epoca, caratterizzata, fra l'altro, da una nuova rivoluzione tecnologica, la "difesa" degli antichi mestieri che hanno reso famosa la Liguria e l'Italia in tutto il mondo non è anacronistica, ma mantiene piena validità. Raccogliere una tradizione alta ed inserirla più incisivamente nel presente e nel futuro sembra essere lo scopo principale del forte peso attribuito agli antichi mestieri. Tale obiettivo muove anche dalla convinzione che la valorizzazione di queste attività particolari può, in realtà come quella ligure, offrire significative occasioni di lavoro qualificato. Non va inoltre trascurato che la tutela dei mestieri antichi è direttamente legata al rispetto delle culture locali e dell'ambiente, spesso travolti dallo sviluppo industriale.

Va infatti ricordato che le attività legate agli antichi mestieri appartengono sostanzialmente a settori di nicchia che, per loro natura, non riescono ad assorbire un vasto numero di iniziative e che sono molto specifiche e perfettamente aderenti alle realtà territoriali nelle quale si interviene.

Dalle azioni attivate nell'ambito dei PSL riguardanti gli antichi mestieri emerge quanto segue:

- sensibilità maggiore tra le persone giovani, ma non giovanissime, che risultano più legate alle tradizioni locali e che spesso ritornano "alle origini" dopo un periodo lavorativo in altri bacini territoriali. Gli antichi mestieri trovano, infatti, scarso "appeal" tra i più giovani (solo il 12,9% dei destinatari ha un'età inferiore ai 25 anni), che non considerano queste attività particolarmente di moda e redditizie e che, soprattutto nelle piccole realtà, si vogliono slegare dal territorio, preferendo occasioni di lavoro in centri urbani più ampi e vitali. Inoltre sono seguite soprattutto da soggetti che appartengono a classi di età comprese tra i 26 e i 64 anni. Tale evidenza, anche se non scaturito da un obiettivo specifico, va letta in modo positivo. E', infatti, apprezzabile il contributo di questi progetti alla fascia di soggetti "maturi", meno frequentemente raggiunti dalle azioni finanziate dal FSE;
- gli antichi mestieri appartengono ad "economie di nicchia", con un tasso di redditività non troppo elevato, che non assicurano la sopravvivenza di imprese di grosse dimensioni, ma costituiscono terreno "fertile" per le piccole iniziative artigianali. Non a caso, gran parte delle imprese articolate sotto forma di società esistevano già prima dell'attività formativa;
- le attività programmate si riferiscono, infatti, alla lavorazione di prodotti tipici della tradizione ligure come ad esempio la cucina locale, l'ulivo, il legno, l'ardesia, le pietre, la filigrana, che costituiscono un fiore all'occhiello dell'artigianato locale.

### **4. Obiettivi**

---

L'intervento è volto al mantenimento dei posti di lavoro e alla creazione di nuova occupazione nell'ambito dei mestieri tradizionali di qualità a rischio di estinzione, in particolare intende:

- offrire l'opportunità di inserirsi professionalmente assicurando gli strumenti e le competenze teoriche e pratiche necessarie, incluse quelle che possono favorire la creazione di micro-imprese artigiane;

- dare la possibilità di tenere in vita i mestieri tradizionali a rischio di estinzione, ma portatori di elevati gradi di professionalità e qualità dei manufatti;
- favorire lo sviluppo di produzioni di nicchia, dirette ad un mercato selezionato, che comprende anche il turista occasionale.

## **5. Azioni**

---

Nell'ambito del piano in oggetto saranno attivati tutti gli interventi finalizzati al recupero e mantenimento degli antichi mestieri quali azioni di:

- Orientamento, formazione, work experience, aiuti all'occupazione, aiuti alla creazione di impresa, misure di accompagnamento per la sostenibilità di impresa;
- Attività di diffusione e realizzazione di eventi e creazione di reti.

## **6. Localizzazione dell'intervento**

---

Ambiti geografici in cui è maggiore la concentrazione di attività legate all'esercizio di antichi mestieri.

## **7. Destinatari**

---

Giovani e adulti occupati e disoccupati, over 50, immigrati e minoranze Rom e Sinti.

## **8. Valore aggiunto del progetto interregionale**

---

L'attuazione del progetto in termini di interregionalità/transnazionalità consentirà di:

- creare reti tra le regioni coinvolte per il recupero degli antichi mestieri;
- scambiare le esperienze e diffondere le buone pratiche;
- favorire la mobilità geografica e l'acquisizione di competenze tra regioni;
- creare un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria e i vari territori regionali coinvolti;
- verificare la possibilità di promuovere fiere mirate;
- studiare l'opportunità di creare un portale web comune o collegare gli eventuali siti regionali dedicati ai prodotti/servizi offerti;
- coinvolgere eventualmente partner transnazionali;
- effettuare una valutazione ed un'analisi condivisa dei risultati.

## **9. Modalità di attuazione e gestione del progetto interregionale**

---

Le regioni aderenti l'iniziativa sottoscriveranno apposito protocollo d'intesa.

Data la natura dell'iniziativa e la sperimentality della stessa verrà realizzato un numero ristretto di interventi per ogni regione coinvolta.

I soggetti attuatori vista la natura dei servizi resi saranno individuati tramite avvisi di chiamata a progetti (procedura di selezione aperta)

Il progetto interregionale verrà realizzato in maniera autonoma dalle Regioni per quanto riguarda attivazione delle procedure, tempistica e attivazione delle risorse finanziarie.

Al fine di rendere omogenea l'attuazione dell'iniziativa e la costituzione di reti nonché per consentire l'effettivo confronto sui risultati ottenuti sarà costituito un Comitato di Pilotaggio di progetto costituito da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome aderenti che vedrà la presenza di Tecnostruttura (individuato quale soggetto con compiti di supporto all'iniziativa).

#### **10. Risorse economiche**

---

Il progetto trova copertura finanziaria nell'ambito del Programma Operativo "Competitività regionale e occupazione" FSE 2007-2013, asse V - Transnazionalità e interregionalità.

#### **11. Durata del piano**

---

12 - 18 mesi

## Allegato 2

### **PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DEL Progetto interregionale "Valorizzazione e Recupero degli Antichi Mestieri"**

La Regione Liguria e

le Regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e la  
Provincia autonoma di Bolzano

nell'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie dell'Unione europea in  
tema di crescita ed occupazione e allo scopo di facilitare e promuovere la mobilità formativa e  
professionale e lo sviluppo della cooperazione interregionale

#### **Premesso**

- che la Commissione europea si è impegnata a promuovere la competitività dell'economia europea nel quadro del nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione della strategia di Lisbona. La strategia di Lisbona riveduta promuove la crescita e l'occupazione in modo pienamente coerente con lo sviluppo sostenibile (strategia di Göteborg) che rimane un obiettivo primario dell'Unione europea
- che nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al parlamento europeo al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni "una corsia preferenziale per la piccola impresa" -COM (2008) 394 def. del 25.6.2008, si sostiene che l'UE e gli stati membri devono formulare regole conformi al principio "pensare anzitutto in piccolo", devono dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possono prosperare, in quanto si riconosce il ruolo peculiare delle PMI, delle imprese familiari le loro radici locali il senso di responsabilità sociale e la capacità di combinare tradizione e innovazione e devono fornire, tra gli altri, formazione imprenditoriale, tutorato e sostegno a coloro che desiderano diventare imprenditori ;



### Considerato

- che la Regione Liguria ha realizzato e sperimentato con successo, nel corso della programmazione FSE 2000-2006 all'interno dell'iniziativa denominata "Piani di Sviluppo Locale", iniziative rivolte al recupero delle tradizioni locali con conseguente creazione di nuovi sbocchi occupazionali;
- che tali iniziative sono state oggetto di specifiche attività di analisi e studio da parte del valutatore Indipendente del POR Liguria Obiettivo 3 per il 2000-2006 volte a verificare i legami esistenti tra le attività progettate per il recupero degli antichi mestieri e il contesto produttivo di riferimento, che ha evidenziato la validità dell'intervento soprattutto con riguardo agli esiti occupazionali e alla soddisfazione della condizione occupazionale dei destinatari;
- che la Regione Liguria, tenuto conto della positività dell'esperienza e della validità degli esiti conseguiti, ha deciso di proporre la realizzazione di un intervento analogo e coordinato alle altre Regioni italiane ed, eventualmente, in ambito transnazionale
- che la Commissione europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità - Unità Italia, Malta, Romania (con nota n.06389 del 20.04.2009) ha espresso la propria condivisione sui contenuti e le finalità dell'intervento realizzato dalla Regione Liguria, auspicandone lo sviluppo ulteriore a livello interregionale

### Tenuto conto

- che il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo "sostiene azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate e congiunte";
- che nella nuova programmazione 2007-2013, la cooperazione interregionale e transnazionale è parte integrante del FSE, da realizzare mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato;
- che le Amministrazioni aderenti al presente protocollo prevedono nei propri Programmi Operativi linee d'intervento finalizzate a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale;

- che le Amministrazioni aderenti al presente protocollo condividono la volontà di realizzare, in maniera coordinata, interventi volti a sviluppare l'imprenditorialità e sostenere lo sviluppo locale, ad attuare politiche del lavoro attive e preventive a favore di giovani ed adulti occupati e disoccupati, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, alle minoranze locali, compresi Rom e Sinti e all'invecchiamento attivo, e a contrastare il rischio che alcune competenze artigiane possano scomparire

Le parti convengono quanto segue:

### *Articolo 1 – Oggetto e finalità*

Le Regioni aderenti al presente protocollo d'intesa si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto interregionale "Valorizzazione e Recupero degli Antichi Mestieri", le cui motivazioni, finalità e azioni sono descritte nella scheda allegata – Allegato 1 -, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Lo scopo finale è quello di incentivare la realizzazione di interventi coordinati volti al mantenimento dei posti di lavoro e alla creazione di nuova occupazione nell'ambito dei mestieri tradizionali di qualità a rischio di estinzione.

Il progetto interregionale intende in particolare:

- offrire l'opportunità di inserirsi professionalmente assicurando gli strumenti e le competenze teoriche e pratiche necessarie, incluse quelle che possono favorire la creazione di micro-imprese artigiane;
- dare la possibilità di tenere in vita i mestieri tradizionali a rischio di estinzione, ma portatori di elevati gradi di professionalità e qualità dei manufatti;
- favorire lo sviluppo di produzioni di nicchia, dirette ad un mercato selezionato, che comprenda anche il turista occasionale.

Le Regioni concordano nell'individuare la Regione Liguria quale Amministrazione coordinatrice del suddetto progetto interregionale.

### *Articolo 2 – Governance*

Viene costituito un apposito Comitato di Pilotaggio responsabile delle attività di collaborazione avviate nell'ambito della presente intesa. Tale Comitato è composto dai dirigenti, o dai funzionari da

questi delegati, competenti per materia e rappresentativi di ciascuna delle Amministrazioni aderenti e al quale sono affidati i seguenti compiti:

1. indirizzare, monitorare e valutare gli interventi che verranno attivati;
2. condividere strumenti, pratiche e conoscenze;
3. garantire il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in comune le esperienze realizzate;
4. individuare e realizzare azioni di cooperazione, finalizzate allo scambio e allo sviluppo di prodotti e servizi di interesse comune;
5. organizzare i lavori della rete anche attraverso l'attivazione di Gruppi di lavoro specifici.

Il Comitato di Pilotaggio potrà eventualmente avvalersi di esperti, individuati dalle Amministrazioni aderenti.

I compiti di segreteria tecnica e organizzativa legati all'attuazione del progetto interregionale e del suo eventuale sviluppo in ambito transnazionale, nonché di supporto alle attività del Comitato di Pilotaggio vengono affidati all'Associazione *Tecnostruttura delle Regioni* per il FSE, con sede in Roma, via Volturno 58.

### ***Articolo 3 – Aspetti finanziari***

Le attività di cui al presente protocollo saranno sostenute da ciascuna amministrazione attraverso l'utilizzo delle risorse FSE della programmazione 2007-2013 e altre eventuali risorse nazionali, regionali, comunitarie.

### ***Articolo 4 – Durata e validità***

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per l'intera durata della programmazione 2007-2013, e potrà, se necessario, essere revisionato, su proposta del Comitato di Pilotaggio.

Le Amministrazioni aderenti al presente protocollo d'intesa concordano altresì di attivarsi per favorire l'estensione del presente Protocollo a nuovi partner interessati, al fine di ampliare la rete e di promuovere la collaborazione sul tema.

**Letto, approvato e sottoscritto**



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**